



MASSIMARIO 2014

*Commissione Tributaria
Regionale del Lazio*



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

Presidente Generale dott.. Aldo SCOLA

Direttore della Segreteria dott. Fernando LIO

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Direttore dott. Aldo SCOLA

Coordinatore dott. Francesco ROSE

**Redattori
delle massime**

dott. Francesco ROSE

dott. Achille MELONCELLI

dott. Giancarlo TATTOLI

avv. Romeo BRUNETTI

dr.ssa Anna Maria Rita LENTINI

dott. Giuseppe D'AVANZO

dr. ssa Paola BATALOCCO

avv. Mario DEL VAGLIO

dr. rag. Stefano INNOCENTI

avv. Bruno LO GIUDICE

dott.ssa Paola LUMINI

dott. Gianni ROTA

avv. Antonio TOCCI

dr. ssa Alessia VIGNOLI

Collaboratori dott. Edmondo D'ORO

dott. Claudio DELLA VECCHIA

dott.ssa Anna CARIELLO

INDICE

ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7364/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. I Roma/ Impresa Costruzioni Attrezzature Generali - I.C.A.G. S.R.L.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IVA, IRAP, altro - Mancato riconoscimento agevolazioni relative agli immobili storici ed artistici strumentali - Esclusione non giustificata dalla lettera dell'art 11, comma 2, L. 413/91 - Onere probatorio a carico dell'Ufficio accertatore - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7359/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. I Roma / Beni Stabili s.p.a.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IRAP e altro - Ripresa a tassazione costi non inerenti - Onere della prova a carico dell'Ufficio - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7368/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Delta Seconda 1972 s.r.l. / Ag. Entrate D.P. I Roma](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IRAP e altro - Immobili di interesse storico artistico detenuti in regime di impresa - Canoni di locazione - Concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 6852/2/14, depositata il 14/11/2014 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori - Ag. Entrate D.P. I Roma /Borghese](#)

Accertamento liquidazione controlli - Movimentazioni bancarie - Titolari di reddito di lavoro autonomo - Prelevamenti - Rettifica del reddito - Illegittimità.

Sanzioni per pagamento tributo non eseguito per colpa di terzi - Non sono dovute.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5514/1/14, depositata il 12/09/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani - Ag. Entrate D.P. I Roma / Broggi](#)

Accertamento con adesione - sospensione termine di impugnazione

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6004/1/14, depositata l'8/10/2014 - Pres. Scola, Rel. Visciola - Ag. Entrate Viterbo / Guazzaroni](#)

Accertamento liquidazione controlli - Studi di settore - Incongruenza reiterata e capacità di spesa contribuente - Motivazione - Sufficienza.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6321/21/14, depositata il 30/09/2014 - Pres. Favaro, Rel. Moscaroli - Durante /Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Accertamento liquidazione controlli - c/c bancario - Movimentazioni - Onere della prova - Inversione - Mancata giustificazione - Costituiscono reddito

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7366/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Antoccia Mario socio della RE.MA. Edilizia](#)

Accertamento liquidazione controlli - IVA, IRAP ed altro - Obblighi dell'amministrazione finanziaria - Ricostruzione della situazione reddituale complessiva - Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito - Sussistenza - Fondamento.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7367/14/14; depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Baldacchino Alba](#)

Accertamento liquidazione controlli - Registro, IRPEF ed altro - accertamento a seguito di denuncia da parte di terzi - Onere probatorio - A carico dell'Ufficio.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7357/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Direzione Regionale Lazio Ufficio Contenzioso / CO.LA.RI. Consorzio Laziale Rifiuti](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IVA, IRAP ed altro - Consorzio di imprese - Costi Delle consorziate - Imputazione al consorzio - Esclusione

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7350/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Rel. Amodio -EDGE S.R.L. in liquidazione /Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IVA, IRAP - Spese di rappresentanza - Limite per la detraibilità - Arrotondamento del rapporto di cambio.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6732/10/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini - Martorelli Laura/Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Accertamento liquidazioni e controlli - IRPEF - Motivazione: prospetto delle variazioni esposte in comunicazione - Validità - Sussiste.

Processo Tributario - Eccezione di decadenza sollevata solo in appello - Illegittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6730/10/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini - Il Peperone Srl/Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Accertamento liquidazione e controlli - IVA, IRPEG, IRAP - Accertamento induttivo - Metodologia di accertamento utilizzata dall'ufficio per il settore ristorazione - validità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6587/1/14, depositata il 5/11/2014 - Pres.: Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Gema Arredamenti srl](#)

Accertamento liquidazione controlli - Dichiarazione scartata dal sistema e non ritrasmessa - Determinazione induttiva dei ricavi - Legittimità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7319/09/2014, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Ungaro/Ag. Entrate](#)

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento induttivo - Attività lavorativa svolta in modo occasionale e saltuario - Illegittimità degli avvisi - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7310/2/2014, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - Ag. Entrate/Wakan SRL](#)

Accertamento liquidazione controlli - Contabilità - Utilizzo di acronimi di difficile e dubbia comprensione - Registrazione di operazioni future - Inattendibilità - Sussiste.

Accertamento bancario - Giustificazione - Operazioni in uscita - Indicazione del beneficiario - Non sufficiente in caso di omessa prova sulla causalità delle operazioni - Operazioni in entrata - Antieconomicità dei considerevoli versamenti effettuati da "soci futuri - Non sufficiente

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7129/09/14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore -Ag. Entrate/Edilmondavio SRL](#)

Accertamento liquidazione controlli - Società immobiliare - Cessioni immobiliari effettuate quasi a costo di realizzo - Antieconomicità - Giustificazione - Periodo di crisi - Validità.

Finanziamenti soci “per cassa” - Reddito della società - Assenza di ulteriori riscontri probatori - Illegittimità dell’avviso di accertamento - Consegue

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7278/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Mazzi - Ag. Entrate/Immobiliare Cogim SRL](#)

Accertamento liquidazione controlli - Società di comodo - Superamento degli obiettivi di reddito minimi - Oggettive situazioni impeditive di ricavi - Sussistono

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7325/2/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - M.Buzzaccarini/Ag. Entrate](#)

Accertamento liquidazione controlli - Mancanza di motivazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie - Illegittimità - Non sussiste - Prova contraria ai sensi dell’art. 32 - Liberalità elargita nell’ambito di un rapporto di coniugio - Assenza di documentazione formale - Ammissibilità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7277/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Mazzi - G.Tieni/Ag. Entrate](#)

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento sintetico - Incremento patrimoniale dovuto all’acquisto di un immobile - Presunzione di maggior reddito - Prova contraria - Simulazione di una vendita immobiliare dissimulante una donazione in sede di separazione consensuale - Documentazione ritenuta idonea dal Giudice tributario in via incidentale - Ammissibilità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7130/9/14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore -Ag. Entrate/Gentili](#)

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento sintetico - Mancata considerazione della particolare situazione del contribuente - Illegittimità dell’accertamento - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7076/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Pieroni -Paralupi/Ag. Entrate](#)

Accertamento liquidazione controlli - Prova contraria - Produzione documentale del contribuente - Circostanze di fatto certe e puntuali - Necessità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6744/09/14, depositata il 12/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Gallucci -Ag. Entrate/Rizzardi Tempini](#)

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento sintetico - Prova contraria - Idoneità della documentazione - Necessità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7488/02/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Liotta, Rel. Nispi Landi -De Cinti/Ag. Entrate](#)

Accertamento liquidazione controlli - Imprenditore agricolo - Accertamento sintetico - Divieto - Esclusione - Limiti - Sussistono - Motivazione per acquisto beni strumentali all'esercizio dell'attività - Insufficiente.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7511/09/14, depositata l'11/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Ag. Entrate/Tesys SPA](#)

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento ante tempus - Termine di sessanta giorni dalla chiusura delle indagini - Ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 - Qualsiasi attività svolta dall'Amministrazione - Violazione - Nullità dell'atto - Conseguenze

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7508/09/14, depositata l'11/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Scavone - Ag. Entrate/Rizzello.](#)

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento basato sugli studi di settore - Antieconomicità della gestione aziendale - Legittimità - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7037/09/14, depositata il 21/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Ciano/Ag. Entrate.](#)

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento basato sugli studi di settore - Contraddittorio - Necessità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6284/10/14, depositata il 22/10/2014 - Pres. Tafuro., Rel. Ufilugelli -Ag. Entrate/IF Mariano Stelliferi SPA](#)

Accertamento liquidazione controlli - Anticipazioni su forniture - Abituale corresponsione - Simulazione contratto di mutuo - Tassazione dei presunti interessi - Incorporazione della società - Idoneità della prove - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6535/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Rampini/Ag. Entrate](#)

Accertamento liquidazione controlli Accertamento IVA - Compravendita di traffico telefonico - Interposizione fittizia dell'acquirente - Acquisizione documentazione identificativa del soggetto passivo che ha assolto l'imposta "monofase" - Necessità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 6762/14/14, depositata il 12/11/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Lomazzo S.r.l.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IRAP - Antieconomicità di una singola operazione dell'impresa - Vendita immobiliare infragruppo - Deve essere esaminata nel contesto complessivo.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6492/20/14, depositata il 30/10/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Brunetti - Saccoccio/Ag. Entrate Viterbo](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Determinazione del reddito - Percentuali d'incasso - Determinazione - Iter logico non evidenziato - Illegittimità dell'atto - Consegue

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3793/10/14, depositata il 9/6/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Damia Paciarini/Ag. Entrate D.P. 1 Roma.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Reddito società e dei soci - Unitarietà accertamento - Socio accomandatario - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6099/29/14, depositata il 16/10/14 - Pres. Pannullo, Rel. Ciaramella - Silvestri/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma /Equitalia Sud spa](#)

Accertamento liquidazione controlli - Contributi integrativi previdenziali e retta scolastica - Recupero a tassazione - Iscrizione a ruolo ex art. 36-ter d.P.R. 600/73 - Legittimità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5787/9/14, depositata il 29/9/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi - Pyramid SRL/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Indagini finanziarie - Prerogative amministrative e processuali - Sussistono

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5423/14/14, depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Calatrini/Ag. Entrate D.P. 2 Roma.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Accertamento studi di settore con contraddittorio - Natura - Mancato riscontro di fatto da parte dell'ufficio sulle giustificazioni addotte dal contribuente - Illegittimità - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5372/14/14, depositata il 1°/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Lombardi.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Accertamento definitivo di società a ristretta base partecipativa - Mancata conoscenza eccepita dal socio di tale accertamento - Presunzione di distribuzione utili extracontabili al socio - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5677/14/14, depositata il 23/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Leoni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma/Jolly Bar Due S.a.s.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Plusvalenza da cessione di azienda - Presunzione di corrispondenza con il valore definito per adesione s quello dell'imposta di Registro - Assenza di prova contraria - Legittimità - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1144/9/14, depositata il 25/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore - Mancinelli/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF, IVA, IRAP - Impresa familiare - Maggiore reddito accertato - Divisione pro quota con gli altri familiari partecipanti agli utili - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2849/38/14, depositata l'8/5/2014 - Pres. Cappelli, Rel. Auriemma - Fingest87srl/Ag. Entrate D.P. 2 Roma.](#)

Accertamento - Invito al contraddittorio - Mancata partecipazione - Questionario - Mancata compilazione - Inerzia del contribuente - Studi di settore - Sufficienza.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3758/10/14, depositata il 06/06/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/DTP IMPIANTI s.r.l.](#)

Accertamento liquidazione controlli - Controlli automatizzati - Invio di comunicazione di irregolarità - Distinguo

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3790/6/14, depositata il 9/6/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda - Dolci Mario/Ag. Entrate Viterbo](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRES - Redditometro - Disinvestimenti azionari - Prova - Necessità del possesso e durata nel periodo di riferimento di redditi fuori del dichiarato - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2759/6/14, depositata il 7/5/2014 - Pres. Lauro, Rel. Taglienti - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Digital srl.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRES - Studio di settore - Indizio di inattendibilità della dichiarazione - Verifica da parte del giudice - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 626/14/2014, depositata il 4/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Sviluppo 43 srl.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Compravendita con clausola di rendimento minimo garantito - Detraibilità - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1250/4/14, depositata il 27/2/2014 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Multiformis srl in liq.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IRAP, IVA - Caso di difetto di motivazione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 218/4/2014, depositata il 22/1/2014 - Pres. Liotta, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Fidani.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Accertamento sintetico - Prova liberatoria - Disponibilità finanziarie utilizzate per le spese sostenute - Esclusione - Esistenza disponibilità finanziarie - Sufficienza.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1149/9/14, depositata il 25/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Mazzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Gruppo Sea srl.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IVA, IRAP - Venditore al dettaglio - Operazioni inesistenti - Criteri di valutazione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1002/14/14, depositata il 19/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tarantino - Ag. Entrate D.P. 3 Roma/A.S.Meeting sporting club.](#)

Processo tributario - Mancata integrazione del contraddittorio in primo grado tra società di persone e soci - Appello - Superamento nullità con riunione appelli dell'ufficio - Legittimità.

Accertamento liquidazione controlli - IVA, IRAP - Società sportiva - Rilievi riscontrati che non scalfiscono la natura di ente associativo.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 63/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Delaville srl.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRAP - Costi riconducibili all'attività svolta - Requisiti dell'inerenza - Sussistono - Prova contrari - Deve essere fornita dall'ufficio.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 67/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. Viterbo/Delli Campi.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRAP - Attività frazione comunale - Flusso clientela discontinua - Presunzione studi di settore - Esclusione.

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez.II - Sentenza n. 525/02/14, depositata il 7.4.2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Lentini - Grossi/Ag. Entrate Frosinone.](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Accertamenti bancari - Violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione - Non sussiste - Inversione dell'onere della prova - Legittimità - Prove - Devono essere specifiche, concrete, rigorose e relative ad ogni singolo movimento bancario - Omessa considerazione di maggiore quota di costi deducibili in relazione ai maggiori ricavi accertati - Illegittimità.

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. IV - Sentenza n. 504/04/14, depositata il 2/4/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Settimi - Corsi /Ag. Dogane Frosinone.](#)

Accertamento liquidazione controlli - Imposta unica sulle scommesse sportive ex art. 1 del D. Lgs. n.504/1998 - Presupposti impositivi.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, Sentenza n. 5083/1/14, depositata il 4/8/2014 - Pres.: Scola, Rel. Tozzi - Equitalia Sud spa / Tomasselli](#)

Accertamento liquidazione controlli - Atti impositivi a persona giuridica cancellata da Registro imprese - Inefficacia dell'atto - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5519/1/14, depositata il 12/9/2014 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli -Ag. Entrate D.P. 1 Roma / D.D.F. srl](#)

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione dell'imposta assolta - Onere della prova a carico del contribuente della propria ignoranza incolpevole - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1378/14/14, depositata il 5/3/2014 - Pres.: Amodio, Rel. Pennacchia -Ag. Territorio Roma / Poncetta](#)

Accertamento liquidazione controlli - Rendita catastale - Procedura DOCFA - Motivazione - Agenzia del Territorio Roma c/ Poncetta.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1370/14/14, depositata il 5/3/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Cars Elite](#)

Accertamento liquidazione controlli - Operazioni soggettivamente inesistenti - Costi indeducibili - Onere della prova.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1995/14/14, depositata il 28/3/2014 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio - Ag. Entrate D.P 2 Roma / Tassone](#)

Accertamento liquidazione controlli - Avviso di accertamento - Mancata sottoscrizione atto impositivo - Nullità - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3329/4/14, depositata 19/5/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Galva spa](#)

Accertamento liquidazione controlli - Statuto dei diritti del contribuente - Verifiche fiscali superiori a 30 giorni - Nullità dell'accertamento o inutilizzabilità delle prove raccolte - Non sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII, Sentenza n. 1227/37/14, depositata il 27/2/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Valentini - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Mac Port Machine Operatrici Portuali srl](#)

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Autotutela della P.A. - Annullamento di un precedente atto - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, Sentenza n. 82/1/14, depositata 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate Viterbo / Porciani](#)

Accertamento liquidazione controlli - Indagini bancarie - Autorizzazione - Obbligo esibizione al destinatario delle indagini - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV, Sentenza n. 5232/14/14, depositata il 20/8/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Di Rienzo](#)

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Reddito dei fabbricati - Locazione - Spese per lavori di straordinaria manutenzione a carico del conduttore - Natura corresponsione del canone di locazione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 2862/37/14, depositata l'8/4/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Ferrante - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Ameropa srl](#)

Accertamento liquidazione controlli - Società in liquidazione - perdite pregresse - Mancato riconoscimento - Condizioni.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 250/4/14, depositata il 22/1/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Moscaroli - Ag. Dogane Roma / Onda srl](#)

Accertamento liquidazione controlli - PVC dal sistema informatico - Applicazione termine ex L. n. 212-Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4673/37/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / De Luca](#)

Accertamento liquidazione controlli - Studi di settore - Condizioni di salute del contribuente - Rilevanza - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 545/1/14, depositata il 31/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate Direzione Regionale Lazio / Porta di Roma srl](#)

Accertamento liquidazione controlli - Abuso del diritto - Principio generale antielusivo - Obbligo di chiedere al contribuente chiarimenti - Sussiste a pena di nullità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4809 /37/14, depositata il 22/7/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Savo Amodio - Ag. Entrate Rieti / Principi](#)

Accertamento liquidazione controlli - Mancato rispetto del termine ex art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212 - Difetto di motivazione sulle ragioni d'urgenza - Nullità dell'avviso - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4811/37/14, depositata il 22/7/2014 - Pres.- Rel. Zaccardi - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Mastracci](#)

Accertamento liquidazione controlli - Notifica ex art. 140 c.p.c. - Adempimenti a carico dell'Ufficio.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3741/9/14, depositata il 29/5/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi - Ag. Entrate Viterbo / Gallo](#)

Accertamento liquidazione controlli - Studi di settore - Contraddittorio endoprocedimentale - Limitazione della difesa - Esclusione - Ripartizione onere probatorio - scostamento ricavi - Elementi probatori - Grave incongruenza dello scostamento - Ammissibilità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4583/1/14, depositata il 9/7/2014 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Marzovillo](#)

Accertamento liquidazione controlli - Raddoppio termini - Onere di allegazione in giudizio di copia di denuncia penale - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 79/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Conti](#)

Accertamento liquidazione controlli - Registro - Revoca delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Disciplina dell'art. 11 della legge n. 289 del 2002 - Sospensione e proroga - Applicazione - Legittimità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1916/1/14, depositata il 27/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Fintecna](#)

Accertamento liquidazione controlli - Registro - Compravendita - Immobili simili - Accertamento - Motivazione - Requisiti - Criterio astratto di valutazione - Indicazione - Necessità - Base imponibile - Stima UTE - Sufficienza - Limiti

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2476/2/14, depositata il 12/4/14 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Tosca sas/Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Accertamento liquidazione controlli - Ingiustificata movimentazione di danaro - Presunzione ex art. 39 co. 1 lett. d) DPR 600/73 - Insufficienza - Accertamento - Illegittimità - Conseguenze

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1611/37/14, depositata il 17/3/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Amodio - Maola/ Ag. Entrate D.P. 3 Roma](#)

Accertamento liquidazione controlli - Società a responsabilità limitata - Ristretta base societaria - Utili extra bilancio - Presunzione di distribuzione - Legittimità - Litisconsorzio - Non sussiste

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2041/38/14, depositata il 1°/4/2014 - Pres. Cappelli - Rel. De Santi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Bernabei](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Convenzione di Vienna - Salario - Cittadino italiano dipendente da missione straniera presso Stato non italiano (Santa Sede) - Esenzione - Non compete.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3054/37/14, depositata il 13/5/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate D.P. 1 Roma /Parcoop srl](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Cessione di box - Beneficio “prima casa” - Dichiarazione mendace resa dagli acquirenti - Responsabilità della società venditrice - Non sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5514/1/14, depositata il 12/09/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani - Ag. Entrate Roma / Broggi](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Agevolazione prima casa - Residenza - Cessione e nuovo acquisto - Trasferimento - Decorrenza termine condizioni - Accertamento - Termine dal secondo acquisto

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7148 /1/ 14, deposita il 26/11/2014 - Pres. Scola, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Felici](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Piccola proprietà contadina - Presupposti - Onere probatorio - Ritardo nella produzione del certificato - Conseguenze

Agevolazioni ed esenzioni - Immobile accatastato come ufficio - Adibito a abitazione - Agevolazione prima casa - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6287/10/14, depositata il 22/10/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli - Piacitelli/Ag. Entrate](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Immobile accatastato come ufficio - Adibito a abitazione - Agevolazione prima casa - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7127/09/14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Morgans SRL/Ag. Entrate](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Imposta di Registro - Terreno edificabile compreso in piano particolareggiato non approvato - -Agevolazione di cui alla L. 388/2000-Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6314/21/14, depositata il 23/10/2014 - Pres. Favaro, Rel. Brunetti - Europa Gestioni Immobiliari/Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Immobili d’interesse storico ed artistico - Regime fiscale

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3456/28/14, depositata il 22/5/2014 - Pres. Rel. Tersigni - Pennacchia/Ag. Entrate D.P. 3 Roma](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Organizzazione di concerti - Attività no profit - Soci - Qualifica - Modalità di acquisizione - Riconoscimento all'ingresso allo spettacolo - Illegittimità - Attività commerciale - Consegue

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 6721/22/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Polito - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Musumeci.](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Acquisto prima casa - Superfici eccedenti 240 mq. - Casa di lusso - Vani privi delle caratteristiche prescritte per l'abitabilità - Non costituiscono superficie utile

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Ordinanza n. 1066/6/14, depositata il 10/11/2014 - Pres.-Rel. Lauro - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Marigliano.](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Immobili di interesse storico o artistico - Diversità di trattamento - Questione di incostituzionalità fondata

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4442 /14/ 14, depositata il 3/7/2014 - Pres. Amodio, Rel. D' Amaro - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Casalnuovo](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Acquisto di immobile privo dei requisiti di agibilità - Decadenza dalle agevolazioni - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, n. 1829/1/2014, depositata il 25/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Vizzino](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Requisito della residenza anagrafica effettiva - Necessità - Sussiste - Elementi di prova - Bollette delle utenze domestiche - Sufficienza - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 755/2/14, depositata l'11/2/2014 - Pres Oddi, Rel. Fantini - Piccinni/Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Acquisto prima casa - Vendita e riacquisto nel quinquennio - Mancata destinazione a propria abitazione - Decadenza dall'agevolazione - Consegue

[Comm. trib. prov. Roma - sez. XXVIII - Sentenza n. 3071/28/14, depositata il 13/5/2014 - Pres. Oddi, Rel. Fantini - D'Alessandro - Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Residenza - Mancato trasferimento - Decadenza - Conseguenze

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2606/2/14, depositata il 18/4/14 - Pres. Liotta, Rel. De Niederhausern - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Grimaldi.](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Trasferimento della residenza - Domanda - Rileva se seguita dall'accoglimento

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 6374/37/14, depositata il 18/4/14 - Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti - Epsom Holding srl/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Art. 11 legge 30 dicembre 1991 - Immobili di interesse storico ed artistico strumentali all'esercizio di attività d'impresa - Agevolazioni - Non competono.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3541/38/14, depositata il 28/5/2014 - Pres. e Rel. Cappelli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma - Morelli](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Destinazione ad abitazione principale - Prova.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2478/2/14, depositata il 14/4/2014 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma - Dezi](#)

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - prima Casa - Rinuncia all'usufrutto - "Animus donandi" - Revoca delle agevolazioni - Legittimità

CATASTO

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6729/10/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Flamini - Calabresi./Ag. Territorio Roma](#)

Catasto - Riclassamento a seguito trasformazione edilizia - Motivazione - Criteri da seguire

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n.759/2/14, depositata l'11/2/2014 - Pres. Oddi, Rel. Di Iasi - Vasale/Ag. Territorio Roma.](#)

Catasto - classamento - Variazione - Specifica individuazione dei fabbricati simili - Necessità.

[Comm. trib. prov Roma, sez. XIX - Sentenza n. 24505/19/14, depositata il 27/11/14 - Pres. Birritteri, Rel. Parziale - Marchiafava ed altri/ Ag. Entrate Roma](#)

Catasto - Riclassamento fabbricati - Procedura dell'ufficio con accertamenti OMI senza sopralluogo - Legittimità - Sussiste - Impugnazione - Possibilità con prova del contribuente.

CONDONO E SANATORIE

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1006/14/14, depositata il 19/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Zappatori - Ag. Entrate D.P. 3 Roma/F.Ili Tuzi snc.](#)

Condono - L. n.289/2002, art.12-Mancato pagamento del residuo 20% - Diniego del condono - Illegittimità - Richiesta del residuo più soprattasse e interessi da parte dell'ufficio - Possibilità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4042/14/14, depositata il 18/6/2014 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Martino](#)

Condoni e sanatorie - Ritardo nel pagamento della seconda rata - Incertezza normativa - Errore scusabile - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1607/37/14, depositata il 17/3/2014 - Pres. Corrado, Rel. Benedetti -Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Associazione Verdi Ambiente](#)

Condono - Sanzioni - Sanatoria ex art. 9-bis l. 289/2002 con pagamento solo della prima rata - Esclusione

DOGANA

[Comm. trib. reg. Lazio, Roma, sez. II - Sentenza n. 7480/02/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Liotta, Rel. Nispi Landi - Ag. Dogane/Merici](#)

Dogana - Dazi all'importazione - Avvisi di accertamento correlati a indagine penale - Interposizione fittizia di società di comodo mediante illecito utilizzo del regime del plafond - Evasione fiscale - Sentenza penale non passata in giudicato - Utilizzabilità nel processo tributario del materiale probatorio acquisito in sede penale - Ammissibilità - Responsabilità spedizioniere doganale - Estraneità all'obbligazione doganale - Esclusione.

IMPOSTE SUL REDDITO IRPEF, IRES

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 5654/29/14, depositata il 23/9/2014 - Pres. Pannullo, Rel. Zucchelli - Ag. Entrate D.P. 3 Roma /De Sanctis](#)

Imposte sul reddito IRPEF - Incentivi all'esodo - Istanza di rimborso - Decorrenza dei termini - Dal pagamento

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7352/14/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. D'amaro - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Grande](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Rimborso di ritenute d'acconto operate su somme corrisposte a titolo di risarcimento per esproprio illegittimo - Rilevanza della ubicazione del cespite - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7143/1/14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Scola, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P.1 Roma / Immobiliare Enotria](#)

Imposte sul reddito - IRPEF, IRES - Valore storico artistico dell'immobile - Inapplicabilità degli studi di settore - Regime agevolativo - Onere della prova

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7194/1/14, depositata l'1/12/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani - Ag. Entrate D.P.1 Roma / Serafini](#)

Imposte sul reddito - IRPEF, IRES - Reddito d'impresa - Presupposti - Transazione on line - Sussistono

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7264/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi - Gubiotti/Ag. Entrate](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Trattamento di previdenza integrativa - Rimborso - Importi maturati entro il 30.12.2000 - Rendimento netto - Ritenuta alla fonte del 12,50% - Sorte capitale - Tassazione separata con aliquota del 34,72% - Consegu

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7316/09/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Di Cosimo/Ag. Entrate](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Plusvalenze dei terreni edificabili con destinazione agricola - Valore determinato da perizia giurata di stima - Rettifica del valore - Illegittimità - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6534/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni -Ag. Entrate/Bianchini](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Intenzioni delle parti oggettivamente riscontrate diverse da quelle contrattuali - Tassazione - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7074/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Pieroni - Funari/Ag. Entrate](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia - Prova del pagamento con apposito bonifico bancario - Necessità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n.1135/1/14, depositata il 24/2/2014 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Eurostazioni spa.](#)

Imposte sul reddito - IRES, Credito consolidato - Rimborso - termine - Art.38 DPR n.600/1973 - Esclusione - Decennale.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n.4791/2/14, depositata il 18/7/2014 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli - Fonzi/Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Cittadino italiano trasferito in Stato con regime fiscale agevolato - Proprietà di immobili e residenza in Italia de figli - Presunzione di residenza in Italia - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenze n. 6050/6051/6052/35/14, depositate il 10/10/2014 - Pres. Silvestri, Rel. Loreto - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Mattei e altri.](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Incentivo all'esodo - Istanza di rimborso - Decadenza - termine - 48 mesi

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n.6317/21/14, depositata il 23/10/2014 - Pres. Favaro, Rel. La Terza - Gasparini/Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Fondi previdenziali integrativi Enel - Dipendente cessato dal servizio nel 1997-Applicazione del 12.5 % - Esclusione

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n.61/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 3 Roma/Pini.](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Coniugi separati - Mantenimento dei figli - Deducibilità - Criterio.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1861/4/14, depositata il 25/3/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Moscaroli -Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Raffineria di Roma spa](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Rimborso - Crediti imposta da dichiarazione - Applicabilità legge n. 350/2003 - Prescrizione decennale - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 7095/37/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Amodio - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Dardes](#)

Imposte sul reddito IRPEF - Redditi di lavoro autonomo - Determinazione sintetica del reddito - Mancato contraddittorio - Illegittimità dell'accertamento - Consegu

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2702/28/14, depositata il 30/4/2014 - Pres Tersigni, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Gruppo Bonifaci spa.](#)

Imposte sul reddito - IRES - Cessione di partecipazioni in esenzione pex - Impresa commerciale - Esclusivo impiego di mezzi finanziari - Agevolazione - Compete

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4015/28/14, depositata il 17/6/2014 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Carlucci](#)

Imposte sul reddito - IRPEF - Ritenute su incentivo all'esodo - Rimborso - Decorrenza del termine.

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 46/27/14, depositata l'8/1/2014 - Pres. De Renzis, Relatore Tattoli - Ronca/ Ag. Entrate D.P. 3 Roma](#)

Imposte sul Reddito - IRPEF - Interventi per recupero edilizio - Detraibilità - Condizioni -

IVA

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7356/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro - Gruppo SDA s.r.l. Servizi Distribuzione Associati / Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

IVA - Acquisti modesto importo società cartiera - Frodi carosello - Non sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4487/28/14, depositata il 7/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Zucchelli - Ag. Entrate D.P. 3 Roma /Ferruolo](#)

IVA - Rimborso - Prescrizione - Decennale - Modello VR - Costituisce mera formalità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6818/10/14, depositata il 13/11/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Store la Romanina srl/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

IVA - Rimborso IVA - Interessi anatocistici - Non più dovuti.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6588/1/14, depositata il 5 /11/ 2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P.1 Roma/ Romana Immobiliare e Costruzioni srl](#)

IVA - Cessioni immobiliari da società estera - Versamento dell'IVA a seguito di transazione fiscale da parte dell'alienante - Assenza di comportamento fraudolento - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7034/09/14, depositata il 21/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni -Kernot International Travel PTY LTD/Ag. Entrate](#)

IVA - Agenzie di viaggio - Pacchetti turistici - Interpretazione autentica dell'art. 74-ter - Rimborsi IVA effettuati prima del 22/6/2013 - Ripetibilità - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7035/09/14, depositata il 21/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Ag. Entrate/Maccari SRL](#)

IVA - Rimborso IVA - Cessazione attività - Credito evidenziato in dichiarazione - Rimborso - Mancata compilazione del modello VR - Necessità - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7265/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi - Ag. Entrate/Società cooperativa Gruppo Acquisto "Centro Italia" a R.L.](#)

IVA - Rimborso IVA - Cessazione attività - Credito evidenziato in dichiarazione - Rimborso - Mancata compilazione del modello VR - Necessità - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6553/09/14- depositata il 4/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Ag. Entrate/Apogeo SRL](#)

IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo - Prova dell'effettività delle operazioni - Tenuta registri IVA - Movimentazioni bancarie - Non sufficienti

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6552/09/14, depositata il 4/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Ag. Entrate/Duemme SRL a socio unico](#)

IVA - Costi indeducibili - Fatture per operazioni asseritamente inesistenti - Onere della prova - Grava sull'Amministrazione finanziaria

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4691/21/14, depositata l'11/7/2014 - Pres. Favaro, Rel. La Terza - Fattorie Vallesanta/Ag. Entrate Rieti](#)

IVA - Operazioni intracomunitarie - Autorizzazione - Rappresentante legale della società - Mancato pagamento imposte personali - Costituisce elemento di rischio - Valutazione discrezionale dell'Agenzia delle Entrate - Revoca dell'autorizzazione - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n.707/9/14, depositata il 7/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Docimo - Colini/ Ag. Entrate D. P. 3 Roma](#)

IVA - Comunità pazienti in psichiatria - Prestazioni - Esenzione - legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1004/14/14, depositata il 19/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tarantino - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Tax cons. services srl.](#)

IVA - Prestazioni autonoleggio in Italia da parte di società straniera - Obbligo di fatturazione e pagamento imposta - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 58 /1/14; depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Iccrea Bancaimpresa spa](#)

IVA - Credito - Prescrizione decennale - Sussistenza del credito

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4348/9/14, depositata il 23/6/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Gallucci - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / SOEPA srl](#)

IVA - Soggetto passivo in regime agevolato esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione - Utilizzo credito derivante da dichiarazione omessa - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5422/14/14, depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate Direzione Regionale Lazio/Metlife](#)

IVA - Operazioni esenti - Coassicurazione - Commissioni di delega dovute tra imprese coassicuratrici - Esenzione ex art. 10 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5765/4/14, depositata il 19/9/2014 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Cantisano](#)

IVA - Regime del margine - Onere probatorio sulla sussistenza dei requisiti - Regolarità sostanziale e formale - Incombe sul cessionario - Limiti e criteri.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, Sentenza n. 4639/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma Immobiliare MICOL srl](#)

IVA - Qualificazione del contratto di locazione - Fatturazione - Spese di ristrutturazione a carico del conduttore - Modalità alternative di pagamento del canone - Contratto di comodato gratuito - Operazione imponibile - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2784/4/14, depositata il 6/5/14 - Pres. Meloncelli, Rel. Chiappiniello - Ag. Entrate Direzione Regionale del Lazio / Unicredit Mediocredito Centrale spa](#)

IVA - Abuso del diritto - Riqualficazione leasing nautico - Cessione diretta di imbarcazione - Risparmio fiscale indebito - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4481/37/14, depositata il 7/7/2014, Pres. Mongiardo, Rel. Valentini - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/ Autostore 3000 srl](#)

IVA - Frode carosello - Detrazione a favore del cessionario - Onere della prova.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3817/9/14, depositata il 27/3/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni - Ag Entrate D.P. 3 Roma/ Sadel srl](#)

IVA - Territorialità - Prestazioni - Nesso diretto - Contratto - Fatturazione

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII, Sentenza n. 2545/37/14, depositata il 18/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Valentini - Ag Entrate D.P. 1 Roma / Mediterranea Marittima di Navigazione e Servizi](#)

IVA - cessioni all'esportazione - fornitura provviste a bordo nave - Regime di non imponibilità - Condizioni.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2734/38/14, depositata il 6/5/14 - Pres. Favaro, Rel. Castello - Ag. Entrate D.P. 2 Roma /Bolici](#)

IVA - Prestazioni per la manutenzione e riparazione di navi destinate ad attività commerciali - Operazioni assimilate alle cessione all'esportazione - Non imponibilità - Compete

PROCESSO TRIBUTARIO

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5520/1/14, depositata il 12/09/2014- Pres. Scola, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P.1 Roma / Dezi](#)

Processo tributario - Accertamento alla società di capitali - Legittimazione del socio ad impugnare - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2848/38/14, depositata l'8/5/14 - Pres. Cappelli, Rel. Auriemma - Ag. Entrate D.P. 2 Roma /Cardaio](#)

Processo tributario - Irreperibilità del contribuente presso l'indirizzo noto - Mancata osservanza del rito ex art. 140 c.p.c. - Notifica - Nullità - Conseguenze

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7360/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia -Agente di riscossione Equitalia Sud spa Roma/ SALT s.r.l.](#)

Processo tributario - Estratti di Ruolo - Impugnazione - Ammissibilità - Esclusione

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7259/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Immobiliare moderna Zeno SRL/Comune di Roma Capitale](#)

Processo tributario - Revocazione sentenza per errore sul fatto - Condizioni - Fattispecie.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7469/09/14, depositata il 10/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Studio Due SRL/Ag. Entrate](#)

Processo tributario - Revocazione sentenza per errore sul fatto - Condizioni

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Ordinanza n. 1102/09/14, depositata il 21/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Studio Due SRL/Ag. Entrate](#)

Processo tributario - Sentenza CTR - Istanza di sospensione degli effetti - Ingente debito fiscale, diminuita capacità produttiva - Ammissibilità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Ordinanza n. 1147/09/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Romaniello/Ag. Entrate](#)

Processo tributario - Sentenza CTR - Istanza di sospensione degli effetti - Ammissibilità - Fattispecie - Fumus boni iuris (effettiva sussistenza operazioni commerciali) - Periculum in mora (debiti fiscali e modesti redditi dichiarati).

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7312/02/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - Astolfi/Ag. Entrate](#)

Processo tributario - Mancato deposito dell'atto di appello presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale - Mancata notifica alla controparte - Inammissibilità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7273/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Mazzi - Marasco/Ag. Entrate](#)

Processo tributario - Notifica - Mancata dimostrazione della effettiva ricezione della raccomandata contenente l'avviso di deposito presso l'ufficio postale - Decorrenza del termine di compiuta giacenza - Sufficienza

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7509/09/14, depositata il 11/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Coluzzi/Equitalia Sud](#)

Processo tributario - Notifica dell'atto di appello - Direttamente agli uffici del concessionario e non al procuratore costituito - Ammissibilità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6744/09/14, depositata il 12/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Gallucci - Ag. Entrate/Rizzardi Tempini](#)

Processo tributario - Notifica presso il precedente difensore - Nullità sanabile - 2. Produzione di nuovi documenti successivamente alla proposizione del ricorso - Inammissibilità - Condizioni

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6534/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Ag. Entrate/Bianchini](#)

Processo tributario - Notifica presso residenza contribuente anziché presso il domicilio del difensore - Nullità della notifica - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7126/09/14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Gallucci - Equitalia Sud/Basili](#)

Processo tributario - Appello - Deposito di nuovi documenti - Ammissibilità - Cartelle di pagamento - Notifica diretta a mezzo posta dal concessionario - Legittimità - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7320/09/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Porro/Ag. Entrate](#)

Processo tributario - Definitività dell'accertamento - Cartella di pagamento - Termine di decadenza biennale - Inapplicabilità - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7322/2/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - Di Nunzio/Ag. Entrate](#)

Processo tributario - Cartella di pagamento IRPEF - Notifica effettuata a mani del portiere - Nullità - Condizioni.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7269/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. e Rel. Tafuro - Conte/Ag. Entrate](#)

Processo tributario - Appello - Difetto di specificazione dei motivi ripresi in corso di causa - Inammissibilità dell'appello - Conseguenze

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6733/09/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Docimo - Ag. Entrate/Vasselli](#)

Processo tributario - Appello del contumace in primo grado - Ammissibilità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6734/09/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Docimo - Ag. Entrate/Di Pietro](#)

Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi mezzi di prova in appello (Relata ricezione raccomandata) - Ammissibilità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7267/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Gallucci - Ag. Entrate/Ciurleo](#)

Processo tributario - Istanza di autotutela - Accoglimento parziale - Avvenuto pagamento - Successivo ricorso - Inammissibilità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6871/10/14, depositata il 13/11/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Consiglio/Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Processo tributario - Notifica ai sensi dell'art. 139 C.P.C. - Notifica a persona di famiglia

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6820/10/14, depositata il 13/11/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Bianchini /Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Processo Tributario - produzione documenti in appello - Validità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6589/1/14, depositata il 5/11/2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Tavassi](#)

Processo tributario - Condanna per lite temeraria - Presupposti

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6593/1/14, depositata il 5/11/2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Prezioso](#)

Processo tributario - Variazioni di domicilio - Onere di comunicazione per la parte costituita - Sussiste

Notifica presso la segreteria - Violazione diritto di difesa - Non sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7088/1/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Cugini](#)

Processo tributario - Tardiva costituzione parte resistente - Produzione documenti - Ammissibilità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7089/1/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Lavretta](#)

Processo tributario - Presupposti per la riunione dei giudizi - Caso di specie

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7146/1/14, - Pres. Scola, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Edilcinque srl](#)

Processo tributario - Giudizio di rinvio - Oggetto e limiti

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7208/1/14 - Pres. Scola, Rel. Colaiuda - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Pompa](#)

Processo tributario - Revocazione della sentenza - Errore sul fatto - Decisività ed essenzialità - Caso di specie.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3379/28/14, depositata il 20/5/14 - Pres. Tersigni, Rel. Ciaramella - Vivona/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Processo tributario - Soccombenza - Spese di lite - Nota dell'Agenzia delle Entrate - Liquidazione eccedente - Riduzione - Compete

Imposte dirette - IRPEF - terreno edificabile - Cessione - Plusvalenza - Valori accertati ai fini dell'imposta di Registro - Utilizzo - Legittimità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2687/28/14, depositata il 30/4/14 - Pres. Tersigni, Rel. Ciccone - Vinci/Regione Lazio/Equitalia Sud spa](#)

Processo Tributario - Sentenza della CTP - Totale soccombenza dell'ente impositore - Compensazione delle spese - Illegittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4689/21/14, depositata l'11/7/2014 - Pres. Favaro, Rel. Quadri - Salvatori/ Equitalia Sud spa](#)

Processo tributario - Accertamento - Notifica - Addetta alla casa - Legittimità - Firma illeggibile - Irrilevanza.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5421/14/14; depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P.I Roma /Chianese](#)

Processo tributario - Rimessione in termini di cui all'art. 153, c. 2, c.p.c. concessa d'ufficio dalla CTP - Condizioni - Preavviso iscrizione ipotecaria privo termini di impugnazione - Applicabilità - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3333/10/14- depositata il 19/5/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Comune di Roma/ Equitalia Roma Sud S.P.A.](#)

Processo tributario - Istanza di correzione - Distrazione spese di lite - Casistica

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4235/6/14, depositata il 25/6/2014 - Pres. Lauro, Rel. Maffei - BP.ER. Società cooperativa/Ag. Entrate Direzione Centrale Normativa e fiscalità](#)

Processo tributario - Istanza di interpello - Provvedimento AF - Impugnabilità - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 2974/35/14- depositata il 12/5/2014 - Pres. Silvestri, Rel. Toffoli - Comune di Roma/Spitalieri](#)

Processo tributario - Sospensione necessaria - In caso di sentenza impugnata - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 106/6/14, depositata il 21/2/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Russo - Lefebvre D'Ovidio/ Ag. Entrate D.P.I Roma](#)

Processo tributario - Revocazione per errore di fatto su un elemento degli atti del processo - Sussiste - Caso di specie - Esterovestizione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 2290/35/14, depositata il 9/4/2014 - Pres. Silvestri, Rel. Lupi - Comune di Roma/Baroni.](#)

Processo tributario - Dichiarazione sostitutiva di notorietà - Inefficacia - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 420/4/14, depositata l'8/10/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Comune di Roma Capitale/Faenza.](#)

Processo tributario - Irregolarità non formale - Raggiungimento dello scopo - Non copre gli effetti sostanziali maturati.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 410/4/14, depositata il 28/1/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Piccari/Comune di Genazzano.](#)

Processo tributario - Proroga giorno non festivo per legge nuova - Validità - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 931/2/14, depositata il 13/2/2014 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Ag. Entrate D.P.3 Roma /Fast finance spa.](#)

Processo tributario - Appello ufficio non costituitosi in primo grado - Argomentazioni difensive non fatte valere in primo grado - Esclusione.

Cessione credito - Ripetizione nei confronti del cessionario - Possibilità - Condizioni.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 5/2/14, depositata il 7/1/2014 - Pres. Oddi, Rel. Di Iasi - Larimart spa/ Ag. Entrate D.P.1 Roma](#)

Processo tributario - Avviso recupero crediti compensati illegittimamente ante L. n.311/2004 - Impugnabilità - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 816/14/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Leoni - Cimino/Regione Lazio.](#)

Processo tributario - Spese di giudizio - Compensazione - Amministrazione non costituitasi in primo grado - Validità della motivazione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 476/14/14, depositata il 29/1/2014 - Pres. Amodio, Rel. Zappatori - Ministero della salute/Boehringer Ing. Italia spa.](#)

Processo tributario - Decreto attuativo ministeriale - Impugnabilità - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 54/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Brunetti - Diotallevi/Agente riscossione Equitalia sud Roma](#)

Processo tributario - Ricorso presentato a struttura territorialmente diversa - inammissibilità - Esclusione - Rinnovo notifica - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 64/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Comune di Guidonia Montecelio/Ist. Suore san Francesco Sales](#)

Processo tributario - Avviso di ricevimento RR - Necessità - Perdita - Richiesta duplicato - Possibilità a norma di leggi.

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 44/27/14, depositata l'8/1/14 - Pres. De Renzis, Rel. Tattoli - I.E.S./Equitalia Sud spa](#)

Processo tributario - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Sussiste - Iscrizione ipotecaria - Notifica delle cartelle - Avvisi di ricevimento prodotti in fotocopia - Sufficienza

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 866/03/14, depositata il 23/6/2014 - Pres. Orciuolo; Rel. Antoniani - Luciani /MEF - Direzione Giustizia Tributaria](#)

Processo tributario - Avviso bonario di pagamento - Impugnabilità Contributo Unificato Tributario (C.U.T.) Ricorso cumulativo - Determinazione del quantum in base al valore della lite - Esclusione - Sommando i singoli C.U. - Legittimità.

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 469/03/14, depositata il 27/3/2014 - Pres. Orciuolo, Rel. Antoniani - Nazzareno/Ag. Entrate Frosinone e Agente riscossione di Frosinone Equitalia Sud SpA.](#)

Processo tributario - Atto presupposto (accertamento) regolarmente notificato - Avviso di pagamento - Impugnazione - Inammissibilità del ricorso - Sussiste - Rimessione in termini - Possibilità - Criteri.

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 12/03/15, depositata il 7/1/15 - Pres. Ferrara, Rel. Schiavi - Marini /Ag. Entrate Frosinone.](#)

Processo tributario - Essenzialità della sottoscrizione ai fini dell'esistenza dell'atto. L'ordine di servizio non integra una valida delega, trattandosi di mera disposizione interna.

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. I - Sentenza n. 7/1/14, depositata il 7/1/2014 - Pres. e Rel. Caporaso - Benedetto Parente e figli srl/Ag. Entrate D.P. Frosinone.](#)

Processo tributario - Individuazione commissione territorialmente competente - Quella che ha emesso provvedimento - Provvedimento negativo della Direzione regionale Agenzia entrate - Competenza - CTP Roma.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1731/37/14, depositata il 20/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Valentini - Comune di Roma/ Cuttitta](#)

Processo tributario - Appello - Costituzione in giudizio - Copia senza attestazione conformità - Inammissibilità - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1524/37/14, depositata il 13/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/ Cignitti](#)

Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta - Consegna al portiere - Inammissibilità della cartella - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1561/9/14, depositata il 14/3/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Docimo - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Giorgi](#)

Processo tributario - Appello - Nuova eccezione dell'ufficio relativa alla decadenza del diritto al rimborso - Ammissibilità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1711/37/14, depositata il 20/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Valentini - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Allestimento Grafico Biotto srl.](#)

Processo tributario - Fallimento dichiarato nell'udienza della CTP - Conseguenze.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5471/4/14, depositata il 10/9/2014 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Frattini](#)

Processo tributario - Nullità della notificazione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4642/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni -Equitalia Sud spa / Raffaele](#)

Processo tributario - Preavviso di fermo automobilistico - Impugnabilità - Legittimità. Produzione in appello di cartelle - Tardività - Non sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4646/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Equitalia Sud spa / Salucci](#)

Processo tributario - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5218/14/14, depositata il 20/8/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Equitalia Sud spa / Valle](#)

Processo tributario - Intimazione di pagamento - Impugnabilità - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5421/14/14 , depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. I Roma / Chianese](#)

Processo tributario - Atto privo di indicazione sui termini impugnazione - Ricorso presentato fuori termine - Rimessione ex art. 153 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie permessa

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5563/4/14 , depositata il 18/9/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale - Ag. Entrate Viterbo / Di Stefano](#)

Processo tributario - Utilizzo di prove atipiche - Principio del libero convincimento del giudice - Perizia di parte non asseverata - Ammissibilità nel giudizio tributario - Legittimità - Condizioni - Obbligo della motivazione - Sussistenza.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 86/1/14, depositata il 14/1/14 - Pres. Lauro, Rel. Pennacchia - Equitalia Sud spa / Grimal Immobiliare srl](#)

Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica ex art.140 c.p.c. a destinatario irreperibile - Affissione all'albo comunale - Sufficienza.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 538/1/14, depositata il 31/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni - Equitalia Sud spa / Morcia](#)

Processo tributario - Cartella di pagamento - Notificazione mediante posta - Ricevuta da soggetto non abilitato - Sufficienza.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4628/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Visciola - Regione Lazio / Greco](#)

Processo tributario - Spese processuali - Principio di soccombenza - Motivazione - Necessità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4631/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Triluce srl](#)

Processo tributario - Appello - Notificazione a domicilio eletto - Omessa comunicazione della modifica - Validità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6008/1/14, depositata l'8/10/2014 - Pres. Scola, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Colaceci](#)

Processo tributario - Atti della pubblica amministrazione - Motivazione carente requisiti art.7,1 L. n. 212/2000 - Nullità - Non sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1840/1/14, depositata il 25/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Panzini - Ag. Entrate Viterbo/ Birindelli](#)

Processo tributario - Decadenza - Riassunzione del processo causa morte proprio procuratore - Ammissibilità.

Accertamento induttivo - Presupposto - Scostamento tra ricavi presunti e dichiarati - Capi di abbigliamento venduti a prezzo inferiore - Illegittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4637/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Tozzi - Equitalia Sud spa / Sandulli](#)

Processo tributario - Spese di giudizio - Regolamento delle spese - Compensazione - Motivazione - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2128/4/14, depositata il 4/4/14 - Pres. e Rel. Liotta - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Greder](#)

Processo tributario - Revocazione - Motivi - Errata interpretazione di un fatto oggetto di valutazione nei precedenti gradi di giudizio - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1578/14/14, depositata il 14/3/14, Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate Rieti/Equitalia Sud spa / Grande](#)

Processo tributario - Appello - Notifica diretta della parte - Mancato deposito di copia dell'atto di appello presso la CTP - Inammissibilità - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3336/4/14, depositata il 19/5/14 - Pres. e Rel. Meloncelli - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Nonni](#)

Processo tributario - Rimborso - Domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria - Presupposti.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3632/9/14, depositata il 22/5/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Zorresi](#)

Processo tributario - Appello - Illustrazione solo delle tesi giuridiche esposte in primo grado - Inammissibilità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4200/9/2014, depositata il 5/6/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel.: Lepore - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Mattogno](#)

Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Natura - Adempimenti - Esecuzione della sentenza.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1175/37/14, depositata il 26/2/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate/ Lozza.](#)

Processo tributario - Accertamento notificato agli eredi - Rinuncia alla eredità - Avviso di accertamento - Impugnazione - Legittimità.

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. II - Sentenza n. 277/02/14, depositata il 17/2/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Lentini - Cimauro srl/Ag. Entrate Frosinone.](#)

Processo tributario - Mancata allegazione ricorso, costituzione in giudizio prima dei 90 giorni - Inammissibilità - Esclusione.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Fattura prodotta successivamente all'accesso - Non idonea come prova.

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 51/27/14, depositata l'8/1/2014 - Pres. De Renzis - Rel. Di Salvo - IG.COM/Equitalia Sud spa](#)

Processo tributario - Sentenza di Cassazione - Mancata riassunzione del processo - Estinzione del processo - Conseguenze

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 946/2/14, depositata il 13/1/2014 - Pres. Oddi, Rel. Panzini - Salaria srl/Comune di Monterotondo.](#)

Processo tributario - Liquidazione delle spese di lite - Sgravio in pendenza di giudizio - Non costituisce motivo per riduzione delle spese

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4808/37/14, depositata il 22/7/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Amodio - Principi/Ag. Entrate Rieti](#)

Processo tributario - Notifica del PVC - Accertamento - Mancato rispetto del termine di 60 GG. - Mancata indicazione dell'urgenza - Illegittimità dell'accertamento - Consegu

RISCOSSIONE

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7361/14/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Agente di riscossione Roma Equitalia Sud / SALT s.r.l.](#)

Riscossione - Tasse automobilistiche 2000-Intimazione di pagamento - Notifica Tardiva - Intervenuta decadenza - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2691/28/14, depositata il 30/4/2014 - Pres. Tersigni, Rel. Di Stefano - Equitalia Polis spa/Ag. Territorio Rieti.](#)

Riscossione - Visure catastali - Agente della riscossione - Diritti - Rimborso - Non compete

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 7003/29/14, depositata il 20/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Tozzi - Morgani/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Riscossione - Imposte risultanti dalla dichiarazione e non pagate - Liquidazione - Mancata notifica della comunicazione di irregolarità - Irrilevanza - Iscrizione a ruolo - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7271/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. e Rel. Tafuro - Dusmet SRL/Equitalia Sud](#)

Riscossione - Intimazione di pagamento - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Illegittimità - Solo per le cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 01.06.2008.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7315/09/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Esperia Immobiliare 2003 SRL/Equitalia Sud](#)

Riscossione - Ruoli straordinari - Requisito del fondato pericolo per la riscossione - Condizioni - Cartella di pagamento - Motivazione per relationem - Legittimità - Indicazione delle ragioni del “fondato pericolo per la riscossione” - Non necessarietà stante la liquidazione volontaria della società - 2. Illegittimità costituzionale dei compensi di riscossione - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7487/02/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Liotta, Rel. Nispi Landi - Equitalia Sud/D'Agostini](#)

Riscossione - Mancato pagamento contributi previdenziali - Iscrizione ipotecaria - Cartelle di pagamento sottostanti - Difetto di giurisdizione - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7074/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Pieroni - Funari/Ag. Entrate](#)

Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione per relationem - Allegazione degli atti richiamati - Necessità - Condizioni - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Illegittimità - Esclusione - Solo irregolarità della cartella

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7261/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Gallucci - Equitalia Sud/Giuliani](#)

Riscossione - Preavviso di fermo veicoli - Mancata notifica dell'intimazione di pagamento - Illegittimità del preavviso - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7070/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Equitalia Sud/D'Orazio](#)

Riscossione - Cartelle di pagamento - Notifica diretta a mezzo posta dal Concessionario - Irreperibilità del destinatario - Reiterazione della notifica in modo rituale - Necessarietà - Interruzione - Termine ex art. 1, comma 5-bis, lett. a), D. L. 106/2005 - Legittimità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7321/2/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - Camera di Commercio Viterbo/Marziantonio](#)

Riscossione - Diritto camerale - Mancata comunicazione della cessazione dell'impresa - Obbligo di pagamento - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6837/10/14, depositata il 13/11/2014 - Pres. Bernardo, Rel. De Leoni - Residenza Villa Carla srl/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Riscossione - Ravvedimento Operoso - Validità solo con il puntuale pagamento del dovuto.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 6146/37/14, depositata il 16/10/2014 - Pres. Zaccardi, Rel. Valentini - Equitalia Sud spa/Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni](#)

Riscossione - Istanza di autotutela - Iscrizione a ruolo ex art. 36-bis DPR 600/73 - Cartella - Ricorso - Oneri deducibili - Tardivo riconoscimento - Agenzia delle Entrate - Responsabilità esclusiva - Condanna alle spese - Consegue.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6740/20/14, depositata il 28/10/2014 - Pres. e Rel. D'Andria - Equitalia Sud spa/Albergo Quirinale srl](#)

Riscossione - Intervenuto sgravio - Intimazione di pagamento - Notifica - Agente della riscossione - Mancata previa notifica dello stato del contenzioso - Responsabilità - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 6190/22/14, depositata il 17/10/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Cofano - Petrassi/A.A.M.S. - Min. Economia e Finanze](#)

Riscossione - Apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro - Messa in servizio - Nulla osta - Insussistenza - Prelievo erariale unico - Pagamento - Possessore e Installatore - Solidarietà - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6308/21/14, depositata il 23/10/2014 - Pres. Favaro, Rel. Laterza - Gaglini/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Riscossione - Comportamento fraudolento del professionista - Denuncia - Cartella esattoriale - Sanzioni ed interessi - Annullamento - Compete

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2684/28/14, depositata il 29/4/2014 - Pres. Tersigni, Rel. De Niederhausern - Casciani /Equitalia Sud spa.](#)

Riscossione - Agente della riscossione - Contumacia in I° Grado - Domande ed eccezioni proposte in appello - Ammissibilità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5415/14/14, depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Danese/Agente di riscossione Roma Equitalia Sud S.p.A.](#)

Riscossione - Ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione - Presupposti - Previa notificazione al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, Comma secondo, del DPR n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 221/4/14, depositata il 22/1/2014 - Pres. Liotta, Rel. Lunerti - Berlinguer / Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Riscossione - Cartella di pagamento che non consente di capire il percorso logico seguito - Mancanza dei requisiti minimi della motivazione - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 619/9/14, depositata il 3/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore - Ciccotti srl/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Riscossione - Cartella di pagamento per recupero credito d'imposta - Dichiarazione integrativa - Termine di presentazione - Entro il 31/12 del IV anno successivo alla presentazione dichiarazione originaria.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 804/14/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Zappatori - Scifoni/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Riscossione - Cartella di pagamento - Società presenta accertamento con adesione - Inerzia dei soci - Definitività degli accertamenti - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 789/14/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro - Ag. Entrate D.P. 2 Roma /Thema Tecn. Srl.](#)

Riscossione - Cartella di pagamento - Versamento in ritardo di 4 giorni di una rata - Applicazione di una norma successiva più favorevole - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 56/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Isonni/Agente riscossione Equitalia sud Roma](#)

Riscossione - Intimazione di pagamento - Casi per impugnazione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1714/37/14, depositata il 20/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Amodio - Agente riscossione Equitalia sud Roma / Del Priore](#)

Riscossione - Iscrizione ipotecaria su beni costituiti in un fondo patrimoniale - Contribuente partecipe in struttura societaria - Illegittimità dell'ipoteca - Sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4647/1/2014, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate Viterbo c/ Neagu](#)

Riscossione - Dichiarazione ultratardiva - Controllo automatizzato - Diretta iscrizione a ruolo - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2672/37/24, depositata il 18/3/2014, Pres. Mongiardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Cordaro](#)

Riscossione - Dichiarazione integrativa - Annullamento della dichiarazione iniziale - Mancata giustificazione degli elementi integrati - Esclusione condizionata.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 2851/37/14, depositata l'11/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Mediaservice srl](#)

Riscossione - Dichiarazione - Mancata indicazione credito di imposta - Perdita del diritto di utilizzo - Sussiste.

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 469/03/14, depositata il 27/03/14 - Pres. Orciuolo, Rel. Antoniani - Vecchione/Ag. Entrate Frosinone.](#)

Riscossione - Avviso di pagamento - Impugnabilità - Sussiste

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 359/23/14, depositata il 15/1/2014 - Pres. Goldoni, Rel. De Lullo - Nicolais/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Riscossione - Cartella di pagamento - Iscrizione ex art. 36-bis DPR 600/73 - Compilazione della Dichiarazione dei Redditi - Errori materiali - Impugnabilità -

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3543/38/14, depositata il 28/5/14 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi - Equitalia/Ciommi](#)

Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Costituisce provvedimento cautelare - Comunicazione preventiva - Non necessita.

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 43/27/14, depositata l'8/1/2014 - Pres. De Renzis, Rel. Tattoli - Del Monte/Equitalia Sud spa](#)

Riscossione - Preavviso di fermo amministrativo - Giurisdizione - Competenza

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 1514/23/14, depositata il 29/1/2014-Pres. Goldoni, Rel. Lamorgese -Dayan/Equitalia Sud spa](#)

Riscossione - Cartella di pagamento - Irregolarità del procedimento notificatorio - Tempestiva costituzione in giudizio - Sanatoria - Conseguenze - Avviso bonario - Mancata notifica - Non rileva - Termine ex art. 36-ter co. 1 DPR 600/73 - Natura decadenziale - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3935/28/14, depositata il 12/6/2014 - Pres. Oddi, Relatore Galeota -Martirani/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Riscossione - Cartella di pagamento - Iscrizione ex art. 36-ter DPR 600/73 - Mancata certificazione ritenute - Documentazione sostitutiva idonea - Sufficienza

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1633/2/14, depositata il 17/03/2014 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Braconi/Equitalia Sud](#)

Riscossione - Ipoteca - Preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere - Non richiesta

SANZIONI

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 786/14/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Leoni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma Cora srl.](#)

Sanzioni - Irregolarità su fatture di acquisto intracomunitario - Non sono dovute.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 62/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro - Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 3 Roma /Ranieri.](#)

Sanzioni - Pagamento su invito del Concessionario - Irrogazione - Esclusione.

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. II - Sentenza n. 95/02/2014, depositata il 20/1/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Lentini - Minori srl/Ag. Entrate Frosinone.](#)

Sanzioni - Mancata emissione dello scontrino fiscale - Partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza che formuli contestazioni a verbale - Presentazione del documento di trasporto e relativa fattura successivamente all'accesso - Inidoneità della prova - Sussiste.

TASSE

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6731/10/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini - De Angelis / Ag. Entrate D.P. 3 Roma](#)

**Tasse - Tasse automobilistiche - Riscossione - Prescrizione - Decennale.
Condono - Diniego - Comunicazione dopo 7 anni - Conseguenze.**

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 10242/27/14, depositata il 12/5/2014 - Pres. Apice, Relatore Vitali - Università La Sapienza/ Ag. Entrate D.P. 3 Roma](#)

Tasse - Concessioni governative - Università - Esenzione - Non compete

TRIBUTI LOCALI - ICI

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2700/28/14, depositata il 30/4/14 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 1 Roma /Italiani](#)

Tributi locali ICI - Residenza anagrafica - Abitazione principale - Divergenza con le risultanze anagrafiche - Agevolazione - Compete.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6902/20/14, depositata il 19/11/14 - Pres. Dandria, Rel. De Sanctis - Comune di Roma/Sacefe srl](#)

Tributi locali ICI - Immobili - Categoria catastale D/8 - Valore contabilizzato - Procedura DOCFA - Rendita catastale - Rettifica - Effetto retroattivo - Legittimità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2714/28/14, depositata il 30/4/14 - Pres. Oddi, Rel. Galeota - Orti/Comune di Roma](#)

Tributi locali ICI - Area fabbricabile - Pertinenza di edificio - Intassabilità - Consegu

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7492/02/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Liotta, Rel. Chiappiniello - De.Ni.Fin. 91 SRL/Comune di Viterbo](#)

Tributi locali - ICI - Avvisi di liquidazione - Legittimazione del Comune - Indicazione dell'atto di delega di funzioni - Sufficienza - Omessa indicazione del responsabile del procedimento ma con indicati i recapiti telefonici degli uffici - Avviso emesso nel 2004 - Nullità - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6911/9/14, depositata il 19/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Docimo - Comune di Roma Capitale/Galilei 2000 SRL](#)

Tributi locali - ICI - Rendita catastale - Decorrenza degli effetti - Retroattività - Esclusione

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6914/09/14, depositata il 19/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Scavone - Università degli studi di Roma "La Sapienza" /Comune di Fonte Nuova](#)

Tributi locali - ICI - Esenzione ex art. 7 D. L. n. 504/1992 - Ente universitario - Svolgimento di attività didattiche o istituzionali - Necessarietà

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6530/9/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Miceli - Comune di Roma Capitale/Pastore](#)

Tributi locali - ICI - Esenzione ex art. 11 D. Lgs. n. 504/1992 - Requisiti - Residenza anagrafica nell'immobile - Non necessarietà

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6531/9/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Miceli - Soldano/Comune di Guidonia Montecelio](#)

Tributi locali - ICI - Terreno contiguo a quello sul quale è edificata l'abitazione - Pertinenza - Presenza elemento oggettivo e soggettivo del rapporto pertinenziale - Fattispecie

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1267/4/14, depositata il 22/2/2014 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli - Comune di Roma Capitale /Casa Gen. Ordine comp. Di Maria nostra.](#)

Tributi locali - ICI - Immobile religioso con pensionato per studentesse universitarie - Esenzione - Spetta.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1265/4/14, depositata il 28/2/2014 - Pres. Liotta, Rel. Chiappinello - Comune di Roma Capitale /Ferranti.](#)

Tributi locali - ICI - Dimora abituale - Prova con attivazione utenze domestiche - Agevolazioni - Spettano.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 418/4/14, depositata il 28/1/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Comune di Roma Capitale/G&G logistics srl.](#)

Tributi locali - ICI - Rendita DOCFA modificata - Notificazione - Necessità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 834/9/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore - Mancinelli / Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Tributi locali - ICI - Modifica rendita dopo 2000 - Utilizzabilità prima della denuncia di variazione - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6490/20/14, depositata il 30/10/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Brunetti - Comune di Roma/Paolucci](#)

Tributi locali - ICI - Eredi - Pagamenti a nome del de cuius - Estinzione dell'obbligazione - Conseguenze.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3232/37/14, depositata il 15/05/14 - Pres. Mongiardo, Rel. Savo Amodio - Congregazione Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso/Comune di Roma.](#)

Tributi locali - ICI Immobile destinato a scuola paritaria e attività ricettizia - Scopi di utilità sociale - Finalità commerciali - Assenza - Esenzione - Compete

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 58/1/14, depositata il 26/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Della Monaca/Comune di Palombara Sabina.](#)

Tributi locali - ICI - Omissione di obbligo dichiarazione - Sanzioni per tutti gli anni accertati - Esclusione - Solo una volta.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 428/4/14, depositata il 28/1/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Comune di Montelibretti / Caponetti.](#)

Tributi locali - ICI - Riclassificazione di terreno agricolo in terreno edificabile - Assoggettabilità ad ICI del terreno riclassificato - Illegittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X IV - Sentenza n. 2623/14/14, depositata il 22/4/2014 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli - Comune di Palombara Sabina / Ater della Provincia di Roma](#)

Tributi locali - ICI - Diritto di superficie concesso su terreno di proprietà comunale - Assoggettabilità del fabbricato edificato - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4574/1/14, depositata il 9/7/2014 - Pres. Lauro, Rel. Brunetti - Comune di Anguillara Sabazia / Laconi](#)

Tributi locali - ICI - Attribuzione rendita catastale mediante affissione della variazione catastale presso l'Albo Pretorio del Comune - Illegittimità - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1596/1/14, depositata il 14/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Bersani - Comune di Roma / Ospizio S.S. Cuore](#)

Tributi locali ICI - Immobili posseduti da enti ecclesiastici adibiti a vita di culto e a finalità ricettive con rette modeste - Fine di lucro - Esclusione - Esenzione - Spetta.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 426/4/14, depositata il 28/1/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Comune di Montelibretti / Vitali](#)

Tributi locali - ICI - Terreno agricolo ricompreso in zona edificabile in variante PRG - Valutazione terreno - Criteri.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4221/37/14, depositata il 25/6/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Amodio - Comune di Roma / Di Porcia](#)

Tributi locali - ICI - Immobile assegnato a seguito di separazione a coniuge non proprietario - Soggettività passiva del solo proprietario - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4156/4/14, depositata il 20/6/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale - Comune di Roma / Fasolino](#)

Tributi locali - ICI - Aliquota ridotta - Abitazione principale - Dimora in altro luogo - Esclusione.

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3314/38/14, depositata il 19/5/2014 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi - Sticchi/Comune di Roma.](#)

Tributi locali - ICI - Agevolazioni - Abitazione principale - Dimora abituale

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3428/38/14, depositata il 21/5/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Castello - Nardo/Comune di Roma.](#)

Tributi Locali ICI - Rendita catastale - Atto attributivo o modificativo - Efficacia - Notifica - Necessita

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 10243/27/14, depositata il 21/5/2014 - Pres. Apice - Rel Di Salvo - Pratoverde/Comune di Roma](#)

Tributi locali - ICI - Aree fabbricabili - Processo valutativo - Criteri ex art. 5, co. 5, D. Lgs. 504/92, - Parametri vincolanti - Metodo della trasformazione - Inutilizzabilità -

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4016/28/14, depositata il 17/6/2014 - Pres. Oddi, Rel. Galeota - Ramazzotti/Comune di Guidonia](#)

Tributi locali ICI - Aree pertinenziali - Destinazione effettiva - Autonoma tassabilità - Non sussiste

TRIBUTI LOCALI - IRAP

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7362/14/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Parisi Vittorio](#)

Tributi locali - IRAP 2006-Liquidazione ex art. 36-bis - Impugnabilità - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6532/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Miceli -Ag. Entrate/Cavalletti](#)

Tributi locali - IRAP, Promotore finanziario - Svolgimento attività in ufficio organizzato dal mandante - Assenza di responsabilità - Assenza di lavoratori dipendenti - Autonoma organizzazione - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7507/09/14, depositata l'11/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Scavone -Ag. Entrate/Inglese](#)

Tributi locali - IRAP, Avvocato libero professionista - Assunzione stabile segretaria - Autonomia organizzazione - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6745/09/14, depositata il 12/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Garutti/Ag. Entrate](#)

Tributi locali - IRAP, Avvocato libero professionista - Studio diretto da altri - Autonomia organizzazione - Non sussiste - Assunzione dipendenti a tempo determinato - Autonomia organizzazione - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1663/6/14- depositata il 19/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Laudati - Parroni/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Tributi locali - IRAP - Compensi tra professionisti - Presupposti IRAP - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1224/37/14, depositata il 27/2/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Valentini - Mac Port machine op. portuali srl/Unicredit spa/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Tributi locali - IRAP - Accertamento - Raddoppio termine ex art.43 DPR n.600/1973, come modificato DL 223/2008 - Legittimità.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4255/14/14, depositata il 25/6/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Morelli](#)

Tributi locali - IRAP - Svolgimento attività medica in convenzione con S.S.N. - Utilizzo attrezzature espressamente previste da Accordo Collettivo Nazionale - Autonomia organizzazione ai fini IRAP - Non sussiste

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 50/03/14, depositata il 3/1/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Antoniani - Pizzutelli Caterina/Ag. Entrate Frosinone.](#)

Tributi locali - IRAP - Medico di base - Studio con segretario part time e due impiegate per pochi mesi - Autonomia organizzazione - Esclusione.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IPOTECARIE E CATASTALI

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 864/03/14, depositata il 23/6/2014 - Pres. Orciuolo, Rel. Antoniani - Bassi/Ag. Entrate Frosinone](#)

Tributi erariali indiretti - Imposte ipotecarie, catastali e di Registro - Scioglimento della comunione legale - Modifica sostanziale delle quote appartenenti alle parti prima e dopo la stipula dell'atto - Assoggettamento al regime fiscale più oneroso - Legittimità.

[Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 51/03/14, depositata il 13/1/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Antoniani - Banca Intesa San Paolo SpA/ Ag. Entrate Frosinone](#)

Tributi erariali indiretti - Imposte di Registro, ipotecaria e catastale - Decreto ingiuntivo - Fideiussione - Imposta proporzionale sul negozio di garanzia anche se la prestazione principale è soggetta ad IVA - Legittimità.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - REGISTRO

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2700/28/14, depositata il 30/4/14 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 1 Roma /Italiani](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Area fabbricabile - Valutazione - Criteri - Successiva parziale cessione del terreno - Prezzi realizzati - Riferimento - Legittimità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7075/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Pieroni - Ag. Entrate/Quintiliani](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Cartelle di pagamento - Definitività dell'accertamento - Termine di decadenza biennale - Applicabile solo alle imposte dirette - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6909/09/14, depositata il 19/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Scavone -Ag. Entrate/Residenziale Immobiliare 2004 SPA](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Avviso di liquidazione e rettifica di maggior valore di immobili - Allegazione degli atti di compravendita degli immobili presi a comparazione - Necessità - Mancata considerazione di elementi presenti nella

**precedente aggiudicazione di contratto ad evidenza pubblica (dismissioni immobiliari) -
Vizi di carenze di motivazione dell'avviso - Sussistono**

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7275/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Mazzi - Ag. Entrate/A.C.M. di Pinizzotto Francesco & C. SNC](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Cessione immobile - Valore determinato sulla base dei valori OMI - Allegazione delle quotazioni - Necessità - Esclusione - Presenza di ulteriori elementi probatori (sopralluogo) - Illegittimità dell'avviso di liquidazione - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7473/09/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Edilsiel Costruzioni SRL/Ag. Entrate](#)

Tributi erariali indiretti - Registro, ipotecaria e catastale - Cessione di immobili - Rideterminazione del valore sulla base dei valori OMI - Presenza di ulteriori elementi probatori (comparazione) - Mancata effettuazione di sopralluogo - Illegittimità dell'avviso di liquidazione - Non sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6554/09/14, depositata il 4/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Floriana Immobiliare SRL/Ag. Entrate](#)

Tributi erariali indiretti - Registro, ipotecaria e catastale - Pagamento dell'imposta da parte di uno dei contraenti - Cessazione della materia del contendere - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6536/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Ag. Entrate/Congr. Suore Apost. Cattoliche](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Determinazione in misura fissa spettante a enti ecclesiastici - Requisito soggettivo dell'agevolazione subordinato all'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS - Necessità - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7513/09/14, depositata l'11/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Nardis/Ag. Entrate](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Abitazione di lusso - Superficie computabile - Piano seminterrato - Esclusione solo se interamente occupato da cantine e autorimessa.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7196/1/14, depositata l'1/12/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Antonaglia](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Sopravvenuta mancanza pluralità di soci - Scioglimento società - Valore dell'azienda - Riferimento alla situazione patrimoniale - Legittimità

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3548/38/14, depositata il 28/5/2014 - Pres. Cappelli, Rel. De Santis - Atlante/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Notaio rogante - Responsabile d'imposta - Estraneità al rapporto tributario - Rimborso - Legittimità ad agire - Non sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3071/28/14, depositata il 13/5/2014 - Pres. Oddi, Rel. Fantini - D'Alessandro/Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Acquisto "prima casa" - Residenza - Mancato trasferimento - Agevolazioni - Decadenza - Avviso di liquidazione - Notifica - Termine triennale - Decorrenza - Dal termine concesso per il trasferimento.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 94/29/14, depositata il 15/1/2014 - Pres. Gargani, Rel. Zucchelli - Procesi/ Ag. Entrate D.P. 3 Roma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Atto contenente più procure conferite da vari mandanti ad unico mandatario - Acquisto con unico atto di più unità immobiliari - Negozio complesso - Tassazione - Disposizione più onerosa

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4018/28/14, depositata il 17/6/2014 - Pres. Oddi, Rel. Fantini - Benedetti/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Procedura esecutiva - Prezzo di acquisto - Valori OMI - Rilevano

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 2539/23/14, depositata il 17/2/2014 - Pres. Goldoni, Rel. Santacroce - Solar Green Energy srl/Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Ramo di azienda - Cessione - Immobile - Mutuo - Accollo - Costituisce prezzo di vendita e non passività.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6784/21/14, depositata il 13/11/14 - Pres. Favaro, Rel. La Terza - Rete Blu spa/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Notifica del PVC - Avviso di liquidazione - Termine di 60 gg. - Mancato rispetto - Ragioni di urgenza - Mancata evidenziazione - Illegittimità dell'avviso - Consegue
Finanziamenti - Scambio di corrispondenza - Obbligo di registrazione - Non sussiste.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2747/6/14, depositata il 6/5/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Russo - Ag. Entrate D.P. 1 Roma /TOTO costruzioni Generali S.p.A.](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Lodo arbitrale - Imposta di Registro in misura fissa - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4307/06/14, depositata 26/06/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Russo - Ricchiuto / Ag. Entrate D.P. 3 Roma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - termine accertamento Registro - superamento per la prima casa - Sussiste

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2877/10/14, depositata l'8/5/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - F.P.M. Partners s.r.l./ Ag. Entrate D.P. 3 Roma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Valore di un immobile - Valori desunti dalla banca dati OMI - Presunzioni semplici - Conferma.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1784/4/14, depositata il 21/3/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Parziale - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / SMIA spa](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Sentenza trasferimento proprietà non ancora passata in giudicato - Applicabilità dell'imposta - Esclusione.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4813/37/14, depositata il 22 luglio 2014 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Toti](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Immobile locato - Decadenza da agevolazioni prima casa - Esclusione

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3893/9/14, depositata il 10/4/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Tamberi](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Aliquota agevolata - Atto traslativo - Dichiarazione - Necessaria.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3897/9/14, depositata il 22/5/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Equitalia Sud spa c/ Palma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - iscrizione a ruolo - Termine di decadenza.

[Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3686/38/14, depositata il 5/3/2014 - Pres. Cappelli, Relatore Lunerti - Ferrone/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma](#)

Tributi erariali indiretti - Registro - Dichiarazione ricognitiva di debito - Atto privo di contenuto patrimoniale - Imposta fissa di Registro - Consegue.

TRIBUTI LOCALI - PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4883/9/14, depositata il 24/7/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Comune Roma/Ettore Sibilìa - Pubblicità ed Affissioni - SRL](#)

Tributi locali - Pubblicità - Avvisi liquidazione per canoni - Competenza giudice tributario - Sussiste - Prescrizione - Decennale.

[Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 47/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Brunetti - Comune di Roma /SPM srl.](#)

Tributi locali - Pubblicità - Appello che non indica i numeri delle cartelle - Sua genericità - Sussiste - Conseguenze.

TRIBUTI LOCALI TARSU - TIA

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 7001/29/14, depositata il 20/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Tozzi - Angelozzi/AMA spa.

Tributi locali - TARI - Accertamento superficie presunta - Vani catastali - Insufficienza - Superficie da domanda di condono - Rileva - Immobile inoccupato - Non debenza del tributo - Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2552/9/14, depositata il 10/4/2014, Pres. Patrizi, Rel. Mazzi - Comune di Cittaducale / Conforama Italia spa

Tributi locali - TARSU - Presupposti - Rifiuti speciali - Smaltimento non attivo - Pagamento - Esclusione

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 50/03/14, depositata il 3/1/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Antoniani - Vecchio /Comune di Roccasecaae Ag. riscossione Equitalia Sud SpA.

Tributi locali - TARSU - Delibera Giunta Comunale - Illegittimità per il 2010, per mancata copertura legislativa - Esclusione - Notifica della cartella a mezzo posta senza relata - Legittimità.

ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7364/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/ Impresa Costruzioni Attrezzature Generali - I.C.A.G. S.R.L.

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IVA, IRAP, altro - Mancato riconoscimento agevolazioni relative agli immobili storici ed artistici strumentali - Esclusione non giustificata dalla lettera dell'art 11, comma 2, L. 413/91 - Onere probatorio a carico dell'Ufficio accertatore - Sussiste

Per sostenere la pretesa manifestata nell'atto impositivo, l'Ente accertatore deve fornire ogni elemento di prova utile alla formazione del convincimento del giudice, specie se da questo richiesto con ordinanza, di fornire specifici documenti di prova.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7359/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Beni Stabili s.p.a.

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IRAP altro - Ripresa a tassazione costi non inerenti - Onere della prova a carico dell'Ufficio - Sussiste

In tema di deducibilità dei costi è onere del contribuente dimostrare documentalmente con elementi certi e precisi, il loro sostenimento e la loro inerenza. L'Ufficio, a sostegno della propria pretesa, deve validamente contestare tutte le circostanze e gli elementi addotti dal contribuente al fine di partecipare alla maturazione del convincimento dei giudici, anche in virtù del principio codificato nell'art. 115 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4343/2010 e 4454/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7368/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Delta Seconda 1972 s.r.l. / Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IRAP e altro - Immobili di interesse storico artistico detenuti in regime di impresa - Canoni di locazione - Concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.

I canoni di locazione di immobili riconosciuti di interesse storico artistico conseguiti nell'esercizio di attività di impresa concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo le norme che lo disciplinano. La regola di cui alla legge 413/91 art. 11 comma 2 trova applicazione nei confronti dei redditi fondiari.

Riferimenti normativi: L. 413/91, art. 11 comma 2 ; d.P.R. 917/86, art. 40.

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate 99/E del 2006.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 26343/2009 - S.C. Cass. Ord. 3334/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 6852/2/14, depositata il 14/11/2014 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori - Ag. Entrate D.P. I Roma /Borghese

Accertamento liquidazione controlli - Movimentazioni bancarie - Titolari di reddito di lavoro autonomo - Prelevamenti - Rettifica del reddito - Illegittimità.

Sanzioni per pagamento tributo non eseguito per colpa di terzi - Non sono dovute.

L'accertamento a titolare di reddito da lavoro autonomo fondato sui movimenti bancari è legittimo limitatamente a quelli in entrata atteso che la Corte Costituzionale con sentenza 228/14, ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 32 comma 1, n 2) secondo periodo del DPR 600/73 limitatamente alle parole "o compensi" ritenendo fondata la questione sollevata dalla CTR Lazio con l'ordinanza 27/29/2013. La presunzione disciplinata dall'art. 32, per il quale i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie sono posti a base degli accertamenti previsti dagli artt. 38 e seguenti del DPR 600/73, nella sua originaria formulazione interessava unicamente gli imprenditori: la legge 311/2004, inserendo anche "i compensi" ne aveva esteso l'ambito operativo ai lavoratori autonomi.

L'esimente di cui all'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 472/97 che esclude la punibilità del contribuente quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, opera limitatamente alle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e non per gli interessi né tantomeno per le imposte.

Riferimenti normativi: art. 32 D. Lgs. 600/73.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.le sent. 228/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5514/1/14, depositata il 12/09/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani - Ag. Entrate D.P. I Roma / Broggi

Accertamento con adesione - Sospensione termine di impugnazione

Il respingimento dell'istanza di accertamento con adesione non fa venir meno la sospensione del termine di impugnazione di novanta giorni.

Riferimenti normativi: art. 6, D. Lgs. 218/97.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6004/1/14, depositata l'8/10/2014 - Pres. Scola, Rel. Visciola - Ag. Entrate Viterbo / Guazzaroni

Accertamento liquidazione controlli - Studi di settore - Incongruenza reiterata e capacità di spesa contribuente - Motivazione - Sufficienza.

In materia di accertamento tramite studi di settore la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se basata sulla comparazione di dati economici in diversi anni, nel caso in specie l'Ufficio aveva rilevato l'incongruenza reiterata e l'esiguità del reddito reiterate nel tempo, che dipingono un quadro non puramente statistico, in aggiunta alla capacità di spesa del contribuente.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6321/21/14, depositata il 30/09/2014 - Pres. Favaro, Rel. Moscaroli - Durante /Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Accertamento liquidazione controlli - C/C bancario - Movimentazioni - Onere della prova - Inversione - Mancata giustificazione - Costituiscono reddito

È legittimo l'accertamento fondato sulle non giustificate movimentazioni bancarie di prelevamento e versamento.

Riferimenti normativi: artt. 32 e 38 DPR 600/73.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 13035/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7366/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia -Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Antoccia Mario socio della RE.MA. Edilizia

Accertamento liquidazione controlli - IVA, IRAP ed altro - Obblighi dell'amministrazione finanziaria - Ricostruzione della situazione reddituale complessiva - Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito - Sussistenza - Fondamento.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbero ad imposta, come reddito di impresa, il profitto lordo, anziché quello netto in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. N. 3995/2009.

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate 32/E del 2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7367/14/14; depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia -Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Baldacchino Alba

Accertamento liquidazione controlli - Registro, IRPEF ed altro - accertamento a seguito di denuncia da parte di terzi - Onere probatorio - A carico dell'Ufficio.

In caso di accertamento a seguito di denuncia da parte di terzi, l'ufficio deve fornire altri elementi univoci ed attendibili da cui determinare indiscutibilmente la ricostruzione dei redditi non dichiarati.

La pretesa fiscale deve essere fondata attraverso una serie di riscontri oggettivi o da presunzioni discendenti da fatti circostanziati, gravi, e concordanti stante che la prevalente dottrina attribuisce all'Ufficio l'onere probatorio.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7357/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Direzione Regionale Lazio Ufficio Contenzioso / CO.LA.RI. Consorzio Laziale Rifiuti

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IVA, IRAP ed altro - Consorzio di imprese - Costi delle consorziate - Imputazione al consorzio - Esclusione

Gli effetti economici e reddituali dell'attività del Consorzio si producono direttamente ed esclusivamente sulle Consorziate e tutti i costi e gli oneri che esse sopportano devono essere tenuti in conto nella ricostruzione del reddito imponibile loro proprio, senza poter essere dedotti dal Consorzio.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass 6822/83, 9509/97, 12698/07, 4443/2010, 54454/2010.

Prassi: RM n. 888/86 e 368/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7350/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Rel. Amodio -EDGE S.R.L. in liquidazione /Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IVA, IRAP - Spese di rappresentanza - Limite per la detraibilità - Arrotondamento del rapporto di cambio.

Nel periodo di transizione dalla Lira all'Euro differenze minime dovute ad arrotondamenti nella conversione tra il prezzo concordato in lire e il prezzo fatturato in Euro non possono rilevare ai fini del superamento del limite espresso in lire stabilito dall'art. 108 d.P.R. 917/86 pro tempore vigente per la detraibilità delle spese di rappresentanza

Riferimenti normativi d.P.R. 917/86, art. 74.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6732/10/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini - Martorelli Laura/Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Accertamento liquidazioni e controlli - IRPEF - Motivazione: prospetto delle variazioni esposte in comunicazione” - Validità - Sussiste.

Processo Tributario - Eccezione di decadenza sollevata solo in appello - Illegittimità.

La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis, comma secondo, lett. a), del D.P.R. n.600 del 1973, contenente quale motivazione il “prospetto delle variazioni esposte in comunicazione” è valida, poiché l'obbligo della motivazione è necessario soltanto quando la contestazione dell'erario si fonda su interpretazioni giuridiche o elaborazioni della documentazione allegata dal contribuente. (Cass. sez. 5, sentenza n. 9224 del 21 aprile 2011).

L'eccezione di decadenza dell'azione amministrativa per l'esercizio del potere impositivo, se non è stata sollevata nel ricorso introduttivo, non può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è da ritenersi eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio (Cass. sez. 5, sentenza n. 14028 del 27 giugno 2011; Cass. sez. 5, sentenza n. 8340 del 25 maggio 2012).

Riferimenti normativi: Art. 36-bis, comma secondo, lett. a) del D.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sent. n. 9224 del 21 aprile 2011; Cass. Sent. n. 14028 del 27 giugno 2011; Cass. Sent. n. 8340 del 25 maggio 2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6730/10/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini - Il Peperone Srl/Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Accertamento liquidazione e controlli - IVA, IRPEG, IRAP - Accertamento induttivo - Metodologia di accertamento utilizzata dall'ufficio per il settore ristorazione - Validità

Legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente corretta. Nel settore della ristorazione, per la ricostruzione induttiva dei ricavi non vi è un metodo specifico, ma varia di caso in caso e spetta al Fisco prima e al giudice tributario poi quello di cogliere i peculiari nessi inferenziali che siano adeguati alla singola fattispecie concreta.

Riferimenti normativi: Art. 62 sexies, comma 3 del D. L. - 331/93; Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11622 del 15 maggio 2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6587/1/14, depositata il 5/11/2014 - Pres.: Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Gema Arredamenti srl

Accertamento liquidazione controlli - Dichiarazione scartata dal sistema e non ritrasmessa - Determinazione induttiva dei ricavi - Legittimità

La dichiarazione scartata dal sistema e non ritrasmessa nei 5 giorni successivi allo scarto si considera omessa. Pertanto in tali casi è legittimo l'accertamento induttivo effettuato dall'ufficio fiscale ai sensi dell'art. 41, D.P.R. n. 600/1973 che consente a quest'ultimo di determinare il reddito della contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Riferimenti normativi: art. 41 DPR n.600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7319/09/2014, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Ungaro/Ag. Entrate

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento induttivo - Attività lavorativa svolta in modo occasionale e saltuario - Illegittimità degli avvisi - Sussiste.

Nel caso di un contribuente che svolga attività di meccanico in modo del tutto occasionale e saltuario (fatto, peraltro, dimostrato dall'attestazione di un consumo irrisorio di elettricità nello svolgimento dell'attività), non appare ragionevole un accertamento induttivo fondato sull'obsolescenza dei macchinari riscontrati nell'officina del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, Art. 39; d.P.R. 633/1972, Art. 55.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7310/2/2014, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - Ag. Entrate/Wakan SRL

Accertamento liquidazione controlli - Contabilità - Utilizzo di acronimi di difficile e dubbia comprensione - Registrazione di operazioni future - Inattendibilità - Sussiste.

Accertamento bancario - Giustificazione - Operazioni in uscita - Indicazione del beneficiario - Non sufficiente in caso di omessa prova sulla causalità delle operazioni - Operazioni in entrata - Antieconomicità dei considerevoli versamenti effettuati da "soci futuri" - Non sufficiente.

1. Nel caso in cui, in sede di accertamento, la contabilità risulti inattendibile, è legittima la ricostruzione induttiva del reddito del contribuente ex art. 39 del d.P.R. n. 600/1973.

In particolare, devono ritenersi inattendibili scritture contabili: i) che, in violazione del principio di chiarezza del bilancio, presentino rinvii ad acronimi e diciture abbreviate di difficile e dubbia comprensione, volti, come riconosciuto dal legale rappresentante della

società, ad indicare operazioni dubbie per natura e intestazione e ii) nelle quali figurino operazioni future (e.g. l'acquisto di azioni da parte di futuri soci), atteso che l'incertezza dell'esito delle stesse vanifica del tutto la valenza probatoria e la funzione di garanzia riconosciuta dalla legge alle scritture medesime.

2. Da una siffatta contabilità possono scaturire soltanto giustificazioni vaghe e generiche oltreché (nel caso delle operazioni in entrata) poco plausibili, e, dunque, non idonee ad inficiare le risultanze dell'accertamento fondato sulle presunzioni di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973. In particolare, con riferimento alle operazioni in uscita rilevate sul conto corrente bancario intestato alla società, l'omessa prova sulla causalità delle operazioni rende ingiustificato il versamento effettuato in favore del beneficiario, quand'anche indicato. Con riferimento alle operazioni in entrata, non si ritiene economicamente ragionevole il versamento di considerevoli somme da parte di soggetti terzi, qualificati come "soci futuri". Riferimenti normativi: Art.39, d.P.R. 600/1973; Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7129/09/14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore -Ag. Entrate/Edilmondavio SRL

Accertamento liquidazione controlli - Società immobiliare - Cessioni immobiliari effettuate quasi a costo di realizzo - Antieconomicità - Giustificazione - Periodo di crisi - Validità.

Finanziamenti soci "per cassa" - Reddito della società - Assenza di ulteriori riscontri probatori - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Consegue

Nel caso in cui il contribuente fornisca adeguata giustificazione della manifesta antieconomicità della gestione aziendale, deve ritenersi illegittimo l'accertamento induttivo fondato su detta antieconomicità. In particolare, in tema di antieconomicità di cessioni immobiliari, i dati della federazione degli agenti immobiliari non sono di per sé sufficienti e decisivi a legittimare l'avviso di accertamento. In tal caso, sono state ritenute convincenti le giustificazioni avanzate dalla contribuente sostanziantesi nella necessità di procurarsi una disponibilità finanziaria immediata in un periodo di crisi generale del settore edilizio.

Il finanziamento soci "per cassa", in assenza di ulteriori riscontri probatori forniti dall'Ufficio (come ad esempio, la verifica della provenienza del denaro attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi presentate dai soci), non può essere legittimamente considerato ricavo non contabilizzato.

Riferimenti normativi: Art. 39, d.P.R. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7278/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Mazzi - Ag. Entrate/Immobiliare Cogim SRL

Accertamento liquidazione controlli - Società di comodo - Superamento degli obiettivi di reddito minimi - Oggettive situazioni impeditive di ricavi - Sussistono

Nel caso di superamento degli obiettivi di reddito minimi previsti dall'art. 30 della legge n.724/94, una società non può essere fatta rientrare nell'ambito delle società non operative se la stessa dimostra l'esistenza di oggettive situazioni "che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi". Tale dimostrazione si è ritenuta sussistente nel caso di una società immobiliare che ha prodotto ampia documentazione di oggettive situazioni di impedimento dell'attività aziendale (come le vicende, anche giudiziarie, che hanno interessato i rapporti locativi intrapresi negli anni, i tentativi di locazione degli immobili posseduti, le difficoltà, dovute alle dimensioni degli immobili, di trovare conduttori interessati), in mancanza, peraltro, di alcun elemento per poter affermare che, nel caso di specie, la forma societaria sia stata impropriamente utilizzata per eludere le obbligazioni tributarie.

Riferimenti normativi: Art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7325/2/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - M.Buzzaccarini/Ag. Entrate

Accertamento liquidazione controlli - Mancanza di motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie - Illegittimità - Non sussiste - Prova contraria ai sensi dell'art. 32 - Liberalità elargita nell'ambito di un rapporto di coniugio - Assenza di documentazione formale - Ammissibilità

Deve ritenersi legittimo il recupero a tassazione di importi transitati sul conto bancario del contribuente che non ha fornito le giustificazioni richieste dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, anche nel caso in cui l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie non sia stata corredata dall'indicazione dei motivi sottostanti

Si ritiene una giustificazione valida, ai sensi del suddetto articolo 32, il fatto che alcuni degli importi transitati sul conto del contribuente siano da ricondursi ad elargizioni a scopo di liberalità tra i coniugi, pur non essendo stato assolto l'onere formale dell'atto pubblico.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14026/2012.

Riferimenti normativi: Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7277/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Mazzi - G.Tieni/Ag. Entrate

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento sintetico - Incremento patrimoniale dovuto all'acquisto di un immobile - Presunzione di maggior reddito - Prova contraria - Simulazione di una vendita immobiliare dissimulante una donazione in sede di separazione consensuale - Documentazione ritenuta idonea dal Giudice tributario in via incidentale - Ammissibilità.

In tema di accertamento sintetico, incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova che il verificarsi di un incremento patrimoniale non sia dimostrativo di una capacità contributiva diversa da quella risultante dalla dichiarazione.

A tal fine, costituisce prova una donazione immobiliare dissimulata sotto l'apparenza di una vendita, effettuata in un contesto di regolazione di rapporti patrimoniali prodromica ad una successiva separazione consensuale.

Può essere effettuato dal Giudice tributario un accertamento incidentale circa la natura simulata di un negozio in favore dell'Ufficio finanziario, né può ritenersi precluso al Giudice il medesimo accertamento incidentale quando esso operi a favore del contribuente, conducendo a dimostrare la non fondatezza della presunzione di maggior reddito invocata dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: Art. 38, comma 1, d.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1549/2007; CTR Lazio n. 4888/9/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7130/9/14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore -Ag. Entrate/Gentili

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento sintetico - Mancata considerazione della particolare situazione del contribuente - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste

Deve ritenersi illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio con il metodo c.d. deduttivo sintetico, qualora non abbia pienamente valutato la particolare situazione in cui versava il contribuente nell'anno di riferimento (in particolare, secondo la Commissione, nel caso di un contribuente che, nel periodo in contestazione, prestava assistenza ad un anziano familiare, coabitando con lo stesso, deve ritenersi verosimile che l'anziano si accollasse tutti gli oneri abitativi e che gli altri familiari elargissero al contribuente contributi economici al fine di coadiuvarlo nell'opera di assistenza familiare prestata).

Riferimenti normativi: Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7076/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Pieroni -Paralupi/Ag. Entrate

Accertamento liquidazione controlli - Prova contraria - Produzione documentale del contribuente - Circostanze di fatto certe e puntuali - Necessità

Pur determinando l'accertamento sintetico una presunzione legale relativa, che può essere superata da una prova contraria, quest'ultima non può ritenersi raggiunta dalla mera "allegazione" di qualsiasi circostanza di fatto che non valga puntualmente a ricomporre in modo ordinato la ragione della non imputazione degli incrementi patrimoniali contestati in via sintetica.

Riferimenti normativi: Art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6744/09/14, depositata il 12/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Gallucci -Ag. Entrate/Rizzardi Tempini

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento sintetico - Prova contraria - Idoneità della documentazione - Necessità

L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggiore reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia, l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame. Naturalmente la prova richiesta può far riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli.

Riferimenti normativi: Art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17664/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7488/02/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Liotta, Rel. Nispi Landi -De Cinti/Ag. Entrate

Accertamento liquidazione controlli - Imprenditore agricolo - Accertamento sintetico - Divieto - Esclusione - Limiti - Sussistono - Motivazione per acquisto beni strumentali all'esercizio dell'attività - Insufficiente.

La Corte Costituzionale ha affermato il principio che anche nei confronti di un imprenditore agricolo - il cui reddito, a fini fiscali, va calcolato esclusivamente sulla base del metodo

catastale - è ammesso un accertamento sintetico, nei limiti in cui la maggior capacità di spesa possa risultare associata alla percezione di un reddito diverso da quello agricolo, riconducibile ad attività ulteriori svolte dal contribuente e non denunciate.

Pur essendo ammesso nei limiti suddetti, l'accertamento sintetico non può basarsi, per espresso divieto contenuto nel D.M. 10 settembre 1992, sull'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo.

Riferimenti normativi: Art. 38 d.P.R. 600/1973; D.M. 10 settembre 1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 377/1995.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7511/09/14, depositata l'11/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Ag. Entrate/Tesys SPA

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento ante tempus - Termine di sessanta giorni dalla chiusura delle indagini - Ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 - Qualsiasi attività svolta dall'Amministrazione - Violazione - Nullità dell'atto - Conseguenze

In base all'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, è nullo l'avviso di accertamento emanato prima del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo; questa nullità trova applicazione anche nel caso in cui non sia stata svolta una vera e propria attività di verifica presso il contribuente conclusasi con la notifica di un PVC, ma sia stato effettuato un accesso finalizzato al mero reperimento di documenti fiscali e contabili. Un simile caso, come ribadito dalla Suprema Corte, non può ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione della citata disposizione, in quanto appare contrassegnato da una attività di verifica e di controllo effettuata mediante accesso nella sede dell'impresa.

Riferimenti normativi: Art. 12, comma 7, L. 212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8399/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7508/09/14, depositata l'11/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Scavone - Ag. Entrate/Rizzello.

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento basato sugli studi di settore - Antieconomicità della gestione aziendale - Legittimità - Sussiste

Qualora le contestazioni del contribuente non siano supportate da adeguate prove documentali tali da smentire la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, è legittimo l'accertamento basato

su gravi incongruenze tra gli esigui redditi dichiarati per più esercizi e quelli desumibili dagli studi di settore.

Di conseguenza, in presenza di un comportamento antieconomico non adeguatamente motivato sul piano razionale, è legittimo concludere che dietro ad esso si celi una condotta volta all'evasione fiscale.

Riferimenti normativi: Art. 15, D. L. 218/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 1821/2001, 20747/2006, 915/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7037/09/14, depositata il 21/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Ciano/Ag. Entrate.

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento basato sugli studi di settore - Contraddittorio - Necessità.

Gli studi di settore possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria ai fini di accertamento tributario a condizione che venga esperito il contraddittorio con il contribuente.

Riferimenti normativi: Art. 5, D. L. 218/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17229/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6284/10/14, depositata il 22/10/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli -Ag. Entrate/IF Mariano Stelliferi SPA

Accertamento liquidazione controlli - Anticipazioni su forniture - Abituale corresponsione - Simulazione contratto di mutuo - Tassazione dei presunti interessi - Incorporazione della società - Idoneità della prove - Esclusione.

Nell'erogazione in maniera continuativa di anticipazioni su forniture effettuate non può ravvisarsi ex se un'operazione di finanziamento in favore della società fornitrice riconducibile al contratto di mutuo, con conseguente assoggettamento dei presunti interessi alla disciplina tributaria di cui all'art. 45 del d.P.R. n. 917/1986. L'antieconomicità della gestione, in tal caso, non è esclusivamente interpretabile come un chiaro indizio della dissimulazione di un contratto di mutuo ed è inidonea a costituire il fondamento della pretesa erariale, in mancanza di ulteriori elementi di prova e, segnatamente, della restituzione delle somme. Né costituisce valida prova il fatto che la società fornitrice sia stata incorporata da parte della società controllante della ricorrente. Ciò in quanto l'operazione di incorporazione non può ex se essere ritenuta sospetta, essendo del tutto normali acquisizioni siffatte tra società che operano nello stesso settore o in settori collegati.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6535/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Rampini/Ag. Entrate

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento IVA - Compravendita di traffico telefonico - Interposizione fittizia dell'acquirente - Acquisizione documentazione identificativa del soggetto passivo che ha assolto l'imposta "monofase" - Necessità.

Nel settore delle telecomunicazioni secondo il cosiddetto sistema monofase, l'obbligo di rilasciare un documento in cui siano indicate, tra l'altro, la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta "monofase", sussiste in capo a chiunque effettua la cessione dei mezzi tecnici nei confronti di un soggetto passivo di imposta

Tanto considerato, in merito ad un'operazione di compravendita di traffico telefonico, non può ritenersi idonea a fondare la dimostrazione, neppure indiziaria, di un'interposizione fittizia dell'acquirente, l'attività istruttoria condotta dall'Agenzia che si basa su circostanze non aventi logico collegamento con la pretesa interposizione.

(Nel caso di specie, l'Agenzia ha omesso di acquisire nei confronti del soggetto esercente la vendita di traffico telefonico il documento in cui devono essere indicate, tra l'altro, la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta "monofase", volto ad assicurare la "tracciabilità" dei vari passaggi cui sono soggetti tali mezzi; la produzione di tale documento avrebbe consentito l'individuazione del soggetto con il quale il venditore ha realmente intrattenuto i rapporti negoziali di vendita del traffico telefonico oggetto della contestazione fiscale).

Riferimenti normativi : Art. 74, comma 1, lett. d), d.P.R. 633/1972.

Prassi: Circ. n. 25/E/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 6762/14/14, depositata il 12/11/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. I Roma/Lomazzo S.r.l.

Accertamento liquidazione controlli IRES, IRAP - Antieconomicità di una singola operazione dell'impresa - Vendita immobiliare infragruppo - Deve essere esaminata nel contesto complessivo.

Ai fini dell'accertamento, l'Amministrazione finanziaria non può fondare la rettifica unicamente sulla presunta antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente, basando la propria valutazione sul mero raffronto del costo di acquisto con il prezzo di rivendita di un bene dell'impresa, dovendo piuttosto ponderare la complessiva situazione aziendale e contrattuale e tener conto che una singola operazione che, isolatamente considerata potrebbe apparire antieconomica, potrebbe invece risultare pienamente conforme

ai canoni dell'economia se inquadrata alla luce della complessiva strategia imprenditoriale. Nel caso di specie, non è stata ritenuta indice di un comportamento fiscalmente scorretto una vendita immobiliare infragruppo realizzata non per finalità speculative, ossia per lucrare sulla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto, ma per ragioni di salvaguardia della solidità e della stabilità societaria.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio 396/14/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6492/20/14, depositata il 30/10/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Brunetti - Saccoccio/Ag. Entrate Viterbo

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Determinazione del reddito - Percentuali d'incasso - Determinazione - Iter logico non evidenziato - Illegittimità dell'atto - Conseguenze

È illegittimo l'accertamento formulato sulla base della ricostruzione induttiva dei redditi, ove non risulti evidente l'iter logico e la motivazione analitica posti a base di una elevata percentuale di ricarico.

Riferimenti normativi: DPR n.600/73, art. 39, comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 25200/08.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n.3793/10/14, depositata il 9/6/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Damia Paciarini/Ag. Entrate D.P. 1 Roma.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Reddito società e dei soci - Unitarietà accertamento - Socio accomandatario - Sussiste

In materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persone e delle associazioni e dei loro soci, comporta che la controversia instaurata non abbia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto impositivo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ove la decisione relativa all'avviso di accertamento nei confronti della società è divenuta definitiva, con conseguente impossibilità della trattazione unitaria delle posizioni, l'irrevocabilità della definizione del contenzioso in senso favorevole alla facoltà è rilevante per il socio per ovviare alla determinazione di un inammissibile contrasto di giudicati.

Riferimenti Normativi D.P.R. n. 600/73, art. 42, co. 2; art. 5 D.P.R. 917/86;

Riferimenti Giurispr. Sent. Cass. SS.UU. - n. 14815 del 4/6/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6099/29/14, depositata il 16/10/14 - Pres. Pannullo, Rel. Ciaramella - Silvestri/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma /Equitalia Sud spa

Accertamento liquidazione controlli - Contributi integrativi previdenziali e retta scolastica - Recupero a tassazione - Iscrizione a ruolo ex art. 36-ter d.P.R. 600/73 - Legittimità

È legittima la iscrizione a ruolo ex art. 36-ter DPR 600/73 per il disconoscimento dei contributi integrativi previdenziali versati alla Cassa di previdenza del proprio ordine professionale in quanto oggetto di rivalsa in fattura ai clienti e della retta scolastica per la parte eccedente quanto deducibile degli importi corrisposti per le iscrizioni alle scuole pubbliche.

Riferimenti normativi: art. 11 legge n. 21/86; art. 36-ter DPR 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5787/9/14, depositata il 29/9/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi - Pyramid SRL/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Indagini finanziarie - Prerogative amministrative e processuali - Sussistono

Il collegio, in riferimento al metodo di accertamento presuntivo di cui all'articolo 32, comma 1, n.2 del DPR n. 600/73 e 51 del DPR n.633/72, ha statuito, con ripetute decisioni (5786,5789), che le indagini finanziarie, in quanto tendenti, al pari di qualsiasi metodologia di accertamento, a ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale in ossequio ai dettami costituzionali, necessitano del ricorso al contraddittorio preventivo con il contribuente e dell'applicazione del principio di non contestazione, come dall'orientamento dei giudici di legittimità, in quanto le giustificazioni del contribuente, ove non contestate in giudizio, possono essere poste a fondamento della decisione, ai sensi dell' art. 115 del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi Art.32 DPR n.600/73 e 51 del DPR n. 633/72.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5423/14/14, depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Calatrini/Ag. Entrate D.P. 2 Roma.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Accertamento studi di settore con contraddittorio - Natura - Mancato riscontro di fatto da parte dell'ufficio sulle giustificazioni addotte dal contribuente - Illegittimità - Sussiste.

Nelle procedure di accertamento standardizzato, gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è però determinata ex

lege, ma nasce dal necessario contraddittorio preventivo con il contribuente. Nel caso di specie, lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli determinati con l'applicazione degli studi di settore non è stato ritenuto sufficiente a legittimare l'accertamento di tipo presuntivo, non avendo l'Ufficio fornito in merito alla ricostruzione induttiva del reddito ulteriori riscontri di fatto riferibili al singolo caso concreto, mentre il contribuente, in sede di contraddittorio, aveva invece giustificato lo scostamento alla luce dell'evoluzione della propria attività di impresa ed allo stato di malattia che ne aveva reso saltuario l'andamento negli anni accertati.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5372/14/14, depositata il 1°/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Lombardi.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Accertamento definitivo di società a ristretta base partecipativa - Mancata conoscenza eccepita dal socio di tale accertamento - Presunzione di distribuzione utili extracontabili al socio - Sussiste.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di fornire prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società o da essa reinvestiti. Nel caso di specie, è stato ritenuto legittimo l'accertamento del maggior reddito del socio, quale effetto dell'accertamento operato nei confronti della società, non avendo costui fornito alcuna prova in tal senso, essendosi limitato a del tutto generiche contestazioni e ad eccepire la circostanza, ritenuta ininfluyente dalla Commissione, che l'accertamento della società, divenuto peraltro definitivo per mancata impugnazione, non era stato portato a sua conoscenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5677/14/14, depositata il 23/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Leoni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma/Jolly Bar Due S.a.s.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Plusvalenza da cessione di azienda - Presunzione di corrispondenza con il valore definito per adesione s quello dell'imposta di Registro - Assenza di prova contraria - Legittimità - Sussiste.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza da cessione di azienda, sulla base del valore resosi definitivo ai fini dell'applicazione dell'imposta di Registro, essendo onere del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo

incassato con il valore consolidatosi ai fini dell'imposizione indiretta sui trasferimenti. Nel caso di specie, è stato ritenuto legittimo l'accertamento della maggiore plusvalenza imponibile a fronte del consolidamento del valore dell'azienda in ordine all'applicazione dell'imposta di Registro, per effetto dell'adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata di cui all'art. 11 della L. n. 289/2002, ed a fronte della totale assenza da parte di costui di qualsivoglia prova contraria alla predetta presunzione.

Riferimenti normativi: L. n.289/2002, art. 11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n.1144/9/14, depositata il 25/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore - Mancinelli/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF, IVA, IRAP - Impresa familiare - Maggiore reddito accertato - Divisione pro quota con gli altri familiari partecipanti agli utili - Esclusione.

L'imputazione proporzionale del reddito dell'impresa familiare ai collaboratori va effettuata sulla base del reddito dichiarato dall'imprenditore e non in forza del maggior reddito accertato; il maggior reddito va quindi attribuito in via esclusiva al titolare dell'impresa e non pro quota agli altri familiari partecipanti agli utili.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2849/38/14, depositata l'8/5/2014 - Pres. Cappelli, Rel. Auriemma - Fingest87srl/Ag. Entrate D.P. 2 Roma.

Accertamento liquidazione controlli - Invito al contraddittorio - Mancata partecipazione - Questionario - Mancata compilazione - Inerzia del contribuente - Studi di settore - Sufficienza.

È legittimo l'accertamento fondato unicamente sugli studi di settore ove il contribuente, rimasto inerte, non abbia accettato l'invito al contraddittorio, non abbia risposto al questionario e non abbia fornito elementi per contrastare gli scostamenti rilevati.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3758/10/14, depositata il 06/06/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/DTP IMPIANTI s.r.l.

Accertamento liquidazione controlli - Controlli automatizzati - Invio di comunicazione di irregolarità - Distinguo

In merito alla procedura dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73, a giudizio del collegio, l'iscrizione a ruolo delle imposte dichiarate dal contribuente, ma non versate, è automatica e diretta e non richiede una previa comunicazione al contribuente. Difatti, l'articolo in esame, prevede

quest'ultima quando dall'esito della liquidazione "emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero emerge un'imposta o una maggiore imposta".

Parimenti, richiamando i giudici di legittimità, viene ricordato l'art. 6, co. 5, L. n. 212/2000 che sulla soggetta materia prevede che l'invito è prescritto solo "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

Riferimenti Normativi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. 600/73;

Riferimenti Giurispr. Sent. Cass. n. 22197/2008 - 5318/2012 - 3358/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3790/6/14, depositata il 9/6/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda - Dolci Mario/Ag..Entrate Viterbo

Accertamento liquidazione controlli - IRES, Redditometro - Disinvestimenti azionari - Prova - Necessità del possesso e durata nel periodo di riferimento di redditi fuori del dichiarato - Sussiste

In materia di redditometro il collegio, sulla base delle pronunce dei giudici di legittimità circa la valenza dell'articolo 38 del DPR n. 600/73, ha respinto l'appello del contribuente per non aver quest'ultimo fornito la prova dell'esistenza e dell'ammontare della disponibilità nel periodo di contestazione dei redditi risultanti da disinvestimenti azionari né fornito, documentalmente, la prova della durata del possesso dei suddetti redditi; prova anche questa necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico.

Riferimenti normativo art. 38 del d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziale Sent n. 89/95 del 16/04/2014 e n. 6813/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2759/6/14, depositata il 7/5/2014 - Pres. Lauro, Rel. Taglienti - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Digital srl.

Accertamento liquidazione controlli - IRES - Studio di settore - Indizio di inattendibilità della dichiarazione - Verifica da parte del giudice - Legittimità.

In sede di accertamento di un maggior reddito sulla base degli studi di settore, il collegio, confermando la posizione espressa dal giudice di primo grado, ha statuito che lo studio di settore non può costituire da solo il presupposto per un accertamento, ma un presupposto per un confronto con il contribuente, - configurandosi come un serio indizio di inattendibilità della dichiarazione effettuata da quest'ultimo - , confronto essenziale per poter supportare le risultanze dello studio di settore e valutare le particolarità di ogni singolo caso. Nel caso in esame del collegio, infatti, l'ufficio non ha valutato la specificità della società contribuente

che era inserita in un gruppo e che aveva come unico cliente la capogruppo, circostanza facilmente verificabile poiché una dichiarazione inferiore a quanto realmente percepito come reddito imponibile sarebbe stata fiscalmente compensata dai minori costi detraibili della capogruppo.

Riferimenti Normativi art. 10 L. n. 146/93 e art. 62 sexies del D. L. 331/93.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 626/14/2014, depositata il 4/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Sviluppo 43 srl.

Accertamento liquidazione controlli IVA - Compravendita con clausola di rendimento minimo garantito - Detraibilità - Legittimità.

La compravendita con clausola di rendimento minimo garantito ha una funzione concreta ed economicamente apprezzabile, economicamente vantaggiosa permettendo alla società di ottenere un'ingente liquidità altrimenti non ottenibile e, quindi, meritevole di tutela, per cui è legittima la detrazione IVA.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art.84.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1250/4/14, depositata il 27/2/2014 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Multiformis srl in liq.

Accertamento liquidazione controlli - IRES, IRAP, IVA - Caso di difetto di motivazione.

È del tutto generico il riferimento a “valori che scaturiscono da rilevamenti su attività analoghe che operano nella stessa zona” ed ancora più difficilmente comprensibile appare l'affidabilità dell'utilizzo di “sistemi di carattere statistico - matematico di rilevazione delle realtà aziendali” per legittimare l'accertamento di maggiori ricavi aziendali.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n.218/4/2014, depositata il 22/1/2014 - Pres. Liotta, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Fidani.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Accertamento sintetico - Prova liberatoria - Disponibilità finanziarie utilizzate per le spese sostenute - Esclusione - Esistenza disponibilità finanziarie - Sufficienza.

La prova liberatoria per contrastare l'accertamento sintetico è la dimostrazione dell'esistenza di disponibilità finanziarie e non l'ulteriore dimostrazione (probatio diabolica) che proprio quelle disponibilità finanziarie siano state utilizzate per sostenere le spese poste a fondamento dell'accertamento.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n.1149/9/14, depositata il 25/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Mazzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Gruppo Sea srl.

Accertamento liquidazione controlli - IVA, IRAP - Venditore al dettaglio - Operazioni inesistenti - Criteri di valutazione.

Un soggetto economico che svolge attività al dettaglio non può essere considerato garante del rispetto da parte dei propri fornitori delle obbligazioni tributarie che gravano su di essi.

L'IVA versata sarà comunque detraibile quando il contribuente sia in grado di provare non solo che l'operazione è stata effettivamente svolta ed il corrispettivo integralmente pagato, ma anche che non sussistevano elementi concreti di sospetto che avrebbero dovuto imporre di astenersi dal porre in essere l'operazione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1002/14/14, depositata il 19/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tarantino - Ag. Entrate D.P. 3 Roma/A.S.Meeting sporting club.

Processo tributario - Mancata integrazione del contraddittorio in primo grado tra società di persone e soci - Appello - Superamento nullità con riunione appelli dell'ufficio - Legittimità.

Accertamento liquidazione controlli - IVA, IRAP - Società sportiva - Rilievi riscontrati che non scalfiscono la natura di ente associativo.

L'unitarietà dell'accertamento per le società di persone e soci è unitario, sussistendo un litisconsorzio necessario tra questi, con la conseguente necessità di contraddittorio.

Se tale contraddittorio non è stato svolto in primo grado è sufficiente la riunione dei due appelli dell'ufficio senza necessità di dichiarare la nullità dei giudizi di primo grado.

La presunta distribuzione di utili (gettoni di presenza agli amministratori), la mancata tenuta del libro soci (disponibilità in formato elettronico), l'ipotizzata mancata partecipazione dei soci alla vita sociale (convocazione assemblee avveniva con avvisi in bacheca), l'omessa indicazione del termine "dilettantistica" nella ragione sociale (elemento meramente formale), contratti per la gestione del bar e affitto di strutture sportive (irrilevanza), non scalfiscono il riconoscimento della natura di ente associativo non commerciale della società sportiva.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n .63/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. I Roma/Delaville srl.

Accertamento liquidazione controlli - IRAP - Costi riconducibili all'attività svolta - Requisiti dell'inerenza - Sussistono - Prova contraria - Deve essere fornita dall'ufficio.

Se il contribuente dimostra che i costi contestati dal fisco sono astrattamente riconducibili all'attività svolta, null'altro questi sarà tenuto a dimostrare al fine di comprovare il nesso di inerenza, gravando, invece, sull'ufficio l'onere di allegare elementi probatori che dimostrino l'inesistenza di tale requisito.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10257/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 67/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. Viterbo/Delli Campi.

Accertamento liquidazione controlli - IRAP - Attività frazione comunale - Flusso clientela discontinua - Presunzione studi di settore - Esclusione.

Lo scostamento dagli studi di settore è possibile, rendendo inattendibili e inapplicabili queste presunzioni, quando l'attività accertata si trova in una piccola frazione comunale che risente dei flussi di clientela discontinua.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2368/2013.

Comm. trib. prov. Frosinone, sez.II - Sentenza n. 525/02/14, depositata il 7.4.2014 -Pres. Baldassarra, Rel. Lentini - Grossi/Ag. Entrate Frosinone.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Accertamenti bancari - Violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione - Non sussiste - Inversione dell'onere della prova - Legittimità - Prove - Devono essere specifiche, concrete, rigorose e relative ad ogni singolo movimento bancario - Omessa considerazione di maggiore quota di costi deducibili in relazione ai maggiori ricavi accertati - Illegittimità

L'art. 32 del DPR 600/1973 non è lesivo del principio di capacità contributiva ed è conforme al dettato costituzionale, in quanto non preclude la deduzione dei costi, ancorché in nero (C.Cost. n.225/2005).

La determinazione del reddito presuppone l'imprescindibile esistenza di un costo a cui corrisponde l'investimento che ha generato il ricavo, atteso che diversamente opinando siffatta determinazione si rivelerebbe confligente con il principio di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Nessun costo può essere riconosciuto se il contribuente non dimostri il costo e la sua inerenza a finalità imprenditoriali

È necessario, quindi, ricostruire con attenzione il regime di deducibilità dei costi e delle spese correlabili ai ricavi e ai compensi non dichiarati risultanti dall'indagine bancarie.

Riferimenti normativi: Costituzione, artt. 3, 53 e 97; DPR 600/1973 art. 32.

Prassi: circolare n.12/2006 dell'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale, sentenza n. 225 del 2005; Cass. n. 767/2011; CTP. Frosinone n.95/02/2014.

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. IV - Sentenza n. 504/04/14, depositata il 2/4/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Settimi - Corsi /Ag. Dogane Frosinone.

Accertamento liquidazione controlli - Imposta unica sulle scommesse sportive ex art. 1 del D. Lgs. n.504/1998 - Presupposti impositivi.

La disposizione di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 504 del 1998 individua il soggetto passivo dell'imposta unica in colui che gestisce concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere e la norma interpretativa di cui alla legge n. 220/2010 ('art. 1, comma 66, lettera b), chiarisce che la gestione potrà essere per conto proprio o di terzi e così facendo identifica il soggetto passivo in colui che gestisce, indipendentemente dall'interesse realizzato.

Affermata la natura interpretativa della norma citata e la sua efficacia ex tunc, il Collegio ritiene che il ricorso sia da respingere perché l'attività svolta dal ricorrente, così come descritta, perfeziona comunque il presupposto applicativo del tributo in quanto anche l'attività di raccolta del gioco, attraverso cui si esplica la funzione di ricevitoria, rientra nel presupposto impositivo ed è assimilabile alla gestione per conto terzi mentre restano prive di rilievo le questioni sollevate dal ricorrente sulla mancanza di un potere di ingerenza nella determinazione delle condizioni della scommessa sia l'estraneità al contratto che avrebbe come parti lo scommettitore e la società estera per conto della quale si agisce.

Riferimenti normativi: D. Lgs. n.504/1998, art. 1 e 3; legge n. 220/2010, art. 1, comma 66, lettera b).

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 234/2007 e n. 162/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, Sentenza n. 5083/1/14, depositata il 4/8/2014 - Pres.: Scola, Rel. Tozzi - Equitalia Sud spa / Tomasselli

Accertamento liquidazione controlli - Atti impositivi a persona giuridica cancellata da Registro imprese - Inefficacia dell'atto - Sussiste

La cancellazione dal Registro delle imprese produce effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile anche in presenza di debiti insoddisfatti o rapporti non definiti. È inefficace l'atto impositivo notificato a persona giuridica cancellata dal Registro delle imprese e inammissibile l'appello proposto per conto della società cancellata in quanto incardinato in nome di un soggetto non più esistente.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5519/1/14, depositata il 12/9/2014 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli -Ag. Entrate D.P. 1 Roma / D.D.F. srl

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione dell'imposta assolta - Onere della prova a carico del contribuente della propria ignoranza incolpevole - Sussiste

Nel caso delle cosiddette frodi carousel, il diritto alla detrazione dell'imposta versata in rivalsa non può essere negato sulla base di una apodittica non accettazione da parte dell'ufficio della documentazione del contribuente, essendo l'ufficio tenuto a indicare gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione. Qualora l'ufficio abbia adempiuto a tale onere probatorio, il committente/cessionario al quale sia stata contestata la detrazione dell'IVA, ha l'onere di provare che non sapeva e non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta.

Riferimenti normativi: art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1378/14/14, depositata il 5/3/2014 - Pres.: Amodio, Rel. Pennacchia -Ag. Territorio Roma / Poncetta

Accertamento liquidazione controlli - Rendita catastale - Procedura DOCFA - Motivazione - Agenzia del Territorio Roma c/ Poncetta

In ipotesi di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo emesso a rettifica dei dati indicati dal contribuente deve ritenersi assolto allorché vengano indicati i dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del Territorio e la classe conseguentemente attribuita all'immobile.

Riferimenti normativi: art. 7 D. Lgs. 212/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1370/14/14, depositata il 5/3/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Cars Elite

Accertamento liquidazione controlli - Operazioni soggettivamente inesistenti - Costi indeducibili - Onere della prova.

In ipotesi di contestazione di utilizzo di fatture inesistenti, l'onere di fornire la prova contraria incombe sul contribuente ed tal fine non è sufficiente invocare la regolarità delle annotazioni contabili, nonché i mezzi di pagamento utilizzati.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1995/14/14, depositata il 28/3/2014 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio - Ag. Entrate D.P 2 Roma / Tassone

Accertamento liquidazione controlli - Avviso di accertamento - Mancata sottoscrizione atto impositivo - Nullità - Sussiste.

Dato il disposto normativo dell'art. 42 del DPR 600/1972, la mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento determina la sua nullità, senza che sia consentito effettuare alcuna indagine circa la provenienza del documento.

Riferimenti normativi: art. 42 D. Lgs. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3329/4/14, depositata 19/5/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Galva spa

Accertamento liquidazione controlli - Statuto dei diritti del contribuente - Verifiche fiscali superiori a 30 giorni - Nullità dell'accertamento o inutilizzabilità delle prove raccolte - Non sussiste

Alla verifica fiscale protratta per più di 30 giorni (art. 12 comma, Legge n. 212/2000), intesi comunque come giorni di effettiva presenza presso il soggetto interessato, non consegue la nullità dell'accertamento in quanto lo Statuto del Contribuente non ricollega, a tale violazione, né l'inutilizzabilità delle prove raccolte, né la nullità degli accertamenti compiuti.

Riferimenti Normativi: Art. 12, comma 5, Legge n. 212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 23595/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII, Sentenza n. 1227/37/14, depositata il 27/2/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Valentini - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Mac Port Machine Operatrici Portuali srl.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Autotutela della P.A. - Annullamento di un precedente atto - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria emetta un avviso di accertamento sostitutivo di un previgente avviso emesso prima dei 60 giorni dalla elevazione del PVC (su cui si è già pronunciata la commissione tributaria), il consolidato orientamento della Cassazione permette all'Amministrazione di rinnovare l'emissione dell'avviso di accertamento ritenuto viziato, sostituendolo con atto di identico contenuto, a condizione che non si siano verificate prescrizioni o decadenze del potere impositivo.

Riferimenti normativi: D. L. 564/94, art. 2-*quater*.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10376/13 .

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, Sentenza n. 82/1/14, depositata 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate Viterbo / Porciani

Accertamento liquidazione controlli - Indagini bancarie - Autorizzazione - Obbligo esibizione al destinatario delle indagini - Esclusione.

La mancata esibizione all'interessato dell'autorizzazione disposta dall'Autorità giudiziaria ad effettuare indagini bancarie nei suoi confronti non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione in questione e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.

Riferimenti normativi: art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973; art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV, Sentenza n. 5232/14/14, depositata il 20/8/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Di Rienzo

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Reddito dei fabbricati - Locazione - Spese per lavori di straordinaria manutenzione a carico del conduttore - Natura corresponsione del canone di locazione

L'obbligo, a carico del conduttore di un immobile, di sostenimento delle spese per lavori di manutenzione straordinaria costituisce prestazione avente carattere di corrispettivo del contratto di locazione, tale da determinare un incremento del valore e/o della vita utile del fabbricato e, quindi, del relativo reddito.

le spese per i lavori di ristrutturazione rappresentano un succedaneo che integra il canone di locazione.

Riferimenti Normativi: Art. 37, co.4bis, D.P.R. n. 917/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 2862/37/14, depositata l'8/4/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Ferrante - Ag. Entrate D.P. I Roma / Ameropa srl

Accertamento liquidazione controlli - Società in liquidazione - perdite pregresse - Mancato riconoscimento - Condizioni

Le perdite fiscali maturate in esercizi in cui la Società è posta in liquidazione volontaria non possono essere legittimamente riconosciute negli esercizi di normale svolgimento dell'attività economica da parte della stessa a seguito del venir meno dello stato di liquidazione. Ciò in quanto il mancato svolgimento, nella fase di liquidazione, di alcuna operazione riconducibile ad un'attività economica, in assenza di struttura, dipendente e possesso di immobili, ma in presenza di soli crediti e debiti non espressione del prosieguo della precedente attività, fanno ritenere essersi verificato un mutamento nell'attività di fatto svolta nell'anno di utilizzo della perdita rispetto a quello di relativa maturazione.

Riferimenti normativi: art. 84, co. 3 DPR 917/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 250/4/14, depositata il 22/1/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Moscaroli - Ag. Dogane Roma / Onda srl

Accertamento liquidazione controlli - PVC dal sistema informatico - Applicazione termine ex L. n. 212 - Esclusione.

Il rispetto del termine di sessanta giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, previsto dall'art. 12, settimo comma, della Legge n. 212 del 2000, non riguarda tutti i processi verbali di constatazione, ma solo a quelli che fanno seguito a verifiche fiscali presso il contribuente, al termine del quale viene redatto il relativo processo verbale. Nel caso di PVC emesso "per tabulas" sulla base di dati ricavati direttamente dal sistema informatico dal quale emerge un tardivo versamento di imposta, non essendoci un'attività ispettiva diretta né un accesso ai locali del contribuente, si è totalmente fuori dall'ambito di cui al citato articolo 12.

Riferimenti normativi dall'art. 12, settimo comma, della Legge n. 212 del 2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4673/37/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / De Luca

Accertamento liquidazione controlli - Studi di settore - Condizioni di salute del contribuente - Rilevanza - Sussiste.

Le condizioni di salute personali e familiari dell'imprenditore che siano tali da influire sull'attività d'impresa, condizionandone in senso negativo i risultati economici, debbono essere tenute in conto quali correttivi delle medie risultanti dagli studi di settore

Riferimenti Normativi: Art. 38, comma 5, D.P.R.N. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sent. n. 17534/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 545/1/14, depositata il 31/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate Direzione Regionale Lazio / Porta di Roma srl

Accertamento liquidazione controlli - Abuso del diritto - Principio generale antielusivo - Obbligo di chiedere al contribuente chiarimenti - Sussiste a pena di nullità

L'ordinamento tributario è ispirato all'esigenza di contrastare il c.d. abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come lo strumento essenziale, finalizzato a garantire la piena applicazione del sistema comunitario di imposta. In materia tributaria, invero, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Gli accertamenti in questione, motivati come elusivi, devono essere dichiarati nulli per violazione delle norme procedurali previste dai commi 4 e 5 dello stesso art. 37-*bis* non avendo l'Ufficio, versandosi in ipotesi di abuso del diritto, adempiuto all'obbligo di richiedere al contribuente, a pena di nullità, i chiarimenti circa i comportamenti sotto esame in chiave elusiva, cui il contribuente deve fornire risposta entro 60 giorni dalla richiesta e dei quali deve darsi conto nella motivazione dell'accertamento.

Riferimenti normativi: art.37-*bis*, c.4 e5, d.P.R. n. 600 del 1973; art.116 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25537/2011,21782/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4809 /37/14, depositata il 22/7/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Savo Amodio - Ag. Entrate Rieti / Principi

Accertamento liquidazione controlli - Mancato rispetto del termine ex art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212 - Difetto di motivazione sulle ragioni d'urgenza - Nullità dell'avviso - Sussiste.

Nel procedimento impositivo tributario trovano applicazione gli articoli 3 e 21-septies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in ordine alla necessità, per i casi di emanazione d'urgenza degli atti di qualsivoglia natura e, quindi, anche di quelli fiscali, di una specifica motivazione in ordine all'improcrastinabilità dell'esercizio di tale potere. È da considerarsi nullo, pertanto, in assenza di una specifica e congrua motivazione in ordine all'urgenza di provvedere, l'avviso di accertamento posto in essere prima del termine di 60 giorni dal rilascio all'interessato della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di accertamento.

Riferimenti Normativi: Art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n.212.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4811/37/14, depositata il 22/7/2014 - Pres.- Rel. Zaccardi - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Mastracci

Accertamento liquidazione controlli - Notifica ex art. 140 c.p.c. - Adempimenti a carico dell'Ufficio.

La notifica ex art. 140 del c.p.c. deve avvenire mediante un procedimento che prevede tre diversi adempimenti: a) il deposito dell'atto nella casa comunale; b) l'affissione dell'avviso del deposito in busta sigillata e chiusa alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del contribuente; c) la notizia del deposito con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti adempimenti devono essere svolti, a pena di decadenza, entro la scadenza del termine per l'accertamento.

Riferimenti Normativi: Art. 140 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3741/9/14, depositata il 29/5/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi - Ag. Entrate Viterbo / Gallo

Accertamento liquidazione controlli - Studi di settore - Contraddittorio endoprocedimentale - Limitazione della difesa - Esclusione - Ripartizione onere probatorio - scostamento ricavi - Elementi probatori - Grave incongruenza dello scostamento - Ammissibilità.

In tema di studi di settore l'onere l'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento mentre al contribuente spetta la prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei

soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce.

L'esito del contraddittorio endoprocedimentale non condiziona, tuttavia, l'impugnabilità dell'accertamento innanzi al giudice tributario, al quale il contribuente potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo.

Lo scostamento non deve essere "qualsiasi", ma testimoniare una "grave incongruenza" tale da legittimare l'avvio di una procedura di accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato.

Riferimenti normativi: art. 62-bis, D. L. n. 331 del 1993, art. 10, L. n. 146/1998.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4583/1/14, depositata il 9/7/2014 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Marzovillo

Accertamento liquidazione controlli - Raddoppio termini - Onere di allegazione in giudizio di copia di denuncia penale - Sussiste

Il Giudice tributario è tenuto a verificare l'allegazione in giudizio della copia della denuncia penale da cui scaturisce il raddoppio dei termini di accertamento, in quanto prova concreta di tale diritto.

Riferimenti Normativi: art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 79/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Conti

Accertamento liquidazione controlli - Registro - Revoca delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Disciplina dell'art. 11 della legge n. 289 del 2002 - Sospensione e proroga - Applicazione - Legittimità

In tema di perdita del beneficio fiscale concesso per la prima casa ai fini dell'imposta di Registro, il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta dovuta resta soggetto alla sospensione prevista dall'art. 11, comma 10, l. n. 289 del 2002 in materia di definizione agevolata degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di Registro ed è, quindi, prorogato di due anni.

Riferimenti normativi: art. 11, ln. 289 del 2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1916/1/14, depositata il 27/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Fintecna

Accertamento liquidazione controlli - Registro - Compravendita - Immobili simili - Accertamento - Motivazione - Requisiti - Criterio astratto di valutazione - Indicazione - Necessità - Base imponibile - Stima UTE - Sufficienza - Limiti

Non può essere dichiarato nullo un accertamento di maggior valore che, comunque, contenga una motivazione riconducibile ai criteri di valutazione indicati dalla legge (art. 48 DPR 634/72) e che si individuano in relazione alla natura, consistenza e ubicazione del bene, nonché in relazione a recenti trasferimenti di beni simili e ai prezzi medi applicati nella zona per immobili con analoghe caratteristiche.

Tale motivazione è idonea a indicare l'iter logico - giuridico seguito dall'Ufficio e pone in contribuente nella condizione di poter controllare tali dati ed eventualmente contestarli.

Ciò posto, gli immobili compravenduti sono solo catastalmente riconducibili ad abitazione, ma in realtà completamente da ricreare, in quanto inseriti in un complesso dismesso. In considerazione di tali specificità, le stime UTE, riferimento di valutazione quasi esclusivo, sono in tale fattispecie inadeguate quale metodo accertativo.

Riferimenti normativi: artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2476/2/14, depositata il 12/4/14 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Tosca sas/Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Accertamento liquidazione controlli - Ingiustificata movimentazione di danaro - Presunzione ex art. 39 co. 1 lett. d) DPR 600/73 - Insufficienza - Accertamento - Illegittimità - Conseguenze

Non costituisce valida presunzione ex art. 39 co 1, lett. d) DPR 600/73 per giustificare l'accertamento il prelievo al 31 dicembre a titolo di anticipo in c/soci, ancorché consistente, da parte dei soci di una società in accomandita semplice in presenza di scritture contabili formalmente corrette e non essendo stata rinvenuta in sede di verifica alcuna quantità di merce acquisita senza fattura né alcuna documentazione che potesse attestare una supposta operazione di rivendita.

Riferimenti normativi: DPR n. 600 Art.39, co. 1 lett. D).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1611/37/14, depositata il 17/3/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Amodio - Maola/ Ag. Entrate D.P. 3 Roma

Accertamento liquidazione controlli - Società a responsabilità limitata - Ristretta base societaria - Utili extra bilancio - Presunzione di distribuzione - Legittimità - Litisconsorzio - Non sussiste

La ristretta base societaria di una srl, in ordine alla quale, non trattandosi di società di persone, non è invocabile il litisconsorzio necessario, legittima la presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio ai soci. Nel caso in esame per l'esercizio interessato dal contenzioso si era definito il reddito della società con sentenza passata in giudicato.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2041/38/14, depositata il 1°/4/2014 - Pres. Cappelli - Rel. De Santi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Bernabei

Agevolazioni ed esenzioni - Convenzione di Vienna - Salario - Cittadino italiano dipendente da missione straniera presso Stato non italiano (Santa Sede) - Esenzione - Non compete.

Non può trovare applicazione l'art. 37, comma 3, della Convenzione di Vienna che dispone l'esenzione dalle imposte sui salari percepiti dai dipendenti in servizio presso una missione diplomatica che non siano però cittadini dello Stato accreditatario nel caso in cui, come quello esaminato, il percettore sia invece cittadino italiano residente in Italia dipendente dall'ambasciata giapponese presso la Santa Sede.

Riferimenti normativi: art. 37, comma 3, della Convenzione di Vienna.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3054/37/14, depositata il 13/5/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate D.P. 1 Roma /Parcoop srl

Agevolazioni ed esenzioni - Cessione di box - Beneficio "prima casa" - Dichiarazione mendace resa dagli acquirenti - Responsabilità della società venditrice - Non sussiste.

Non sussiste responsabilità della società venditrice, ove l'Agenzia delle Entrate disconosca la spettanza dell'agevolazione "prima casa", nel caso in cui in sede di atto notarile l'acquirente renda dichiarazione mendace, affermando che il box oggetto dell'atto costituisca pertinenza dell'abitazione, trattandosi di bene "non graffato" a quello principale ed autonomamente iscritto al Catasto.

Riferimenti normativi: comma 3 della nota II - bis art. 1, Tariffa, Parte prima, DPR 131/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5514/1/14, depositata il 12/09/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani - Ag. Entrate Roma / Broggi

Agevolazioni ed esenzioni - Agevolazione prima casa - Residenza - Cessione e nuovo acquisto - Trasferimento - Decorrenza termine condizioni - Accertamento - Termine dal secondo acquisto

Il beneficio "prima casa" è subordinato a che l'acquirente fissi la residenza nell'abitazione acquistata, non risultando sufficiente la residenza entro i confini del Comune ove l'immobile si trovi.

Nel caso di vendita dell'abitazione e di acquisto di altra abitazione entro i successivi dodici mesi senza che l'acquirente abbia trasferito la propria residenza in nessuna delle due

abitazioni, il termine di decadenza di un anno entro il quale fissare la residenza decorre dal secondo acquisto.

Ne deriva che il termine triennale di decadenza per notificare l'accertamento dell'imposta di Registro ordinaria, anche relativamente alla prima compravendita, decorre dal verificarsi della condizione risolutiva del beneficio ossia dalla scadenza del termine annuale a partire dal secondo acquisto.

Riferimenti normativi: art. 1, Tariffa, parte II, D.P.R. n. 131 del 1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7148 /1/ 14, deposita il 26/11/2014 - Pres. Scola, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Felici

Agevolazioni ed esenzioni - Piccola proprietà contadina - Presupposti - Onere probatorio - Ritardo nella produzione del certificato - Conseguenze

Agevolazioni ed esenzioni - Immobile accatastato come ufficio - Adibito a abitazione - Agevolazione prima casa - Esclusione.

Per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 604/1954 a favore della piccola proprietà contadina rappresentate dall'applicazione delle imposte di Registro ed ipotecarie in misura fissa, anziché proporzionale, e dall'esenzione dall'imposta di bollo è necessario produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia ed un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge stessa.

L'esibizione della citata documentazione è un onere del contribuente, che può essere assolto prima dell'emissione dell'avviso di liquidazione solo qualora il contribuente provi che il ritardo non sia dovuto a causa a lui imputabile.

Riferimenti normativi: legge n.604/1954 e art. 2697 C.C.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6287/10/14, depositata il 22/10/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli - Piacitelli/Ag. Entrate

Agevolazioni ed esenzioni - Immobile accatastato come ufficio - Adibito a abitazione - Agevolazione prima casa - Esclusione.

Nel caso di un immobile rientrante nella categoria di classificazione A/10 (uffici e studi privati) non è applicabile l'agevolazione prima casa.

È irrilevante è la circostanza che l'immobile sia, di fatto, adibito ad abitazione, perché, in mancanza di un formale cambiamento di destinazione d'uso, quel che rileva è la categoria

catastale ad esso espressamente attribuita, alla quale conseguono, altresì, la rendita catastale e il conseguente regime fiscale.

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 1, Tariffa All. A d.P.R. 131/1986; DM 2 agosto 1969; Art. 69, comma 3, l. 342/2000

Prassi: Circolare n. 19 del 1° marzo 2001

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7127/09/14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Morgans SRL/Ag. Entrate

Agevolazioni ed esenzioni - Imposta di Registro - Terreno edificabile compreso in piano particolareggiato non approvato - Agevolazione di cui alla L. 388/2000 - Esclusione.

Il regime agevolato non trova applicazione nel caso di un terreno edificabile ricompreso in un'area soggetta a piano urbanistico particolareggiato non ancora approvato alla data dell'atto di compravendita. Ai fini dell'applicazione del regime agevolato in questione, peraltro, non possono considerarsi equiparati i Piani particolareggiati, previsti dalla citata legge 388/2000, e i Piani di lottizzazione, previsti dall'art. 28 della legge 1150/1942.

Riferimenti normativi: Art. 33, comma 3, L. 388/2000; art. 28 della legge 1150/1942.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6314/21/14, depositata il 23/10/2014 - Pres. Favaro, Rel. Brunetti - Europa Gestioni Immobiliari/Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Agevolazioni ed esenzioni - Immobili d'interesse storico ed artistico - Regime fiscale

Il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 11 comma 2 della legge 30.12.1991 n. 413 per gli immobili d'interesse storico ed artistico non costituisce un'esenzione o riduzione d'imposta, bensì una peculiare modalità di imposizione astrattamente determinata senza alcun rapporto con il valore reale del bene tassato dato che il reddito di tali immobili è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

Riferimenti normativi: art. 11 comma 2 L. 413/91.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 5518/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3456/28/14, depositata il 22/5/2014 - Pres. Rel. Tersigni - Pennacchia/Ag. Entrate D.P. 3 Roma

Agevolazioni ed esenzioni - Organizzazione di concerti - Attività no profit - Soci - Qualifica - Modalità di acquisizione - Riconoscimento all'ingresso allo spettacolo - Illegittimità - Attività commerciale - Consegue

Costituisce attività commerciale quella svolta da un'associazione per la organizzazione di concerti ove la qualifica di socio, con immediato rilascio di tessera, viene riconosciuta in occasione del pagamento del biglietto e dell'ingresso allo spettacolo.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 6721/22/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Polito - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/Musumeci.

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Acquisto prima casa - Superfici eccedenti 240 mq. - Casa di lusso - Vani privi delle caratteristiche prescritte per l'abitabilità - Non costituiscono superficie utile

Ai fini della determinazione della superficie dell'immobile acquistato quale prima casa per il quale, ove superi la superficie di 240 mq. non competono, in quanto "casa di lusso" ex DM. 2.8.1969, i benefici fiscali ex DPR 131/86 (nota II - bis art. 1 parte I della Tariffa), non concorrono i vani privi delle caratteristiche prescritte per l'abitabilità.

Riferimenti normativi: DM. 2.8.1969, DPR 131/86 (nota II - bis art. 1 parte I della Tariffa)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Ordinanza n. 1066/6/14, depositata il 10/11/2014 - Pres.-Rel. Lauro - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Marigliano.

Agevolazioni ed esenzioni - Immobili di interesse storico o artistico - Diversità di trattamento - Questione di incostituzionalità fondata

Il collegio con l'ordinanza in disanima dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al diverso trattamento tributario tra gli immobili di interesse storico o artistico previsti dall'articolo 21 della legge n. 1089/39 rispetto a quelli previsti dall'art. 3 della stessa legge. Per il collegio entrambi i vincoli determinano le maggiori spese in ossequio alla ratio legis individuata tanto dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione, per cui la diversità fiscale agevolativa appare irragionevole ed in contrasto con i parametri di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Riferimenti Norm: legge n. 1089/39 artt. 3 e 21; legge del 413/91, art. 11, co. 2.

Riferimenti Giurispr. SS.UU. Corte Cassazione sent. n. 5518/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4442 /14/ 14, depositata il 3/7/2014 - Pres. Amodio, Rel. D' Amaro - Ag. Entrate D.P. I Roma / Casalnuovo

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Acquisto di immobile privo dei requisiti di agibilità - Decadenza dalle agevolazioni - Legittimità.

La mancanza del requisito di agibilità dell'immobile acquistato per essere ammesso al beneficio fiscale "prima casa", non può essere ricompreso tra le esimenti di forza maggiore quale "impedimento sopraggiunto, imprevedibile e non soggettivo", atteso che l'accertamento della posizione contabile di immobile non adibito a civile abitazione è a carico dall'acquirente e da questi agevolmente rilevabile all'atto del rogito notarile dai pubblici registri.

Riferimenti Normativi: Art. 1, co.1, Tariffa Parte I, D.P.R. 131/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1829/1/2014, depositata il 25/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. I Roma / Vizzino

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Requisito della residenza anagrafica effettiva - Necessità - Sussiste - Elementi di prova - Bollette delle utenze domestiche - Sufficienza - Esclusione.

L'acquirente della prima casa ha diritto al trattamento fiscale agevolato tutte le volte che risultino soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 1, della Tariffa Parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ivi incluso il trasferimento di residenza entro 18 mesi dall'acquisto.

Trattandosi di agevolazioni fiscali, queste si applicano rigorosamente e sulla base di elementi certi, i quali sono costituiti nel caso di specie, dal certificato di residenza e non possono applicarsi per analogia. L'intestazione di utenze domestiche, quale prova dell'avvenuto trasferimento, non è sufficiente a dimostrare l'effettiva residenza giacché queste potrebbero riferirsi anche ad abitazioni secondarie utilizzate temporaneamente.

Riferimenti normativi: art. 1, Tariffa - Parte Prima del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 755/2/14, depositata l'11/2/2014 - Pres Oddi, Rel. Fantini - Piccinni/Ag. Entrate D.P. I Roma

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Acquisto prima casa - Vendita e riacquisto nel quinquennio - Mancata destinazione a propria abitazione - Decadenza dall'agevolazione - Conseguenze

La circostanza che, a seguito della vendita dell'immobile acquistato con i benefici della prima casa, si riacquisti altro immobile nel previsto termine di un anno ma non si trasferisca la

residenza in quanto il venditore ha mantenuto il diritto di abitazione, comporta la decadenza ai sensi della tariffa allegata al DPR 131/86 parte I art. 1, nota II - bis, comma 4.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, Tariffa Parte I, art. 1, nota II - bis, comma 4.

Comm. trib. prov. Roma - sez. XXVIII - Sentenza n. 3071/28/14, depositata il 13/5/2014 - Pres. Oddi, Rel. Fantini - D'Alessandro/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Residenza - Mancato trasferimento - Decadenza - Consegue

In tema di fiscalità agevolata per l'acquisto della prima casa il termine triennale di cui all'art. 76 comma 2, del DPR 131/86 per la notifica dell'avviso di liquidazione conseguente al mancato trasferimento della residenza decorre dal termine dei diciotto mesi dall'acquisto, periodo normativamente concesso per provvedere al trasferimento. È infondata la pretesa di voler far decorrere il termine per la notifica dell'avviso di liquidazione ove l'impossibilità di trasferire la residenza era già implicita al momento dell'acquisto. (Nel caso in esame trattavasi di notaio che sosteneva che in ragione della sua attività non avrebbe potuto spostare la propria residenza al di fuori della sede di lavoro).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2606/2/14, depositata il 18/4/14 - Pres. Liotta, Rel. De Niederhausern - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Grimaldi.

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Traferimento della residenza - Domanda - Rileva se seguita dall'accoglimento

Ai fini della tempestività del trasferimento della residenza da eseguirsi entro 18 mesi dall'atto nel Comune ove è stato acquistato l'immobile rileva la data di presentazione della domanda e solo se all'esito del procedimento avviato l'iscrizione stessa sia stata poi effettuata. È irrilevante la circostanza che l'interessato abbia dovuto presentare una seconda domanda, tardiva ai fini dell'agevolazione, non essendo venuto a conoscenza della mancata iscrizione in quanto il Comune non ha mai notificato il rigetto della prima domanda.

Non è inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate in assenza del deposito presso la segreteria della CTP, previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 546/92, ove la notifica dell'appello sia stata effettuata dal messo speciale che ha pari dignità rispetto all'ufficiale giudiziario.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 6374/37/14, depositata il 18/4/14 - Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti - Epsom Holding srl/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Agevolazioni ed esenzioni - Art. 11 legge 30 dicembre 1991 - Immobili di interesse storico ed artistico strumentali all'esercizio di attività d'impresa - Agevolazioni - Non competono

Il beneficio introdotto dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991, consistente nella determinazione del reddito mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l'immobile, concerne la determinazione del solo reddito fondiario sicché non si applica per questi immobili ove strumentali all'esercizio di attività d'impresa in quanto la natura di tale agevolazione integra un risparmio d'imposta (e dunque un reddito per il contribuente) e si giustifica perché correlata ad un pregiudizio di analoga natura, ossia un esborso (non fiscalmente deducibile per il privato non imprenditore per i costi di manutenzione e conservazione di tali beni) mentre nell'esercizio dell'attività d'impresa i costi relativi ai suddetti beni sono deducibili e quindi si traducono in un vantaggio.

Riferimenti normativi: legge 413/91, art. 11

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 7615/14

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3541/38/14, depositata il 28/5/2014 - Pres. e Rel. Cappelli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/ Morelli

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - Prima casa - Destinazione ad abitazione principale - Prova

Non si perdono i benefici fiscali riconosciuti per l'acquisto della prima casa, ove il contribuente aveva trasferito la residenza anagrafica, e questa venga rivenduta prima dello scadere del termine di 5 anni dall'acquisto con successivo riacquisto entro un anno anche nel caso in cui la residenza anagrafica non sia stata rimossa ma il contribuente documenti e provi che il nuovo immobile costituisca l'abitazione principale.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, Tariffa Art.1, Nota II - bis.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2478/2/14, depositata il 14/4/2014 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma /Dezi

Agevolazioni ed esenzioni - Registro - prima Casa - Rinuncia all'usufrutto - "Animus donandi" - Revoca delle agevolazioni - Legittimità

È legittima la revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di case di abitazione, di cui al comma 4, nota II - *bis* dell'art. 1 della Tariffa Parte I, allegata al DPR 131 del 1986, ove, in relazione ad atto agevolato con il quale i figli avevano acquistato la nuda proprietà di un immobile ed i genitori l'usufrutto, questi, prima del decorso dei cinque anni, rinunciavano all'usufrutto, estinzione anticipata considerata nel caso in esame donazione indiretta, atto negoziale di trasferimento del diritto relativo ad un immobile già oggetto di agevolazione "prima casa".

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, Tariffa Parte I, art. 1, nota II - *bis*, comma 4.

CATASTO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6729/10/14, depositata l'11/11/2014 - Pres.

Bernardo, Rel. Flamini - Calabresi./Ag. Territorio Roma

Catasto - Riclassamento a seguito trasformazione edilizia - Motivazione - Criteri da seguire

Il provvedimento di riclassamento di un immobile emesso a seguito di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, affinché sia valido necessita non solamente della mera indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Ufficio, ma deve specificare anche le motivazioni legate a queste variazioni.

Motivazioni che variano in base alla norma di riferimento richiamata dall'ufficio per cui: devono essere indicate in maniera analitica le trasformazioni edilizie subite dall'immobile; in presenza di variazioni dei parametri catastali, lo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale di questa rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali, deve essere indicato in maniera specifica; in presenza di incongruenza tra il classamento ex ante dell'immobile e quello di fabbricati simili con analoghe caratteristiche, devono essere individuati i fabbricati de quo, il loro classamento, le caratteristiche analoghe che li renderebbero simili.

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 335 e 336 L. 30 dicembre 2004, n. 31; Art. 3, comma 58 l. 23 dicembre 1996 n. 662;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19820 del 13 novembre 2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n.759/2/14, depositata l'11/2/2014 - Pres. Oddi, Rel. Di Iasi - Vasale/Ag. Territorio Roma.

Catasto - classamento - Variazione - Specifica individuazione dei fabbricati simili - Necessità.

In caso di variazione del classamento di un immobile disposta in ragione della ritenuta inadeguatezza del medesimo anche con riguardo al classamento di fabbricati simili aventi caratteristiche analoghe, il provvedimento dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono simili all'unità oggetto del classamento.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10489/2013, 19820/2012.

Comm. trib. prov Roma, sez. XIX - Sentenza n. 24505/19/14, depositata il 27/11/14 - Pres. Birritteri, Rel. Parziale - Marchiafava ed altri/ Ag. Entrate Roma

Catasto - Riclassamento fabbricati - Procedura dell'ufficio con accertamenti OMI senza sopralluogo - Legittimità - Sussiste - Impugnazione - Possibilità con prova del contribuente.

Il collegio, preso atto del classamento quale provvedimento con il quale l'Amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare censita, appartenente ad un gruppo omogeneo, in una determinata categoria e in una specifica classe di merito, attribuendo ad essa la rendita conseguente sulla base delle zone censuarie delimitate dalle caratteristiche di omogeneità urbanistiche e socio - economica, e ritenuto che la riforma ultima catastale prevede una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati per garantirne l'uniformità nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali, ha definito corretta l'azione amministrativa effettuata senza obbligo di precedente sopralluogo.

A giudizio del collegio, in sostanziale conformità all'orientamento dei giudici di legittimità, la procedura seguita dall'ufficio rispetto ai risultati degli accertamenti OMI, che testimoniano specificamente una modifica dei valori immobiliari nella particolare microzona, è corretta, fatta salva la fase contenziosa ove la parte può provare che la riclassificazione è da ritenersi non conforme ai relativi parametri.

Riferimenti normativi: Legge 311/2004, art. 1, comma 335; DPR n. 138/1998, art.4 - Legge n. 23/2014.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sent. N. 22313/10-ordin. N. 1937/12-sent. N.9629/12; n.2357/14;n.21532/13.

CONDONO E SANATORIE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1006/14/14, depositata il 19/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Zappatori - Ag. Entrate D.P. 3 Roma/F.lli Tuzi snc.

Condoni e sanatorie - L. n.289/2002, art.12 - Mancato pagamento del residuo 20% - Diniego del condono - Illegittimità - Richiesta del residuo più soprattasse e interessi da parte dell'ufficio - Possibilità.

Il mancato pagamento del residuo 20% non comporta la decadenza del beneficio derivante dall'art.12 della L. n.289/2002, ma può costituire il presupposto per riscuotere la residua somma con soprattasse e interessi di legge.

Riferimenti normativi: L.n.289/2002, art.12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4042/14/14, depositata il 18/6/2014 - Pres. Amodio, Rel. Ciancio - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Martino

Condoni e sanatorie - Ritardo nel pagamento della seconda rata - Incertezza normativa - Errore scusabile - Sussiste.

Rientra nella fattispecie di errore scusabile ex art. 16, comma 9, l. 27 dicembre 2002, n. 289, il ritardato pagamento della seconda rata del condono previsto dall'art. 12, l. n. 289 nel termine del 16 aprile 2004, poiché tale ritardato pagamento è da attribuirsi all'incertezza delle normativa in questione che, pur disciplinando fattispecie simili, dettava scadenze diverse per il pagamento delle rate.

Riferimenti normativi: Art. 16, comma 9, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR di Cagliari n. 31/5/2012, CTR Firenze n.34/32/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1607/37/14, depositata il 17/3/2014 - Pres. Corrado, Rel. Benedetti -Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Associazione Verdi Ambiente

Condoni e sanatorie - Sanzioni - Sanatoria ex art. 9-bis l. 289/2002 con pagamento solo della prima rata - Esclusione

Per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni tramite la definizione dei tardivi od omessi pagamenti ex art. 9-bis L. 289/2002 è necessario l'integrale pagamento di quanto dovuto. Non è sufficiente, in caso di rateazione dell'importo, il solo tempestivo pagamento della prima rata.

DOGANA

Comm. trib. reg. Lazio, Roma, sez. II - Sentenza n. 7480/02/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Liotta, Rel. Nispi Landi - Ag. Dogane/Merici

Dogana - Dazi all'importazione - Avvisi di accertamento correlati a indagine penale - Interposizione fittizia di società di comodo mediante illecito utilizzo del regime del plafond - Evasione fiscale - Sentenza penale non passata in giudicato - Utilizzabilità nel processo tributario del materiale probatorio acquisito in sede penale - Ammissibilità - Responsabilità spedizioniere doganale - Estraneità all'obbligazione doganale - Esclusione.

Il principio della autonomia tra processo penale e processo tributario è costantemente ribadito da una costante giurisprudenza di legittimità e di merito, sia con riferimento al valore delle sentenze penali passate in giudicato sia in merito alla piena utilizzabilità del materiale acquisito nell'ambito di indagini penali non ancora concluse con sentenza definitiva di condanna.

In particolare, la qualifica di spedizioniere doganale di un soggetto non comporta la sua estraneità all'obbligazione doganale se dalla documentazione acquisita in sede penale emerge un inequivoco coinvolgimento dello stesso nella complessiva attività illecita finalizzata all'evasione delle imposte doganali. In tal caso, lo spedizioniere doganale rientra tra i soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta evasa, ai sensi dell'art. 201 del codice doganale comunitario.

Riferimenti normativi: Art. 8, comma 3, L. 213/2000; Art. 201 C.D.C.

IMPOSTE SUL REDDITO IRPEF, IRES

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 5654/29/14, depositata il 23/9/2014 - Pres.

Pannullo, Rel. Zucchelli - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / De Sanctis

Imposte sul reddito - IRPEF - Incentivi all'esodo - Istanza di rimborso - Decorrenza dei termini - Dal pagamento

Il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 del DPR 602/73 per proporre domanda di rimborso, in ragione della mancata applicazione della tassazione in misura ridotta ai sensi dell'art. 19 comma 4-bis del Tuir 917/86 sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo dal datore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, decorre dal momento del pagamento.

Riferimenti normativi: art. 19 comma 4-bis Tuir 917/86; art. 38 del DPR 602/73.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia C-2078/04; Cass. 13087/12; Cass. SS.UU. 13676/14; (contra: Cass. 22282/11).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7352/14/14, depositata il 4/12/2014 - Pres.

Amodio, Rel. D'amaro - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Grande

Imposte sul reddito - IRPEF - Rimborso di ritenute d'acconto operate su somme corrisposte a titolo di risarcimento per esproprio illegittimo - Rilevanza della ubicazione del cespite - Sussiste

In base alla legge n. 413/91 art. 11 comma 5(e D.P.R. n. 327/2001), le indennità o i risarcimenti per ablazione di un immobile sono soggetti a tassazione solo nel caso in cui il terreno in questione ricada nelle zone omogenee A, B, C, D; viceversa per i beni compresi nelle zone E, F gli importi riconosciuti non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale. L'edificabilità dell'area non rileva.

Riferimenti normativi: L. 413/91, art. 11, comma 5.

Prassi: C.M: n. 30/E del 18/2/1997 e n. 194 del 24/7/1998 - Avvocatura di Stato n. 7854/93.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7143 /1/ 14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Scola,

Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P.1 Roma / Immobiliare Enotria

Imposte sul reddito - IRPEF, IRES - Valore storico artistico dell'immobile - Inapplicabilità degli studi di settore - Regime agevolativo - Onere della prova

Per potere dimostrare il valore storico - artistico di un immobile ai sensi dell'art. 11, della legge n. 413/1991 e conseguentemente far venir meno i presupposti per l'applicazione degli studi di settore su cui si fonda la ripresa fiscale in contestazione, è necessario produrre in

giudizio il decreto ministeriale di apposizione del vincolo storico o artistico - culturale dell'immobile (vincolo che peraltro dev'essere anche trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, avendo effetti generali opponibili pure ai terzi). Si tratta evidentemente di un regime tributario speciale ed agevolativo a compensazione delle limitazioni giuridiche loro derivanti dal regime di vincolo storico - artistico e che non è suscettibile di alcuna interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: art. 11 legge n.413/1991 e art. 2697 C.C.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7194/1/14, depositata l'1/12/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani -Ag. Entrate D.P.1 Roma / Serafini

Imposte sul reddito IRPEF, IRES - Reddito d'impresa - Presupposti - Transazione on line - Sussistono

La nozione tributaristica dell'esercizio d'impresa commerciali non coincide con quella civilistica esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva.”

Nel caso di specie la mole delle transazioni proposte on line dimostra che l'attività di vendita era effettuata dal contribuente in maniera non saltuaria od occasionale, per esigenze di “cassa”, bensì in maniera sistematica; non tanto e solo per l'ammontare in sé delle somme proposte in transazione, pur rilevante per il 2005, ma anche per la presenza di attività di vendita on line anche per tutti gli altri anni oggetto dell'accertamento.

Riferimenti normativi: art. 51 D.P.R. n.917/1986; c.p.c.art.2195.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7264/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi - Gubiotti/Ag. Entrate

Imposte sul reddito - IRPEF - Trattamento di previdenza integrativa - Rimborso - Importi maturati entro il 30.12.2000 - Rendimento netto - Ritenuta alla fonte del 12,50% - Sorte capitale - Tassazione separata con aliquota del 34,72% - Consegu

In seguito alla cassazione con rinvio della sentenza della CTR Lazio n. 29/06/2008, il Giudice, in sede di rinvio, si è attenuto al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte la quale ha stabilito l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte con aliquota pari al 12,50 per cento delle «somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 30.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale dovendosi intendere...il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del

capitale accantonato”». Viceversa, la “sorte capitale” delle suddette somme, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere assoggettata all’aliquota del 34,72 per cento, in applicazione del regime di tassazione separata di cui agli articoli 16 e 17 del d.P.R. n. 917/1986. Pertanto, in caso di rendimenti conseguiti con impieghi interni e non mediante il ricorso al mercato non è applicabile l’aliquota del 12,50 per cento.

Riferimenti normativi: Artt. 16, comma 1, lett. a) e 17, d.P.R. 917/1986; Art. 6, L. 482/1985.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7725/2013, 29161/2011, CTR Umbria n. 97/1/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7316/09/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Di Cosimo/Ag. Entrate

Imposte sul reddito - IRPEF - Plusvalenze dei terreni edificabili con destinazione agricola - Valore determinato da perizia giurata di stima - Rettifica del valore - Illegittimità - Sussiste

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata nell’acquisto di terreni edificabili con destinazione agricola di cui ai commi 1 a 5 della citata disposizione, una volta che, in luogo del costo o del valore di acquisto, alla data del 1° gennaio 2002, il valore dell’immobile posseduto sia stato determinato sulla base di una perizia giurata di stima e che sul predetto valore sia stata versata l’imposta sostitutiva pari al 4 per cento di detto valore, nulla è più dovuto dal contribuente a titolo di imposta sostitutiva.

Riferimenti normativi: Art. 7, l. 448/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6534/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni -Ag. Entrate/Bianchini

Imposte sul reddito - IRPEF - Cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Intenzioni delle parti oggettivamente riscontrate diverse da quelle contrattuali - Tassazione - Legittimità.

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) e 17, comma 1, lett. g) *bis*, del d.P.R. n. 917/1986, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

Ciò che conta è la natura del bene oggetto della compravendita al momento della stipula di quest’ultima, indipendentemente dalle (future) intenzioni della parte acquirente.

Ne consegue che laddove le predette intenzioni siano “oggettivamente riscontrate” (ad esempio, perché desumibili dall’atto di compravendita e da un effettivo riscontro nella realtà), deve ritenersi legittimo l’avviso di accertamento con il quale gli Uffici riqualificano un contratto di cessione fabbricato in un contratto di cessione di terreno edificabile, postulando l’esistenza di una plusvalenza non dichiarata.

Riferimenti normativi: Art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4150/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7074/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Pieroni - Funari/Ag. Entrate

Imposte sul reddito - IRPEF - Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia - Prova del pagamento con apposito bonifico bancario - Necessità

Deve ritenersi pienamente legittimo il comportamento dell’Ufficio che pretende la presentazione del bonifico bancario quale prova per beneficiare delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia; non ha, infatti, pregio l’assunto circa la illegittimità dell’obbligo di presentazione di apposito bonifico, stabilito dal DM 41/1998, per un asserito contrasto con la norma primaria (art. 1, l. 449/1997). Tale obbligo appare, infatti, per un verso, coerente con la norma primaria, la quale rimette alla fonte regolamentare l’individuazione delle procedure di controllo “anche mediante l’intervento di banche”, per altro verso, del tutto ragionevole in quanto inserito in una disposizione finalizzata al contenimento dell’evasione fiscale e contributiva.

Riferimenti normativi: Artt. 7 e 17, L. 212/2000; art. 36, comma 4-ter, D. L. 248/2007; art. 1, comma 3, l. 449/1997

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n.1135/1/14, depositata il 24/2/2014 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. I Roma/Eurostazioni spa.

Imposte sul reddito - IRES - Credito consolidato - Rimborso - Termine - Art.38 DPR n.600/1973 - Esclusione - Decennale.

Una volta che il credito si è consolidato attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero con il riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica, l’AF è tenuta ad eseguire il rimborso, e il relativo credito non soggiace ai termini di cui all’art.38, ma è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973, art.38.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n.4791/2/14, depositata il 18/7/2014 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli - Fonzi/Ag. Entrate D.P. I Roma

Imposte sul reddito - IRPEF - Cittadino italiano trasferito in Stato con regime fiscale agevolato - Proprietà di immobili e residenza in Italia de figli - Presunzione di residenza in Italia - Sussiste

È fondata la presunzione di residenza in Italia, ove risiedono le figlie del cittadino italiano trasferito in Stato con regime fiscale agevolato, proprietario in Italia di tre immobili cointestati con il coniuge, e di una imbarcazione di notevole valore acquisita con contratto di leasing intervenuto con società italiana. Non costituiscono adeguate prove contrarie la sussistenza nell'altro Stato di un rapporto di lavoro scarsamente remunerato (nel caso in esame €uro 16.000,00 annui) la proprietà di un immobile cointestato con il coniuge.

Riferimenti Giur. Sent. Cassazione n. 13676/14 del 16/06.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenze n. 6050/6051/6052/35/14, depositate il 10/10/2014 - Pres. Silvestri, Rel. Loreto - Ag. Entrate D.P. I Roma/Mattei e altri.

Imposte sul reddito - IRPEF - Incentivo all'esodo - Istanza di rimborso - Decadenza - Termine - 48 mesi

Il collegio, con tre pronunce depositate lo stesso giorno, ha confermato, in tema di istanza di rimborso delle imposte pagate sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo (art. 16, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/86), che l'inutile decorso del termine di decadenza di 48 mesi comporta la definitività del rapporto giuridico, il quale va considerato, anche per la giurisprudenza comunitaria, esaurito e non attivabile per effetto della sentenza della Corte di giustizia, poiché gli effetti delle pronunce comunitarie incontrano il limite dei rapporti esauriti.

Ciò soprattutto a tutela del fondamentale principio della certezza delle situazioni giuridiche che spetta solo al legislatore poter derogare in presenza di ipotesi eccezionali.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n.6317/21/14, depositata il 23/10/2014 - Pres. Favaro, Rel. La Terza - Gasparini/Ag. Entrate D.P. I Roma

Imposte sul reddito - IRPEF - Fondi previdenziali integrativi Enel - Dipendente cessato dal servizio nel 1997 - Applicazione del 12.5 % - Esclusione

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di

versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette ad un trattamento tributario diversificato, in ragione del periodo di tempo nel quale gli importi spettanti al dipendente sono dovuti.

Nella pensione integrativa percepita in forma capitalizzata da un ex dipendente Enel cessato dal servizio nel 1997 non sono compresi sicuramente rendimenti di sorta, per cui appare incongrua l'applicazione della richiesta ritenuta del 12,5%.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, artt.16, c.1, letta) e 17; L. n.482/1985, art.6.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1562/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n.61/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 3 Roma/Pini.

Imposte sul reddito - IRPEF - Coniugi separati - Mantenimento dei figli - Deducibilità - Criterio.

Nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati a questi ultimi per metà del loro ammontare, se dal provvedimento non risulta una diversa ripartizione.

Nel caso di specie l'INPS aveva ritenuto il tutto; i giudici hanno deciso la deducibilità dell'assegno per la metà.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art.10, c.1, letta).

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n.373/2008; Cass. n. 12058/2008; CTC 3449/9/1995.

Prassi CM n.7/1106/1993.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1861/4/14, depositata il 25/3/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Moscaroli -Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Raffineria di Roma spa

Imposte sul reddito - IRPEF - Rimborso - Crediti imposta da dichiarazione - Applicabilità legge n. 350/2003 - Prescrizione decennale - Non sussiste

La norma che prevede la non applicabilità della prescrizione decennale al rimborso dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 è di stretta interpretazione e non consente estensioni per analogia. Le eccedenze chieste a rimborso, per rientrare in detta disposizione, devono essere dovute in base alle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate. Vengono pertanto esclusi i crediti risultanti da errori, duplicazioni di pagamento o imposte non dovute, per i quali è stata presentata istanza ex art. 38 DPR 602/1973.

Riferimenti normativi: art. 38 D.P.R. 602/1973 - art. 2, comma 58, L. n. 350/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 7095/37/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Amodio - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Dardes

Imposte sul reddito IRPEF - Redditi di lavoro autonomo - Determinazione sintetica del reddito - Mancato contraddittorio - Illegittimità dell'accertamento - Conseguenze

Determina la nullità dell'accertamento la mancata attivazione del contraddittorio, obbligatoriamente previsto dall'art. 38 del DPR 600/73 in caso di determinazione sintetica del reddito, nell'ambito del quale l'interessato, anche in un'ottica di economicità dei procedimenti tributari, di sviluppare le proprie difese già nel corso del procedimento.

Riferimenti normativi: DPR n. 600 art. 38

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2702/28/14, depositata il 30/4/2014 - Pres Tersigni, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Gruppo Bonifaci spa.

Imposte sul reddito - Ires - Cessione di partecipazioni in esenzione pex - Impresa commerciale - Esclusivo impiego di mezzi finanziari - Agevolazione - Compete

La condizione, tra le altre, posta dall'art. 87 del Tuir 917/86 per il riconoscimento dell'esenzione delle plusvalenze realizzate nella cessione di quote di partecipazioni societarie, dell'esercizio di impresa commerciale della società partecipata, si realizza anche, oltre che mediante un apparato strumentale fisicamente percepibile, attraverso l'impiego di mezzi finanziari per cui la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi o coordini un capitale a fine produttivo. Nel caso in esame il beneficio veniva riconosciuto per la cessione di società che aveva realizzato un immobile mediante appalto dei lavori a terzi.

Riferimenti normativi: DPR 917/86 artt. 55 e 87.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass 8193/1997.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4015/28/14, depositata il 17/6/2014 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Carlucci

Imposte sul reddito - IRPEF - Ritenute su incentivo all'esodo - Rimborso - Decorrenza del termine.

In tema di rimborso di imposte trattenute in eccedenza sugli incentivi all'esodo il termine di 48 mesi fissato dall'art. 38 del DPR 602/73 non decorre dalla data del versamento dell'imposta della quale si chiede la restituzione bensì dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia (C-207/04 del 21 luglio 2005, c.d. sentenza Vergani) che

ingiungeva all'Italia ad abrogare la norma contenuta nella legge 248/05 che prevedeva un diverso trattamento, in materia di incentivo all'esodo, tra uomini e donne.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art.19, comma 4bis; DL n. 223/2006, conv, L. n. 248/2006, art, 36; Dir. CEE n. 76//207; DPR n. 602/1973,art.38; L. n. 133/1999.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte giustizia CE Ord. 16/1/2008.

Prassi: RM 112/E del 13/10/2006.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 46/27/14, depositata l'8/1/2014 - Pres. De Renzis, Relatore Tattoli - Ronca / Ag. Entrate D.P. 3 Roma

Imposte sul Reddito - IRPEF - Interventi per recupero edilizio - Detraibilità - Condizioni

La detraibilità dall'IRPEF (art. 1 legge 449/97) per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, applicabile anche (art. 9 comma 4 della legge 122/89, c.d. Tognoli) alla realizzazioni di parcheggi su aree pubbliche su richiesta dei privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, trattandosi di agevolazioni fiscali per loro natura di stretta interpretazione, non può essere estesa anche per parcheggi realizzati da parte di soggetti diversi quali le Associazioni.

Riferimenti normativi: legge 449/97, art. 1; legge 122/89. Art. 9 co. 4.

IVA

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7356/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro - Gruppo SDA s.r.l. Servizi Distribuzione Associati / Ag. Entrate D.P. 1 Roma

IVA - Acquisti modesto importo società cartiera - Frodi carosello - Non sussiste.

L'assenza di dolo in relazione ad acquisti di modesto importo da società "cartiera" non giustifica la ripresa a tassazione dell'IVA pagata sugli acquisti effettuati in buona fede e con la diligenza dovuta nello svolgimento di una attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/72, art 56.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4487/28/14, depositata il 7/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Zucchelli - Ag. Entrate D.P. 3 Roma /Ferruolo

IVA - Rimborso - Prescrizione - Decennale - Modello VR - Costituisce mera formalità

In tema di rimborso IVA l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale con compilazione del quadro RX4 costituisce formale domanda di rimborso soggetta a prescrizione ordinaria ex art. 2946 C.C. La presentazione del modello VR costituisce mera formalità per l'esigibilità del credito.

Riferimento normativi: art. 38-bis DPR 633/72; ART. 2946 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 20039/11, 7684/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6818/10/14, depositata il 13/11/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Store la Romanina srl/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma

IVA - Rimborso IVA - Interessi anatocistici - Non più dovuti.

Le somme dovute a titolo di rimborso d'imposta non producono più gli interessi anatocistici previsti dall'art. 1283 c.c. Questa disposizione vale a partire dall'entrata in vigore dell'art. 37, co. 50, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248.

Riferimenti normativi: Art. 1283 c.c.; Art. 37, co. 50 del D. L.: n. 233 del 04 luglio 2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6588/1/14, depositata il 5 /11/ 2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P.I Roma/ Romana Immobiliare e Costruzioni srl

IVA - Cessioni immobiliari da società estera - Versamento dell'IVA a seguito di transazione fiscale da parte dell'alienante - Assenza di comportamento fraudolento - Sussiste

La proposta di transazione fiscale, *ex art. 182-ter* della legge fallimentare, cui ha aderito la stessa Agenzia delle entrate unitamente agli altri creditori partecipanti al concordato, e l'integrale versamento dell'IVA da parte dell'alienante società estera (con sede in Lussemburgo) escludono la possibilità di configurare la frode IVA e il danno all'Erario contestato dall'ufficio fiscale all'acquirente società italiana che, peraltro, neanche avrebbe utilizzato il credito IVA.

Ritenendo, infatti, indetraibile l'IVA per la società acquirente (IVA correlata a quella versata dall'alienante), si configurerebbe l'ipotesi di un'illegittima duplicazione d'imposta.

Riferimenti normativi: art. 182-ter del D. Lg. n.169/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7034/09/14, depositata il 21/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni -Kernot International Travel PTY LTD/Ag. Entrate

IVA - Agenzie di viaggio - Pacchetti turistici - Interpretazione autentica dell'art. 74-ter - Rimborsi IVA effettuati prima del 22/6/2013 - Ripetibilità - Non sussiste

L'interpretazione autentica dell'art. 74-ter del d.P.R. n. 633/1972, disposta dall'art. 55 del D. L. n. 69/2013, chiarisce come l'IVA pagata all'interno dell'Unione Europea sui beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del viaggiatore, siccome indetraibile *ex art. 310* della Direttiva n. 2006/112/CE (corrispondente al comma 3 del suddetto art. 74-ter), non sia recuperabile anche per le agenzie di viaggio stabilite fuori dal territorio comunitario, né attraverso il rimborso "diretto", né previa identificazione diretta o per mezzo del rappresentante fiscale. Tale divieto è giustificato dal regime particolare di determinazione dell'IVA dovuta sui "pacchetti turistici", calcolata sottraendo dal corrispettivo dovuto all'agenzia i costi dalla stessa sostenuti per acquistare i beni e servizi destinati ai viaggiatori, al lordo della relativa imposta (cd. metodo "base da base"). Il citato articolo 55 si occupa, in modo ragionevole, di risolvere un contrasto interpretativo giurisprudenziale, originato anche da non perspicui orientamenti manifestati dalla stessa Agenzia delle Entrate, donde anche l'insussistenza dei presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma.

Inoltre, il legislatore ha completato la portata di tale norma regolando la fattispecie dei rimborsi effettuati prima dell'entrata in vigore della legge, precisando che "sono salvi i

rimborsi che, al 22 giugno 2013, risultavano già effettuati”, in tal modo tutelando le posizioni di quei soggetti che, in buona fede, avevano confidato in un’interpretazione della legge non implausibile. Pertanto, per effetto della disposizione richiamata, i rimborsi effettuati, anche se *medio tempore* oggetto di contestazione, devono ritenersi irripetibili.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 26358/2013 e 12048/2010.

Riferimenti normativi: Art. 74-ter, d.P.R. n. 633/1972, art. 55, D. L. n. 69/2013.

Prassi: Ris. n. 62/E/1999 successivamente sovvertita dalla Ris. n. 141/E/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7035/09/14, depositata il 21/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Ag. Entrate/Maccari SRL

IVA - Rimborso IVA - Cessazione attività - Credito evidenziato in dichiarazione - Rimborso - Mancata compilazione del modello VR - Necessità - Non sussiste

La legittimità della detrazione del credito IVA maturato in un periodo di imposta precedente non può essere negata per motivi esclusivamente formali: tali motivi potranno al più giustificare l’applicazione delle sanzioni eventualmente previste per violazioni di tal genere, ma non impedire l’utilizzazione di crediti effettivamente maturati (nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che non fosse ostativo al riporto del credito il fatto che esso non fosse stato esposto nella dichiarazione IVA originariamente presentata dal contribuente, ma solo nella dichiarazione rettificata presentata entro l’anno).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7265/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi -Ag. Entrate/Società cooperativa Gruppo Acquisto “Centro Italia” a R.L.

IVA - Rimborso IVA - Cessazione attività - Credito evidenziato in dichiarazione - Rimborso - Mancata compilazione del modello VR - Necessità - Non sussiste

In caso di cessazione dell’attività, la mancata compilazione del modello VR non impedisce al contribuente di ottenere il rimborso di un credito IVA evidenziato nella dichiarazione annuale. Ai fini della manifestazione di volontà di ottenimento del rimborso, deve aversi riguardo al fatto che nella dichiarazione annuale può rinvenirsi l’esplicitazione di una tale volontà ancorché non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore modello VR, il che sottrae la fattispecie dal termine biennale di decadenza, sancito in via residuale.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Nn. 24889/2013,20069/2014,14070/2012,18920/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6553/09/14- depositata il 4/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore -Ag. Entrate/Apogeo SRL

IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo - Prova dell'effettività delle operazioni - Tenuta registri IVA - Movimentazioni bancarie - Non sufficienti

La produzione dei registri IVA e dei bonifici di pagamento delle fatture non rappresentano la prova contraria alla realizzazione della frode ma piuttosto rappresentano lo strumento se e in quanto posta in essere tra soggetti facenti capo allo stesso gruppo. In particolare, nessuno dei suddetti due elementi difensivi appare utile a smentire la pretesa impositiva: non la tenuta del Registro IVA, atteso che le annotazioni in esso operate sono di regola uno dei momenti realizzativi della illecita condotta materiale; non le movimentazioni bancarie intervenute tra le due società appartenenti allo stesso gruppo, in quanto esse appaiono come meramente volte a dare un formale riscontro al complessivo illecito sistema.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione n. 19332/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6552/09/14, depositata il 4/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore -Ag. Entrate/Duemme SRL a socio unico

IVA - Costi indeducibili - Fatture per operazioni asseritamente inesistenti - Onere della prova - Grava sull'Amministrazione finanziaria

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe sull'Amministrazione finanziaria; tale onere può essere adempiuto anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. In particolare, nel caso di una presunta operazione soggettivamente inesistente, risulta necessario dimostrare il coinvolgimento del contribuente nell'operazione fraudolenta, posta in essere al fine di ottenere indebite detrazioni fiscali.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4691/21/14, depositata l'11/7/2014 - Pres. Favaro, Rel. La Terza - Fattorie Vallesanta/Ag. Entrate Rieti

IVA - Operazioni intracomunitarie - Autorizzazione - Rappresentante legale della società - Mancato pagamento imposte personali - Costituisce elemento di rischio - Valutazione discrezionale dell'Agenzia delle Entrate - Revoca dell'autorizzazione - Legittimità.

È legittima la revoca, in quanto soggetta a valutazione discrezionale dell' Agenzia delle Entrate, dell' autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie rilasciata a società il cui amministratore risulti non aver pagato imposte personali.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n.707/9/14, depositata il 7/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Docimo - Colini/ Ag. Entrate D. P. 3 Roma

IVA - Comunità pazienti in psichiatria - Prestazioni - Esenzione - Legittimità.

Le prestazioni di una comunità alloggio per pazienti di competenza psichiatrica vanno inquadrare tra le prestazioni socio - sanitarie della ASL seppure in via indiretta e, quindi, sono esenti dall' IVA.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, artt.10, n. 27 ter; DLgs n.313/1997, art.41.

Prassi: CM n.43 del 2/11/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1004/14/14, depositata il 19/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tarantino - Ag. Entrate D.P. 1 Roma/Tax cons. services srl.

IVA - Prestazioni autonoleggio in Italia da parte di società straniera - Obbligo di fatturazione e pagamento imposta - Legittimità.

Le prestazioni di autonoleggio poste in essere da società straniera, ma utilizzate in Italia devono essere assoggettate ad IVA con il conseguente obbligo di fatturazione a carico della stessa società e della sua rappresentante fiscale in Italia.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. N.7689/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 58 /1/14; depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Iccrea Bancaimpresa spa

IVA - Credito - Prescrizione decennale - Sussistenza del credito

Il diritto al rimborso del credito IVA esposto tempestivamente in dichiarazione è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale stabilito dall' art. 2946 c.c.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 18898/2011, 15229/2012

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4348/9/14, depositata il 23/6/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Gallucci - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / SOEPA srl

IVA - Soggetto passivo in regime agevolato esonerato dall' obbligo di presentazione della dichiarazione - Utilizzo credito derivante da dichiarazione omessa - Legittimità.

L'esercizio della facoltà di esonero, normativamente prevista, dalla presentazione della dichiarazione IVA non può integrare un'ipotesi di omessa dichiarazione e non può verificarsi, pertanto, alcuna decadenza in ordine all'utilizzo in compensazione, nei successivi periodi d'imposta, del credito IVA risultante dalla dichiarazione non presentata.

Riferimenti Normativi: Art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5422/14/14, depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate Direzione Regionale Lazio/Metlife

IVA - Operazioni esenti - Coassicurazione - Commissioni di delega dovute tra imprese coassicuratrici - Esenzione ex art. 10 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Esclusione.

Ai fini IVA una prestazione va considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore e venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell'operazione, nonché da altri soggetti, nel suo interesse e a sue spese.

Le operazioni esecutive di un mandato conferito ad un solo coassicuratore, incaricato di intrattenere il rapporto con il contraente in cambio di un corrispettivo riconosciuto dalle altre imprese coassicuratrici, devono considerarsi prestazioni rese non da singole imprese all'assicurato ma dalla delegataria a favore di altre imprese di assicurazione e, pertanto, essendo fornite nei confronti di soggetti diversi, con i quali i clienti finali non hanno alcun rapporto, costituiscono operazioni autonome e non soggette all'esenzione.

Riferimenti Normativi: Art. 10, comma 1, n.2 e art. 12, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5765/4/14, depositata il 19/9/2014 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Cantisano

IVA - Regime del margine - Onere probatorio sulla sussistenza dei requisiti - Regolarità sostanziale e formale - Incombe sul cessionario - Limiti e criteri.

In tema di IVA, l'applicazione del regime del margine costituisce, in relazione agli acquisti intracomunitari, un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario. Ne consegue che l'onere probatorio sulla sussistenza dei presupposti applicativi che giustificano l'operatività di tale regime di deroga incombe al cessionario, il quale è tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale e formale dell'operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell'IVA corrisposta a monte da parte del cedente, nei limiti imposti dal dovere di agire con la diligenza richiesta in base alla concrete circostanze e dei documenti negoziali in suo possesso.

Riferimenti normativi: art. 36 del D. L. n. 41/1995, convertito in Legge 22 marzo 1995, n. 85.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12519/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, Sentenza n. 4639/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. I Roma Immobiliare MICOL srl

IVA - Qualificazione del contratto di locazione - Fatturazione - Spese di ristrutturazione a carico del conduttore - Modalità alternative di pagamento del canone - Contratto di comodato gratuito - Operazione imponibile - Sussiste

Nella realtà commerciale accade sovente che le parti si accordino affinché le spese di ristrutturazione siano sostenute dal conduttore, ma, in presenza di queste, il locatore concede una riduzione temporanea del canone. Ciò avviene esclusivamente per introdurre nel contratto una modalità alternativa di rimborso delle spese da parte del locatore, ovvero una modalità alternativa al pagamento del canone da parte del conduttore.

In tali casi non può dirsi che l'originario contratto di locazione sia stato sostituito da un contratto di comodato e dunque esente da IVA perché di natura gratuita. A tal fine è necessario fornire prova circa l'asserita risoluzione del contratto di locazione, e tale prova deve risultare da un documento avente data certa. Tenuto conto che nel caso esaminato il rapporto intercorso tra le due società era qualificabile come locazione, sussisteva l'obbligo di fatturazione, registrazione e pagamento dell'IVA.

Riferimenti normativi: art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2784/4/14, depositata il 6/5/14 - Pres. Meloncelli, Rel. Chiappiniello - Ag. Entrate Direzione Regionale del Lazio / Unicredit Mediocredito Centrale spa

IVA - Abuso del diritto - Riqualficazione leasing nautico - Cessione diretta di imbarcazione - Risparmio fiscale indebito - Non sussiste

L'utilizzo non distorto di uno strumento giuridico specificatamente previsto da una norma, che comporti un risparmio fiscale, non può di per se stesso comportare una violazione contestabile sotto il profilo dell'abuso del diritto.

Nel caso di specie un contratto di leasing nautico è stato riqualficato quale cessione diretta di un'imbarcazione in quanto il comportamento del contribuente è stato giudicato essere stato posto in essere per conseguire un risparmio fiscale indebito. L'utilizzo di una norma ideata e voluta dal legislatore per aiutare la crisi del mercato non può concretizzarsi come un abuso del diritto.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 4, lett. F) DPR 633/1972 - art. 46 L. n. 342/2000

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4481/37/14, depositata il 7/7/2014, Pres. Mongiardo, Rel. Valentini - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/ Autostore 3000 srl

IVA - Frode carosello - Detrazione a favore del cessionario - Onere della prova.

In presenza di una frode in ambito IVA, realizzata con una catena di successive cessioni, il cessionario ha diritto di detrarre l'IVA ove non sappia o non possa sapere di essere coinvolto in un meccanismo fraudolento. Si richiede, a carico del cessionario, un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, non formali (quali una apparente correttezza contabile e cartolare) ma sostanziali, nel senso di un effettiva esistenza nel cedente di una efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati, senza ovviamente pretendere un inesigibile dovere di accurata indagine ma fondandosi su quegli elementi obiettivi (ad es. assenze di strutture, assenza di una clientela qualificata, mancanza di indici di capacità commerciale, pubblicità, giro di affari) che non possono sfuggire ad un contraente onesto che operi in un determinato settore commerciale e che non devono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3817/9/14, depositata il 27/3/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni - Ag Entrate D.P. 3 Roma/ Sadel srl

IVA - Territorialità - Prestazioni - Nesso diretto - Contratto - Fatturazione

In ambito IVA ogni prestazione di servizi effettuata nel territorio nazionale verso corrispettivo, avente un nesso diretto tra il servizio reso ed il corrispettivo ricevuto, costituisce - in forza del principio di territorialità e alla luce della disciplina recata dalla Direttiva CE 77/388 - operazione soggetta ad imposta (ed ai relativi obblighi di fatturazione o autofatturazione, dichiarazione e pagamento dell'imposta), indipendentemente dal suo inserimento in un più ampio rapporto comportante altre prestazioni e controprestazioni suscettibili di compensazione reciproca.

Riferimenti normativi: art. 7 DPR 633/1972

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII, sentenza n. 2545/37/14, depositata il 18/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Valentini - Ag Entrate D.P. 1 Roma / Mediterranea Marittima di Navigazione e Servizi

IVA - cessioni all'esportazione - fornitura provviste a bordo nave - Regime di non imponibilità - Condizioni.

Godono del regime di non imponibilità ex art. 8-bis, co.1, lett. d) DPR 633/72 le cessioni di provviste e dotazioni di bordo anche se non effettuate direttamente nei confronti dell'armatore della nave, ma a soggetto a cui l'armatore ha affidato in appalto la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande a bordo delle navi di sua proprietà. Ciò nel presupposto che sia garantita e verificabile la tracciabilità delle merci cedute all'appaltatore della nave, fino alla destinazione finale e, quindi, al loro consumo a bordo delle navi effettivamente destinate alla navigazione in alto mare, non configurandosi, in dette ipotesi, vendite perfezionate in uno stadio commerciale anteriore all'imbarco.

Riferimenti normativi: art 8-bis, co.1, lett.d) DPR 633/72

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2734/38/14, depositata il 6/5/14 - Pres. Favaro, Rel. Castello - Ag. Entrate D.P. 2 Roma /Bolici

IVA - Prestazioni per la manutenzione e riparazione di navi destinate ad attività commerciali - Operazioni assimilate alle cessione all'esportazione - Non imponibilità - Compete

Ai sensi dell'art. 8-bis DPR 633/72 sono soggette al regime di non imponibilità, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, tra le altre, le operazioni di manutenzione e riparazione delle navi destinate ad attività commerciali escluse le unità da diporto. L'agevolazione, che ha carattere meramente oggettivo, riguarda sia il contratto di appalto principale che di quelli derivati con i sub-appaltanti.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/72 Art.8-bis.

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5520/1/14, depositata il 12/09/2014- Pres. Scola, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P.1 Roma / Dezi

Processo tributario - Accertamento alla società di capitali - Legittimazione del socio ad impugnare - Sussiste.

Il socio di una società a responsabilità limitata ben può ricorrere avverso l'atto impositivo notificato alla società in quanto lo stesso è produttivo di effetti sul suo patrimonio comprensivo delle quote societarie; anche nel caso in cui l'atto sia stato ritualmente impugnato dall'amministratore della società, il proprietario delle quote può impugnarlo nel proprio interesse, svolgendo difese anche non adesive a quelle proposte dal soggetto legittimato a rappresentare la società

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n.2848/38/14, depositata l'8/5/14 - Pres. Cappelli, Rel. Auremma - Ag. Entrate D.P. 2 Roma /Cardaio

Processo tributario - Irreperibilità del contribuente presso l'indirizzo noto - Mancata osservanza del rito ex art. 140 c.p.c. - Notifica - Nullità - Conseguenze

È nulla la notifica eseguita secondo la disciplina dell'art. 60 comma 1, lett. e) DPR 600/73, utile ove il contribuente sia irreperibile perché trasferito in luogo sconosciuto, e non con il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. ove il contribuente sia risultato temporaneamente irreperibile all'indirizzo della propria residenza ed in assenza di ogni altro possibile consegnatario.

Riferimento normativi: art. 140 c.p.c.; art. 60 comma 1, lett. e) DPR 600/73;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7360/14/14, depositata il 04/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia -Agente di riscossione Equitalia Sud spa Roma/ SALT s.r.l.

Processo tributario - Estratti di Ruolo - Impugnazione - Ammissibilità - Esclusione

L'estratto di ruolo è un atto interno dell'amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo notificato, di regola, con la cartella nella quale viene trasfuso.

Riferimenti giurisprudenziali S.C. Cass sent. n. 66010/13; n. 6395/14

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7259/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Immobiliare moderna Zeno SRL/Comune di Roma Capitale

Processo tributario - Revocazione sentenza per errore sul fatto - Condizioni - Fattispecie.

Deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, l'istanza di revocazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in tema di intimazione di pagamento ICI, aveva accolto l'appello di un Comune avverso la precedente sentenza di primo grado, fondandosi sul presupposto, rivelatosi poi erroneo, che una precedente sentenza della stessa Commissione, la quale aveva annullato i relativi avvisi di liquidazione (costituenti il presupposto logico della suddetta intimazione di pagamento), non era passata in giudicato, in quanto gravata da ricorso per cassazione, presentato dallo stesso Comune.

Riferimenti normativi: Art. 395 c.p.c., Art. 64, comma 1, D. Lgs. 546/1992

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22080/2013, Cass. SS. UU. 24170/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7469/09/14, depositata il 10/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Studio Due SRL/Ag. Entrate

Processo tributario - Revocazione sentenza per errore sul fatto - Condizioni

Nel caso in cui il Giudice abbia considerato tutti gli argomenti al suo vaglio sottoposti, dando ad essi l'interpretazione giuridica più adeguata non può ritenersi applicabile lo strumento revocatorio. Tale interpretazione potrà essere o meno ritenuta immune da vizi logici nel successivo grado di legittimità ma non può fondare un giudizio rescindente emesso in forza dell'art. 395 c.p.c. Al contrario, ammettere, nel suddetto caso, l'applicazione dell'invocato strumento revocatorio significherebbe affermare che il Giudice non abbia minimamente considerato le argomentazioni e le documentazioni prodotte dalla parte.

Riferimenti normativi: Art. 395 c.p.c., Art. 64, comma 1, D. Lgs. 546/1992

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22080/2013, Cass. SS. UU. 24170/2004

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Ordinanza n. 1102/09/14, depositata il 21/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Studio Due SRL/Ag. Entrate

Processo tributario - Sentenza CTR - Istanza di sospensione degli effetti - Ingente debito fiscale, diminuita capacità produttiva - Ammissibilità.

la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, attesa la specialità della materia tributaria nonché l'esigenza di assicurare la regolare corresponsione delle imposte, si "impone una

rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell'istanza cautelare e del periculum in mora".

Nel caso di specie, il Giudice, in applicazione dei suddetti principi, ha rilevato la sussistenza del requisito del periculum in considerazione dell'ingente debito fiscale e della diminuita capacità produttiva della società contribuente; da un raffronto sul piano oggettivo di tali dati, infatti, non può non pervenirsi alla conclusione che l'immediato soddisfacimento del debito fiscale determini a carico della società contribuente conseguenze pregiudizievoli, caratterizzate da gravità ed irreparabilità.

Riferimenti normativi: Art. 373 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2845/2012

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Ordinanza n. 1147/09/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Romaniello/Ag. Entrate

Processo tributario - Sentenza CTR - Istanza di sospensione degli effetti - Ammissibilità - Fattispecie - Fumus boni iuris (effettiva sussistenza operazioni commerciali) - Periculum in mora (debiti fiscali e modesti redditi dichiarati).

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, attesa la specialità della materia tributaria nonché l'esigenza di assicurare la regolare corresponsione delle imposte, si "impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell'istanza cautelare e del periculum in mora".

Nel caso di specie, il Giudice, in applicazione dei suddetti principi, ha rilevato, in primo luogo, la sussistenza del requisito del fumus boni iuris atteso che era stato riversato in capo alla società contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di operazioni commerciali, poste a fondamento di contestate detrazioni IVA. In secondo luogo, in considerazione della notevole sproporzione tra esposizione debitoria verso l'Amministrazione finanziaria e i modesti redditi dichiarati dal contribuente in precedenti anni di imposta, lo stesso Giudice ha rilevato la sussistenza anche del requisito del periculum in mora.

Riferimenti normativi: Art. 373 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2845/2012

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7312/02/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - Astolfi/Ag. Entrate

Processo tributario - Mancato deposito dell'atto di appello presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale - Mancata notifica alla controparte - Inammissibilità

Nel caso in cui l'atto di appello non risulti depositato, in copia, presso la Segreteria della CTP che ha emesso la sentenza impugnata, né risulti che lo stesso sia stato notificato alla controparte a mezzo di Ufficiali Giudiziari, conseguentemente il proposto appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992, la cui ratio è quella di equiparare il processo tributario al processo civile ove, alla comunicazione del proposto appello in Cancelleria, al fine di evitare la declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza, provvede l'Ufficiale Giudiziario.

Riferimenti normativi: Art. 53, D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla Legge n. 248/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7273/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Mazzi - Marasco/Ag. Entrate

Processo tributario - Notifica - Mancata dimostrazione della effettiva ricezione della raccomandata contenente l'avviso di deposito presso l'ufficio postale - Decorrenza del termine di compiuta giacenza - Sufficienza

In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ, ai fini del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.

Nel caso di specie, non è stata ritenuta fondata l'eccezione sulla correttezza della notifica (ed, in particolare, sulla regolarità della giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale) atteso che, anche in mancanza della dimostrazione della effettiva ricezione della raccomandata contenente l'avviso del deposito, la notifica si è perfezionata con il decorso del termine di compiuta giacenza della suddetta raccomandata, di cui risulta con certezza l'invio, alla stregua delle annotazioni contenute nella relata di notifica sottoscritta dal messo notificatore.

Riferimenti normativi: Art. 140 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n.3/2010, Cass. n. 7324/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7509/09/14, depositata il 11/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Coluzzi/Equitalia Sud

Processo tributario - Notifica dell'atto di appello - Direttamente agli uffici del concessionario e non al procuratore costituito - Ammissibilità

Ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni devono essere effettuate nei confronti del procuratore costituito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale articolo non trova applicazione, oltre che nei casi in cui la legge disponga diversamente, solo quando intervenga una causa che faccia venir meno lo jus postulandi (ad esempio nell'ipotesi di cancellazione del difensore dal relativo albo professionale) con determinando la mancanza di legittimazione del difensore a compiere o ricevere atti processuali.

Pertanto, deve ritenersi inammissibile l'atto di appello notificato direttamente presso gli Uffici del Concessionario alla riscossione e non al procuratore costituito.

Riferimenti normativi: Art. 170 c.p.c.; Art. 11, L. 53/1994.

Riferimenti giurisprudenziali; Cass. n. 1180/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6744/09/14, depositata il 12/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Gallucci - Ag. Entrate/Rizzardi Tempini

Processo tributario - Notifica presso il precedente difensore - Nullità sanabile - 2. Produzione di nuovi documenti successivamente alla proposizione del ricorso - Inammissibilità - Condizioni

La notifica effettuata presso l'originario procuratore, poi sostituito da altro difensore, risultando eseguita presso soggetto e luogo aventi un riferimento certo con i destinatari dell'atto, non è inesistente, bensì affetta da nullità sanabile in virtù della costituzione degli appellati.

Con riferimento alla possibilità di produrre nuova documentazione successivamente alla proposizione del ricorso, perché sia preclusa l'utilizzazione in sede amministrativa o contenziosa di un documento è pur sempre necessario non solo che esso sia stato richiesto in sede di verifica (non potendo configurare la mancata esibizione di qualcosa che non è richiesto), ma anche che alla richiesta di esibizione il contribuente fosse in condizione di rispondere positivamente adottando l'ordinaria diligenza, ossia che il documento richiesto

fosse in suo possesso o fosse da lui agevolmente e tempestivamente reperibile, in originale o in copia presso chi lo possedeva.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6534/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Ag. Entrate/Bianchini

Processo tributario - Notifica presso residenza contribuente anziché presso il domicilio del difensore - Nullità della notifica - Sussiste.

La notificazione eseguita in luogo diverso da quello prescritto ma, tuttavia, non privo di un astratto collegamento con il destinatario (come, ad esempio, la notifica dell'appello eseguita presso la residenza del contribuente anziché presso il domicilio del difensore costituito in primo grado) “determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, con conseguente sanatoria del vizio in caso di costituzione della parte, ex art. 156 cod. proc. civ.”.

Riferimenti normativi: c.p.c. art.156.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Nn. 1247/2009; 1156/2008; 10136/2000

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7126/09/14, depositata il 26/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Gallucci - Equitalia Sud/Basili

Processo tributario - Appello - Deposito di nuovi documenti - Ammissibilità - Cartelle di pagamento - Notifica diretta a mezzo posta dal concessionario - Legittimità - Sussiste

Nel giudizio di appello le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti. Possono produrre documenti nuovi in appello anche se ne erano in possesso già nel corso del giudizio di primo grado, indipendentemente dalla circostanza dell'impossibilità incolpevole di produrli in primo grado e dalla prova dell'esistenza di una causa a esse non imputabile.

Nel caso di specie, Equitalia Sud, non avendo potuto fornire in primo grado la prova della notificazione di cartelle di pagamento sottese a intimazioni di pagamento di tasse automobilistiche, a causa dell'impossibilità di verificarne l'esistenza, ha legittimamente fornito la suddetta prova in secondo grado. Deve ritenersi legittima la notifica direttamente a mezzo posta da parte del Concessionario.

Riferimenti normativi: Art. 58, comma 2, D. Lgs. 536/1992; art. 26, d.P.R. 602/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6395/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7320/09/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Porro/Ag. Entrate

Processo tributario - Definitività dell'accertamento - Cartella di pagamento - Termine di decadenza biennale - Inapplicabilità - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità

Allorquando un accertamento si sia reso definitivo a seguito di intervenuto giudicato sfavorevole al contribuente, il termine per la notifica della conseguente cartella esattoriale non è più quello previsto dall'art. 25 del d.P.R. 600/1973 (secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) bensì quello della prescrizione ordinaria decennale.

Pertanto, nel caso di una cartella fondata su una sentenza della Commissione tributaria provinciale passata in giudicato, deve trovare accoglimento il principio generale secondo il quale "in tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Riferimenti normativi: Art. 2953 c.c.; art. 25, d.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Un. n. 25790/2009; Cass. n. 13544/1999; n. 1339/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7322/2/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - Di Nunzio/Ag. Entrate

Processo tributario - Cartella di pagamento IRPEF - Notifica effettuata a mani del portiere - Nullità - Condizioni.

La notificazione eseguita a mani del portiere dello stabile è nulla qualora si verificano due condizioni: che non sia seguita dalla raccomandata al destinatario e che non sia accompagnata dall'attestazione dell'avvenuta ricerca degli altri soggetti abilitati. Quest'ultimo requisito risulta superato nel caso in cui l'Ufficiale postale barri la casella n. 7 dell'avviso di ricevimento, in tal modo confermando implicitamente che tutte le altre persone indicate dal n. 1 al n. 6 non erano reperibili.

Riferimenti normativi: Art. 60, d.P.R. 600/1973; Art. 149 c.p.c.; Art. 26, d.P.R. 602/1973

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7269/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. e Rel. Tafuro - Conte/Ag. Entrate

Processo tributario - Appello - Difetto di specificazione dei motivi ripresi in corso di causa - Inammissibilità dell'appello - Conseguenze

L'onere di formulazione di specifici motivi di impugnazione, imposto dall'art. 53 D. Lgs. n. 546/1992, comporta la necessità che alla parte volitiva l'appello si accompagni una parte argomentativa che confuti e constati le ragioni addotte dal primo Giudice a sostegno della decisione e la cui inosservanza determina, per pacifica quanto consolidata giurisprudenza, l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa .

Riferimenti normativi: Art. 53, D. Lgs. 546/1992

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Un. 8181/1993, 16/2000 e 9628/1993; Cass. Nn. 8377/1995, 7524/1997, 7524/1997, 5068/2001, 5493/2001, 10937/2003, 1108/2006, 3180/2006, 12984/2006, 20261/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6733/09/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Docimo - Ag. Entrate/Vasselli

Processo tributario - Appello del contumace in primo grado - Ammissibilità

L'appello del contumace in primo grado è ammissibile.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 24992/2006; 3449/2009; 15966/2013; CTR Roma n. 6/6/2013

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6734/09/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Docimo - Ag. Entrate/Di Pietro

Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi mezzi di prova in appello (Relata ricezione raccomandata) - Ammissibilità.

Secondo una prevalente giurisprudenza, il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova in appello deve essere riferito alle prove cosiddette costituenti e non anche a quelle precostituite, come, ad esempio, la relata di ricezione della raccomandata con cui è stata notificata una cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: Art. 58, D. Lgs. 546/1992

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7267/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Gallucci - Ag. Entrate/Ciurleo

Processo tributario - Istanza di autotutela - Accoglimento parziale - Avvenuto pagamento - Successivo ricorso - Inammissibilità.

Nel caso in cui un contribuente abbia presentato istanza di annullamento di un avviso di accertamento in autotutela e, a seguito di parziale accoglimento di detta istanza, abbia pagato spontaneamente la somma richiesta, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un ottavo, deve ritenersi inammissibile la proposizione di un ricorso avverso lo stesso avviso di accertamento.

Infatti, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 218/1997, la riduzione sanzionatoria di cui ha beneficiato il contribuente è subordinata alla mancata impugnazione ed al pagamento entro il termine della proposizione del ricorso.

Il disposto della norma è estremamente chiaro al riguardo, poiché lo scopo del Legislatore era quello di ottenere una deflazione del contenzioso, cioè concedere un premio al contribuente che avesse deciso di pagare senza intasare la macchina amministrativa.

In definitiva, il pagamento spontaneo di imposte e sanzioni effettuato dalla contribuente costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria ed esplicito riconoscimento della legittimità dell'accertamento, così come rimodulato in autotutela.

Riferimenti normativi: Art. 15, D. Lgs. 218/1997

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6871/10/14, depositata il 13/11/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Consiglio/ Ag. Entrate D.P. I Roma

Processo tributario - Notifica ai sensi dell'art. 139 C.P.C. - Notifica a persona di famiglia

La notifica è valida se fatta a "persona di famiglia", ossia vi deve essere un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso. L'eventuale trasferimento del recapito del contribuente nell'ambito dello stesso comune ove sussista il domicilio fiscale, senza fornire comunicazione alcuna all'Amministrazione Finanziaria, non incide in alcun modo sulle norme che disciplinano la notifica degli atti tributari.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21362 del 15 ottobre 2010, Cass. n. 14366 del 20 giugno 2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6820/10/14, depositata il 13/11/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Bianchini /Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Processo Tributario - produzione documenti in appello - Validità

È legittima la produzione di documentazione effettuata ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 546/1992 quando serve a dimostrare l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione.

Riferimenti normativi: Art. 58 del D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6589/1/14, depositata il 5 /11/ 2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Tavassi

Processo tributario - Condanna per lite temeraria - Presupposti

La condanna per lite temeraria è possibile solo qualora il richiedente dimostri sia l'esistenza dell'elemento soggettivo (mala fede), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Pertanto qualora dagli atti di causa non emergano circostanze da cui desumere concretamente tali elementi ed in particolare il danno, nulla può essere liquidato, neppure ricorrendo a criteri equitativi.

Riferimenti normativi: art. 96 c.p.c.; art.1, comma 2 D. Lgs.n.546/1992

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6593/1/14, depositata il 5/11/ 2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Prezioso

Processo tributario - Variazioni di domicilio - Onere di comunicazione per la parte costituita - Sussiste

Notifica presso la segreteria - Violazione diritto di difesa - Non sussiste.

Ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 546/1992, la parte costituita in giudizio ha l'onere di comunicare le variazioni del domicilio e/o della residenza indicati nel ricorso introduttivo e ciò ai fini delle comunicazioni di rito, necessarie in tutti i gradi del processo.

Nella specie, le comunicazioni di trattazione della controversia in prime cure e di deposito della sentenza sono state eseguite all' originario indirizzo, in quanto il contribuente aveva ommesso di comunicare le variazioni della residenza indicata nel gravame introduttivo, e poiché le stesse sono tornate all'Ufficio emittente con la dicitura “trasferito “, le comunicazioni stesse sono state legittimamente eseguite presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale rendendo inammissibile l'appello proposto dopo la decorrenza dei termini di legge.

Riferimenti normativi: art. 17 D. Lgs. n.546/1992

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7088/1/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Cugini

Processo tributario - Tardiva costituzione parte resistente - Produzione documenti - Ammissibilità

La costituzione tardiva della parte resistente determina unicamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni di ordine processuale o di merito e di effettuare la chiamata di terzo.

Non sussistono ulteriori conseguenze sfavorevoli, soprattutto in relazione alla produzione documentale.

Riferimenti normativi: art. 32 D. Lgs. n.546/1992

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 18962/2005, 3467/2008 e 2925/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7089/1/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Lavretta

Processo tributario - Presupposti per la riunione dei giudizi - Caso di specie

Le condizioni perché possa essere disposta la riunione di due giudizi sono che gli stessi abbiano il medesimo oggetto e siano tra loro connessi.

La connessione oggettiva sussiste allorché il petitum, e cioè l'oggetto della domanda, sia lo stesso.

Nella situazione in esame non vi identità tra le domande rivolte al giudice tributario, in quanto viene richiesto l'annullamento di una cartella e della sottesa pretesa fiscale, mentre nell'altro di cui si è detto viene invocata la declaratoria d'illegittimità del diniego di definizione agevolata del primo giudizio di competenza di altro giudice: onde la mancata riunione, in buona sostanza, non viola il principio *ne bis in idem*, come ritenuto dall'appellante.

Riferimenti normativi: art. 29 D. Lgs. n.546/1992

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7146/1/14, - Pres. Scola, Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Edilcinque srl

Processo tributario - Giudizio di rinvio - Oggetto e limiti

Il giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Cassazione, si configura come giudizio chiuso, nel quale Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in considerazione in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione: a maggior ragione non possono essere svolte critiche rispetto

alla sentenza della Cassazione, che rappresenta il binario entro il quale dev'essere condotto il giudizio di rinvio.

Nel merito la materia del contendere va quindi limitata all'aliquota concretamente applicabile (aliquota del 15% in luogo di quella ordinaria trattandosi di terreno avente natura agricola) al valore del terreno, questione ormai coperta da giudicato per non essere stata oggetto del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: art. 63 D. Lgs. n.546/1992

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7208/1/14 - Pres. Scola, Rel. Colaiuda - Ag. Entrate D.P. I Roma / Pompa

Processo tributario - Revocazione della sentenza - Errore sul fatto - Decisività ed essenzialità - Caso di specie.

L'errore di fatto costituisce valida motivo di revocazione quando risulta che la sentenza sia fondata su di una falsa percezione della realtà, su un errore cioè obiettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato negli stessi (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sui quale sia intervenuta adeguata pronuncia)..

Le ragioni che avrebbero indotto i giudici a ritenere che nella specie difetta il requisito della decisività ed essenzialità dell'errore quando le operazioni effettuate su un conto corrente deriverebbero dall'attività dell'interessato, configurandosi una presunzione iuris tantum che, come tale, ammette la prova contraria, che il contribuente non avrebbe fornito.

Riferimenti normativi: art. 395, n.4 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3379/28/14, depositata il 20/5/14 -Pres. Tersigni , Rel. Ciaramella - Vivona/ Ag. Entrate D.P. I Roma

Processo tributario - Soccombenza - Spese di lite - Nota dell'Agenzia delle Entrate - Liquidazione eccedente - Riduzione - Compete

Imposte dirette - IRPEF - Terreno edificabile - Cessione - Plusvalenza - Valori accertati ai fini dell'imposta di Registro - Utilizzo - Legittimità

Compete la riduzione delle spese di lite liquidate dalla CTP, ritenute eccessive dalla CTR, dovute dal contribuente soccombente, all'importo chiesto con nota spese dall'Agenzia delle Entrate. È legittimo l'utilizzo, per determinare la plusvalenza ai fini IRPEF, dei valori

accertati per l'imposta di Registro ove il contribuente non abbia fornito elementi utili per superare la presunzione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2687/28/14, depositata il 30/4/14 - Pres. Tersigni, Rel. Ciccone - Vinci/Regione Lazio/Equitalia Sud spa

Processo Tributario - Sentenza della CTP - Totale soccombenza dell'ente impositore - Compensazione delle spese - Illegittimità.

È illegittima, e deve essere riformata con riconoscimento delle spese di lite a carico dell'ente impositore soccombente, la sentenza con la quale la CTP, pur accogliendo il ricorso del contribuente riconoscendo l'eccezione di prescrizione, compensa le spese di lite.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 4689/21/14, depositata l'11/7/2014 - Pres. Favaro, Rel. Quadri - Salvatori/ Equitalia Sud spa

Processo tributario - Accertamento - Notifica - Addetta alla casa - Legittimità - Firma illeggibile - Irrilevanza.

È legittima la notifica dell'atto impositivo a persona che si qualifica come "addetta alla casa" la cui firma illeggibile non inficia la validità della notifica.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5421/14/14; depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P.1 Roma /Chianese

Processo tributario - Rimessione in termini di cui all'art. 153, c. 2, c.p.c. concessa d'ufficio dalla CTP - Condizioni - Preavviso iscrizione ipotecaria privo termini di impugnazione - Applicabilità - Esclusione.

L'istituto della rimessione in termini previsto dall'art. 153, co. 2, c.p.c., introdotto dalla L. n. 69/2009 ed applicabile anche al processo tributario, in virtù del rinvio alle norme del codice di rito civile contenuto nell'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 546/1992, può essere invocato solo in situazioni eccezionali, circoscritte, nella maggior parte dei casi, al caso fortuito ed alla forza maggiore. Nel caso di specie, non sono stati ravvisati gli estremi per concedere la rimessione in termini per la proposizione del ricorso introduttivo nel fatto della mera assenza, nel preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, delle indicazioni relative ai termini per l'impugnazione, né, tra l'altro, tale rimessione risultava essere stata richiesta dal ricorrente, ma era stata indebitamente concessa d'ufficio dalla Commissione Provinciale.

Riferimenti normativi: c.p.c. art.153, c.2; DLgs n.546/1992, art.1, c.2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez.X - Sentenza n.3333/10/14- depositata il 19/5/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - Comune di Roma/ Equitalia Roma Sud S.P.A.

Processo tributario - Istanza di correzione - Distrazione spese di lite - Casistica

Il collegio, tenuto conto che sulla sentenza da correggere manca la pronuncia di condanna al pagamento delle spese procedurali a favore dell'istante, ritiene che la richiesta in esame non possa trovare accoglimento, non essendo possibile procedere alla correzione di errore materiale, in presenza di una modifica sostanziale dell'atto (art. 287 c.p.c.).

Tale assunto, evincibile dalla previsione del secondo comma dell'articolo 93 c.p.c., risponde ad esigenze di natura costituzionale, relativamente alla ragionevole durata del processo, e garantisce una maggiore rapidità nell'ottenimento di un titolo esecutivo per il difensore antistatario.

Riferimenti normativi Art 93 c.p.c.

Riferimenti Giurispr. Cass. 07/07/2010 n. 16037

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4235/6/14, depositata il 25/6/2014 - Pres. Lauro, Rel. Maffei - BP.ER. Società cooperativa/Ag. Entrate Direzione Centrale Normativa e fiscalità

Processo tributario - Istanza di interpello - Provvedimento AF - Impugnabilità - Sussiste.

Il collegio, in merito alla sentenza di non impugnabilità del provvedimento dell'amministrazione all'istanza di interpello per la disapplicazione del regime CFC espressa in primo grado, non rientrando tale atto tra quelli tassativamente previsti dall'art. 19 D. Lgs. 546/92, ne ha confermato la decisione precisando che nel caso specifico l'atto assunto dall'ufficio costituiva un atto meramente interlocutorio e reso in ambito per così dire consultivo. L'ufficio infatti non si pronunciava sull'applicazione di una norma il cui stesso presupposto di operatività era messo in dubbio dagli esiti di una verifica fiscale in corso dalla G.d.F.

Il collegio, in sostanza, non ha ignorato che anche in materia antielusiva, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la risposta negativa all'interpello disapplicativo costituisca il primo atto con cui l'Amministrazione fiscale porta a conoscenza del contribuente la propria posizione relativa ad un determinato rapporto tributario, con conseguente interesse ex art. 100 c.p.c. del contribuente a verificare, in sede giurisdizionale, la legittimità del provvedimento.

Riferimenti Normativi: art. 167 c. 1 e 8-bis Tuir - art. 19 D. Lgs. n. 546/92

Riferimenti Giurisprudenziali: Cass. Sent. N. 8663/2011 - sent 17010/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 2974/35/14- depositata il 12/5/2014 - Pres. Silvestri, Rel. Toffoli - Comune di Roma/Spitalieri

Processo Tributario - Sospensione necessaria - In caso di sentenza impugnata - Sussiste

In merito al ricorso avverso il provvedimento di accoglimento parziale in sede di autotutela, del comune in materia di Ici, definito con sentenza di annullamento di primo grado, sulla base di pronunce per anni precedenti relative ad analoghe contestazioni, il collegio ha statuito che, in base all'interpretazione dell'art. 337 del c.p.c., secondo comma, enunciata dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, deve tenersi conto del risultato a cui si pervenga nella causa pregiudicante, secondo i principi che trovano conferma nel disposto di cui all'art. 295 c.p.c.; atteso, però, che nel giudizio stesso era stata pronunciata una sentenza decisoria, ha precisato che non trova applicazione la regola del succitato articolo sulla sospensione necessaria, persistendo la facoltà del giudice di eventualmente procedere alla sospensione sulla base di una valutazione discrezionale di opportunità nel caso in cui la sentenza pronunciata nell'altro giudizio sia stata impugnata.

Riferimenti Normativi art. Art. 337 e 395 c.p.c.

Riferimenti Giur. Sent 10027/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n.106/6/14, depositata il 21/2/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Russo - Lefebvre D'Ovidio/ Ag. Entrate D.P.I Roma

Processo tributario - Revocazione per errore di fatto su un elemento degli atti del processo - Sussiste - Caso di specie - Esterovestizione.

Il collegio ha statuito che, in assenza del riconoscimento di un elemento di fatto, ritenuto essenziale per l'individuazione della fattispecie impositiva (nel caso di specie "l'esterovestizione"), vale la previsione dell'art. 64, co. 1, D. Lgs. n. 546/92 che, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini di impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio; così per le sentenze di secondo grado alla impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità è ammissibile la revocazione ordinaria, quand'anche non sia ancora scaduto il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione.

Riferimenti Normativi Art. 64, D. Lgs. 546/92; art. 73 TUIR

Riferimenti Giur. Cassazione Sez. Trib n. 19522 del 16/07/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 2290/35/14, depositata il 9/4/2014 - Pres. Silvestri, Rel. Lupi - Comune di Roma/Baroni.

Processo Tributario - Dichiarazione sostitutiva di notorietà - Inefficacia - Sussiste

Il collegio ha statuito, uniformandosi agli orientamenti dei giudici di legittimità, l'inefficacia ai fini probatori dell'atto di notorietà nel processo tributario; in senso contrario si pone come ostacolo invalicabile la previsione dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92, che verrebbe elusa nella parte concernente il divieto di giuramento, oltre che di prova testimoniale.

Riferimenti Normativi art. 7, comma 4, D. Lgs. 546/92;

Riferimenti Giur. Sent. Cassazione n. 744/2003; SS.UU. 10153/1998.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n.420/4/14, depositata l'8/10/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Comune di Roma Capitale/Faenza.

Processo tributario - Irregolarità non formale - Raggiungimento dello scopo - Non copre gli effetti sostanziali maturati.

Il raggiungimento dello scopo della notifica irregolare, principio indiscusso, serve a sanare un'eventuale irregolarità formale della notifica, ma non a coprire gli effetti esistenziali già maturati, come quella dell'avvenuta decadenza della controparte.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n.410/4/14, depositata il 28/1/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Piccari/Comune di Genazzano.

Processo tributario - Proroga giorno non festivo per legge nuova - Validità - Esclusione.

Nel giorno seguente non festivo si possono compiere le attività processuali che non si siano potute compiere per la chiusura degli uffici o per il rispetto della festività, ma non quello di consentire la proroga, con una legge nuova, del rapporto sostanziale sottostante, sostanzialmente già scaduto e che casualmente sia caduto in giorno festivo.

Nella specie si trattava di una legge valida per il 2007 e casualmente il primo giorno non festivo era il 2/1/2007.

Riferimenti normativi: art.155 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n.931/2/14, depositata il 13/2/2014 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Ag. Entrate D.P.3 Roma /Fast finance spa.

Processo tributario - Appello ufficio non costituitosi in primo grado - Argomentazioni difensive non fatte valere in primo grado - Esclusione.

Cessione credito - Ripetizione nei confronti del cessionario - Possibilità - Condizioni.

L'AF che non si è costituita nel giudizio di primo grado non può in appello far valere argomentazioni difensive che non ha fatto valere nel giudizio di prime cure e non indicate nell'atto impugnato dalla controparte.

In caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, l'ufficio può ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, a meno che questi non presti idonea garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: DL n.70/1988, art.5, c. 4ter, conv. L. n.154/1988.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 5/2/14, depositata il 7/1/2014 - Pres. Oddi, Rel. Di Iasi - Larimart spa/ Ag. Entrate D.P.1 Roma

Processo tributario - Avviso recupero crediti compensati illegittimamente ante L. n.311/2004 - Impugnabilità - Sussiste.

Gli avvisi di recupero di crediti d'imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili davanti alle CT anche prima della L. n.311/2004 che li ha espressamente annoverati.

Riferimenti normativi: DLgs n.546/1992, art, 19; L. n.311/2004.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. N.8033/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 816/14/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Leoni - Cimino/Regione Lazio.

Processo tributario - Spese di giudizio - Compensazione - Amministrazione non costituitasi in primo grado - Validità della motivazione.

La sentenza che dispone non doversi nulla per le spese da parte dell'Amministrazione soccombente in relazione alla sua mancata costituzione in giudizio, non comportando da parte del contribuente particolari oneri difensivi, è da condividere.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 476/14/14, depositata il 29/1/2014 - Pres. Amodio, Rel. Zappatori - Ministero della salute/Boehringer Ing. Italia spa.

Processo tributario - Decreto attuativo ministeriale - Impugnabilità - Esclusione.

L'impugnazione contro un decreto del Ministro della salute del 24/5/2004, attuativo di una legge, che non produce direttamente alcun effetto di richiesta specifica di pagamenti nei confronti della ricorrente impresa farmaceutica, è inammissibile.

Riferimenti normativi: DM del 24/5/2004; DL n.269/2003, RT.48, c8.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 54/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Brunetti - Diotallevi/Agente riscossione Equitalia sud Roma

Processo tributario - Ricorso presentato a struttura territorialmente diversa - inammissibilità - Esclusione - Rinnovo notifica - Legittimità.

Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato ad una struttura territoriale di Equitalia (Roma invece di Viterbo) il giudice doveva disporre la rinnovazione della notifica e non dichiararne l'inammissibilità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 64/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Comune di Guidonia Montecelio/Ist. Suore san Francesco Sales

Processo tributario - Avviso di ricevimento RR - Necessità - Perdita - Richiesta duplicato - Possibilità a norma di leggi.

L'avviso di ricevimento della RR assume un rilievo essenziale ai fini della verifica della correttezza del procedimento notificatorio.

Da ciò la necessità conservarlo e ogni qualvolta non se ne disponga si può richiedere un duplicato all'amministrazione postale ai sensi dell'art.6 della L. n.890/1982 e art.8 del DPR n.655/1982.

Riferimenti normativi: L. n.890/1982, art.6; DPR n.655/1982, art.8.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 44/27/14, depositata l'8/1/14 - Pres. De Renzis, Rel. Tattoli - I.E.S./Equitalia Sud spa

Processo Tributario - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Sussiste - Iscrizione ipotecaria - Notifica delle cartelle - Avvisi di ricevimento prodotti in fotocopia - Sufficienza

È infondata l'eccezione del Concessionario per la riscossione la non impugnabilità dell'estratto di ruolo che lo stesso Concessionario, nel caso in esame ha posto a fondamento della procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Roma, atteso che al contribuente

deve essere riconosciuta la possibilità di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti dell'ente impositore che portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria.

Le copie fotostatiche costituiscono mezzo idoneo a introdurre la prova nel processo tributario.

Riferimenti normativi: art. 22 D. Lgs. 546/92.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU.11087/10.

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 866/03/14, depositata il 23/6/2014 - Pres. Orciuolo; Rel. Antoniani - Luciani /MEF - Direzione Giustizia Tributaria

Processo tributario - Avviso bonario di pagamento - Impugnabilità Contributo Unificato Tributario (C.U.T.) - Ricorso cumulativo - Determinazione del quantum in base al valore della lite - Esclusione - Sommando i singoli C.U. - legittimità.

È ammissibile il ricorso avverso l'avviso bonario di pagamento, ritenuto dall'Ente creditore atto non impugnabile (al contribuente non resterebbe altro che pagare o aspettare i ben più gravosi avvisi di accertamento o cartelle di pagamento).

Nel ricorso cumulativo il contributo unificato si determina sommando i singoli C.U. dovuti per ciascun atto impositivo e non in base al valore della lite.

Riferimenti normativi: l'art. 6 co. 5 Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente); art. 6, comma 5, L. 212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14373 del 15 giugno 2010; Cass. n.26316/2010 e successive; Cass. n.7344/2012

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 469/03/14, depositata il 27/3/2014 - Pres. Orciuolo, Rel. Antoniani - Nazzareno/Ag. Entrate Frosinone e Agente riscossione di Frosinone Equitalia Sud SpA.

Processo tributario - Atto presupposto (accertamento) regolarmente notificato - Avviso di pagamento - Impugnazione - Inammissibilità del ricorso - Sussiste - Rimessione in termini - Possibilità - Criteri.

Il ricorso proposto avverso l'avviso di pagamento è inammissibile se l'atto presupposto è stato regolarmente notificato (art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/92).

L'unica possibilità per il contribuente (che ha sostenuto di essere venuto in possesso dell'avviso di accertamento soltanto alla data del ritiro, presso l'Ufficio postale) era quella di proporre ricorso anche contro l'avviso di accertamento in uno con l'avviso chiedendo la rimessione in termini. In tal caso, il Collegio avrebbe potuto valutare ed eventualmente

ritenere ascrivibile ad una causa di forza maggiore la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/92.

Riferimenti normativi: D. Lgs.546/92, art. 153, comma 2, c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione n.3006/2008 e 24016/2013, ordinanza n.15143/2009.

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 12/03/15, depositata il 7/1/15 - Pres. Ferrara, Rel. Schiavi - Marini /Ag. Entrate Frosinone.

Processo tributario - Essenzialità della sottoscrizione ai fini dell'esistenza dell'atto. L'ordine di servizio non integra una valida delega, trattandosi di mera disposizione interna.

Il Collegio rileva l'essenzialità della sottoscrizione ai fini dell'esistenza dell'atto di accertamento trattandosi di atto di natura provvedimentale a carattere tributario dal contenuto decisorio.

Non qualsiasi firma apposta all'atto, può ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi della "sottoscrizione" e neppure l'appartenenza del firmatario all'ufficio di provenienza può ritenersi sufficiente a realizzare una valida sottoscrizione o la sua qualifica di dirigente ma non capo dell'ufficio.

Nel caso di specie, l'atto impugnato risulta firmato dal Capo Area Imprese autorizzato da atto di servizio del Direttore Provinciale, allegato alle controdeduzioni dell'Ufficio.

L'ordine di servizio è una mera disposizione interna diretta a disciplinare l'esplicazione dei servizi di istituto e non integra una valida delega in ragione della diversa natura giuridica della delega che ha rilevanza esterna rispetto all'ordine di servizio da considerare come ripartizione interna di compiti.

Riferimenti normativi: D.P.R 600/73, art. 42.

Prassi: CM n. 7/T del 17 luglio 2003.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17400/2012 e n. 4492/ 2013.

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. I - Sentenza n. 7/1/14, depositata il 7/1/2014 - Pres. e Rel. Caporaso - Benedetto Parente e figli srl/Ag.Entrate D.P. Frosinone.

Processo tributario - Individuazione commissione territorialmente competente - Quella che ha emesso provvedimento - Provvedimento negativo della Direzione regionale Agenzia entrate - Competenza - CTP Roma.

L'individuazione della Commissione tributaria di primo grado territorialmente competente deve operarsi, come si desume dalla lettera dell'art.4 del D. Lgs. n. 546/92, con riferimento alla sede dell'Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il provvedimento negativo impugnato proveniente dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate di Roma in ordine all'istanza di disapplicazione presentata ex art.30 comma 4-bis della L.23.12.94 n.724 con richiesta di parere ex art.37-bis, comma 8, D.P.R. 600/73 radica la competenza territoriale nella Commissione Tributaria Prov.le di Roma.

Riferimenti normativi: D. Lgs.546/92, art.4.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.4682/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1731/37/14, depositata il 20/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Valentini - Comune di Roma/ Cuttitta

Processo tributario - Appello - Costituzione in giudizio - Copia senza attestazione conformità - Inammissibilità - Sussiste.

L'art. 22 D. Lgs 546/1992 disciplinante la costituzione in giudizio del ricorrente prevede che entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena inammissibilità, il ricorrente deve depositare nella segreteria adita l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. (ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta), con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Il solo deposito di copia dell'atto di appello privo, peraltro, dell'attestazione di conformità alla copia inviata per notifica comporta l'inammissibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: art.22 D. Lgs. 546/92;art.137 c.p.c. .

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 20787/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1524/37/14, depositata il 13/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate D.P. 2 Roma/ Cignitti

Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta - Consegna al portiere - Inammissibilità della cartella - Non sussiste

La notifica della cartella di pagamento effettuata nella residenza del destinatario non reperito ma consegnata nelle mani del portiere è valida, in quanto è sufficiente la presunzione che quest'ultimo consegnerà l'atto. Di conseguenza, non rilevano i rapporti che legano il consegnatario con il destinatario.

Riferimenti normativi: art. 139 c.p.c., art. 156 c.p.c. ultimo comma

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 1561/9/14, depositata il 14/3/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Docimo - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Giorgi

Processo tributario - Appello - Nuova eccezione dell'ufficio relativa alla decadenza del diritto al rimborso - Ammissibilità.

L'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, quando il termine decadenziale sia posto a favore dell'Amministrazione finanziaria, può essere sollevata per la prima volta in appello, tenuto conto anche del fatto che la decadenza doveva essere rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado.

Riferimenti Normativi: Art. 38, D.P.R. n. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1711/37/14, depositata il 20/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Valentini - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Allestimento Grafico Biotto srl.

Processo tributario - Fallimento dichiarato nell'udienza della CTP - Conseguenze.

La perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarata nell'udienza della CTP produce, ai sensi dell'art.300 comma secondo, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione.

Ne consegue che la sentenza intervenuta dopo l'evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita, sono nulli.

Riferimenti normativi: art. 300 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. SS.UU.7443/2008,773/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5471/4/14, depositata il 10/9/2014 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli - Ag. Entrate D.P. I Roma / Frattini

Processo tributario - Nullità della notificazione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Sussiste.

Se il difetto della notifica deriva dalla mancata identificazione del soggetto che ha materialmente ricevuto la notifica, la notifica non è inesistente, ma nulla, per cui è applicabile la sanatoria con il raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c.

Riferimenti normativi: art. 156 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4642/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Equitalia Sud spa / Raffaele

Processo tributario - Preavviso di fermo automobilistico - Impugnabilità - Legittimità. Produzione in appello di cartelle - Tardività - Non sussiste.

Il preavviso di fermo automobilistico costituisce atto impugnabile, poiché l'elenco contenuto nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 non ha natura tassativa.

La produzione delle cartelle di pagamento in appello non sono tardive dal momento che si tratta di prove già costituite e non di prove costituende, per le quali soltanto vale la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., costituiscono una mera difesa, consentita alla parte rimasta contumace in prime cure.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19; art. 345 c.p.c.; D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 58.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 11862/2003, 2737/2002, 10567/2012, 8489/2009, 3611/2006, 20086/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4646/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Equitalia Sud spa / Salucci

Processo tributario - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Esclusione.

L'estratto di ruolo, atto interno del fisco, non può essere oggetto di impugnazione autonoma davanti al giudice tributario, poiché, senza la notificazione di un atto impositivo, ossia di un atto contenente l'espressa richiesta del pagamento di un tributo, non vi è, per il ricorrente, alcun interesse concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a radicare una lite tributaria.

Riferimenti normativi: art. 100 c.p.c.; D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6610/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5218/14/14, depositata il 20/8/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Equitalia Sud spa / Valle

Processo tributario - Intimazione di pagamento - Impugnabilità - Esclusione.

L'intimazione di pagamento costituisce un avviso bonario finalizzato a sollecitare il contribuente a versare imposte e fa riferimento a un atto precedentemente notificato e, quindi, a conoscenza della parte appellante. Non integra, dunque, un nuovo e autonomo atto impositivo che possa essere ricondotto all'elencazione tassativa degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D. Lgs. 546/92, trattandosi, in realtà, di un atto non legislativamente previsto e, come tale, non assoggettato ad alcuna normativa statutiva del suo contenuto.

Riferimenti Normativi: art. 19, D. Lgs. 546/92

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5421/14/14 , depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Chianese

Processo tributario - Atto privo di indicazione sui termini impugnazione - Ricorso presentato fuori termine - Rimessione ex art. 153 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie permessa

L'omessa indicazione nell'atto emesso dall'Ufficio dei termini per l'impugnazione non integra valido requisito per la concessione del rimedio della rimessione in termini al contribuente per la proposizione del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 153 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 546/92.

Dalla formulazione della norma emerge che la stessa può essere invocata solo in situazioni eccezionali, circoscritte, nella maggior parte dei casi, al caso fortuito e alla forza maggiore, come ad esempio, degenza in ospedali, stato di detenzione, catastrofi naturali e disservizio postale per il quale non è possibile esibire l'avviso di ricevimento relativo alla spedizione del ricorso o dell'appello.

Riferimenti Normativi: Art. 153 e 184-bis C.P.C.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. N. 3006 del 8.02.2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5563/4/14 , depositata il 18/9/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale - Ag. Entrate Viterbo / Di Stefano

Processo tributario - Utilizzo di prove atipiche - Principio del libero convincimento del giudice - Perizia di parte non asseverata Ammissibilità nel giudizio tributario - Legittimità - Condizioni - Obbligo della motivazione - Sussistenza.

Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia di parte, non asseverata, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, stante l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice.

L'ordinamento non pone specifiche preclusioni all'utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che le relazioni tecniche depositate in giudizio siano redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, in quanto tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l'atipicità postula l'assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova.

Riferimenti normativi: art. 32, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26550/2011)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 86/1/14, depositata il 14/1/14 - Pres. Lauro, Rel. Pennacchia - Equitalia Sud spa / Grimal Immobiliare srl

Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica ex art. 140 c.p.c. a destinatario irreperibile - Affissione all'albo comunale - Sufficienza.

La notifica ai sensi dell'art. 140, c.p.c. è ritualmente eseguita, quando nel comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell'avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell'albo comunale, senza necessità di spedizione di raccomandata e senza che l'Ufficio sia tenuto ad espletare ricerche, in particolare anagrafiche, essendo tale obbligo configurabile soltanto nel caso di intervenuto spostamento di residenza nell'ambito del comune.

Riferimenti normativi: art. 140, c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 538/1/14, depositata il 31/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni - Equitalia Sud spa / Morcia

Processo tributario - Cartella di pagamento - Notificazione mediante posta - Ricevuta da soggetto non abilitato - Sufficienza.

È legittima la notifica della cartella di pagamento mediante servizio postale anche se recapitata a un soggetto non abilitato, in quanto per il perfezionamento della notifica della cartella mediante raccomandata è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario.

Riferimenti normativi: art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973; artt. 32 e 39, DM. 9 aprile 2001

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4628/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Visciola - Regione Lazio / Greco

Processo tributario - Spese processuali - Principio di soccombenza - Motivazione - Necessità.

Le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e la parziale o totale compensazione delle stesse può essere disposta solo quando vi sia soccombenza reciproca, ovvero concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, di cui la motivazione della sentenza deve offrire esplicita indicazione.

Riferimenti normativi: art. 15, D. Lgs. n. 546 del 1992; art. 2, l. n. 263 del 2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4631/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Triluce srl

Processo tributario - Appello - Notificazione a domicilio eletto - Omessa comunicazione della modifica - Validità.

In caso di omessa notifica, alla segreteria della Commissione Tributaria ed alle parti costituite, di eventuali modifiche al domicilio eletto in primo grado, deve considerarsi legittima la notificazione dell'atto di appello effettuata presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: art. 17, D. Lgs. n. 546 del 1992; art. 2, l. n. 263 del 2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6008/1/14, depositata l'8/10/2014 - Pres. Scola, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Colaceci

Processo tributario - Atti della pubblica amministrazione - Motivazione carente requisiti art.7, L. n. 212/2000 - Nullità - Non sussiste.

In ipotesi di carenza, in capo a un atto proveniente dall'Amministrazione di uno dei requisiti indicati dall'art. 7, L. n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto del contribuente"), tale atto non può considerarsi nullo in quanto la norma in questione non prevede espressamente la sanzione della nullità per ipotesi di sua violazione.

Riferimenti normativi: art. 7, L. n. 212 del 2000

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1840/1/14, depositata il 25/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Panzini - Ag. Entrate Viterbo/ Birindelli

Processo tributario - Decadenza - Riassunzione del processo causa morte proprio procuratore - Ammissibilità.

Accertamento induttivo - Presupposto - Scostamento tra ricavi presunti e dichiarati - Capi di abbigliamento venduti a prezzo inferiore - Illegittimità.

Stante il richiamo operato dall'art. 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, l'art. 153, secondo comma, c.p.c., in tema di rimessione in termini, è pienamente applicabile al processo tributario. Nel caso di specie la ricorrente ha provato di essere incorsa nella decadenza per fatto ad essa non imputabile a causa della morte del proprio procuratore avvenuta in pendenza del termine per la riassunzione. La stessa ha inoltre dimostrato di essersi attivata immediatamente una volta conosciuto l'esito del giudizio provvedendo a notificare ricorso in riassunzione e istanza di rimessione in termini.

Nel merito, si ritiene che il minore ammontare dei ricavi rispetto al valore di costo, unica circostanza rilevata dall'ufficio per legittimare l'accertamento induttivo, trovi giustificazione nella vendita sottocosto dei capi di abbigliamento in rimanenza, obsoleti e fuori moda, in occasione della cessione dell'intera azienda da parte della ricorrente.

Ne consegue che l'accertamento induttivo è illegittimo non essendovi i presupposti di cui all'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per ritenere inattendibili le scritture contabili né quelle gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi attribuibili all'attività di cui all'art. 62-sexies del D. L. 30 agosto 1993, n. 331.

Riferimenti normativi: art. 1 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4637/1/14, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Tozzi - Equitalia Sud spa / Sandulli

Processo tributario - Spese di giudizio - Regolamento delle spese - Compensazione - Motivazione - Esclusione.

La decisione della compensazione delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice: per tale decisione non è richiesta alcuna esplicita motivazione, poiché l'esistenza delle ragioni giustificanti la compensazione è strettamente collegata alla motivazione della sentenza ed allo svolgimento della causa come ricostruita e valutata nella sentenza.

Il fatto che il contribuente non abbia dimostrato di aver versato il tributo dovuto non può determinare una decisione premiale, o comunque, favorevole.

Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 2128/4/14, depositata il 4/4/14 - Pres. e Rel. Liotta - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Greder

Processo tributario - Revocazione - Motivi - Errata interpretazione di un fatto oggetto di valutazione nei precedenti gradi di giudizio - Esclusione.

L'errore di fatto, che può essere dedotto ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., non può avere ad oggetto una questione che ha costituito un punto controverso sul quale i giudici si sono pronunciati, a nulla rilevando il fatto che questa decisione sia stata errata. Pertanto, nel giudizio per revocazione non può essere censurata la motivazione di una sentenza di appello perché avrebbe ritenuto del tutto tempestiva una memoria presentata dall'Ufficio oltre i termini stabiliti dalla legge. Si tratta infatti in tal caso di un errore di diritto emendabile solo con il ricorso in Cassazione.

Riferimenti normativi: art. 395, n. 4 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 1578/14/14, depositata il 14/3/14, Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate Rieti/Equitalia Sud spa / Grande

Processo tributario - Appello - Notifica diretta della parte - Mancato deposito di copia dell'atto di appello presso la CTP - Inammissibilità - Sussiste.

In ipotesi di notifica del ricorso non a mezzo ufficiale giudiziario, l'obbligo di depositare copia dell'appello - non mediante spedizione - presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata è richiesto a pena di inammissibilità nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto di appello; conseguentemente

la mancata evasione di tale incombente processuale determina l'inammissibilità del gravame proposto.

Riferimenti normativi: art. 53 D. Lgs. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3336/4/14, depositata il 19/5/14 - Pres. e Rel. Meloncelli - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Nonni

Processo tributario - Rimborso - Domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria - Presupposti.

La domanda di un credito di rivalutazione monetaria è sottoposta, salve le eccezioni previste dalla legge, alla regola generate ex art. 1224 cod. civ. secondo la quale l'ulteriore risarcimento spetta soltanto al creditore che dimostri un maggior danno, rispetto a quello misurato dagli interessi legali. Inoltre, la pretesa al riconoscimento del maggior danno, che si assuma causato dalla svalutazione monetaria, dev'essere oggetto di specifica domanda, non potendosi considerare implicita nell'atto con il quale si fa valere una pretesa principale

Riferimenti Normativi: Art. 1224 c.c.

Riferimenti Giurisprudenziali: Cass n. 4830/2004

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3632/9/14, depositata il 22/5/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Zorresi

Processo tributario - Appello - Illustrazione solo delle tesi giuridiche esposte in primo grado - Inammissibilità.

Il principio di necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342 del codice di procedura civile, prescinde da qualsiasi rigore di forma, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.

È pertanto inammissibile l'atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado.

Riferimenti normativi: artt. 52 e seguenti D. Lgs. 546/92

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4200/9/2014, depositata il 5/6/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel.: Lepore - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Mattogno

Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Natura - Adempimenti - Esecuzione della sentenza.

Il giudizio di ottemperanza non consiste in una sorta di quarto grado di giudizio, mirando esclusivamente a dare corretta esecuzione ad una sentenza rimasta inapplicata.

Ne deriva dunque che nel giudizio di ottemperanza non deve darsi corso ad alcun adempimento istruttorio ulteriore, né ad eventuali valutazioni aggiuntive in merito all'oggetto della controversia.

Riferimenti normativi: art. 70, DPR 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1175/37/14, depositata il 26/2/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate/ Lozza.

Processo tributario - Accertamento notificato agli eredi - Rinuncia alla eredità - Avviso di accertamento - Impugnazione - Legittimità.

L'erede che abbia rinunciato all'eredità anche successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento perde i requisiti soggettivi ed oggettivi di erede con effetto retroattivo, ovvero fin dalla data della morte del de cuius. Il ricorso davanti alla commissione tributaria è valido quale soggetto legittimato al ricorso, pur avendo rinunciato all'eredità.

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. II - Sentenza n. 277/02/14, depositata il 17/2/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Lentini - Cimauro srl/Ag. Entrate Frosinone.

Processo tributario - Mancata allegazione ricorso, costituzione in giudizio prima dei 90 giorni - Inammissibilità - Esclusione.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Fattura prodotta successivamente all'accesso - Non idonea come prova.

Non è inammissibile il ricorso, per mancata allegazione di copia dell'atto impugnato. L'originale o la copia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario.

Non è inammissibile il ricorso quando il ricorrente si costituisce in giudizio prima dei 90 giorni previsti dall'art.17-bis, comma 9, del Dlgs 546/1992.

Quando si tratta di responsabilità solidale è legittima l'attività di riscossione eseguita dal medesimo ufficio competente per l'obbligato principale.

La produzione successiva all'accesso del documento di trasporto e della relativa fattura deve ritenersi tardiva e non idonea a dare prova della regolare emissione del documento al momento dell'effettuazione dell'operazione di vendita.

Riferimenti normativi: DPR 633/72, art. 60-*bis* I; D. Lgs. n. 546 /1992, art. 22; Dlgs 546/1992 art.17-*bis*, comma 9.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione n.27837/ 2013.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 51/27/14, depositata l'8/1/2014 - Pres. De Renzis - Rel. Di Salvo - IG.COM/Equitalia Sud spa

Processo tributario - Sentenza di Cassazione - Mancata riassunzione del processo - Estinzione del processo - Consegu

Alla mancata riassunzione del processo avanti la Commissione Tributaria, che si configura non come atto di impugnazione ma come attività di impulso processuale, non consegue la definitività della sentenza della CTR impugnata in Cassazione e cassata con rinvio, consegue bensì l'estinzione del processo determinando la definitività dell'avviso di accertamento che ne costituiva l'oggetto.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 546/92. Art. 63

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16689/13

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 946/2/14, depositata il 13/1/2014 - Pres. Oddi, Rel. Panzini - Salaria srl/Comune di Monterotondo.

Processo tributario - Liquidazione delle spese di lite - Sgravio in pendenza di giudizio - Non costituisce motivo per riduzione delle spese

La circostanza che in corso di giudizio l'ente locale, riconoscendo la fondatezza dei motivi di contestazione, provveda allo sgravio del carico fiscale, non giustifica la inadeguata liquidazione nella sentenza di I° grado delle spese di lite, correttamente poi riliquidate poi nel giudizio di appello.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4808/37/14, depositata il 22/7/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Amodio - Principi/Ag. Entrate Rieti

Processo tributario - Notifica del PVC - Accertamento - Mancato rispetto del termine di 60 GG.- Mancata indicazione dell'urgenza - Illegittimità dell'accertamento - Consegu

È illegittimo l'accertamento notificato prima di 60 gg., senza la indicazione dei motivi di urgenza, dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.

Riferimenti normativi: art. 12 co. 7 L. 212/2000

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 22320/2010

RISCOSSIONE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7361/14/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Agente di riscossione Roma Equitalia Sud / SALT s.r.l.

Riscossione - Tasse automobilistiche 2000-Intimazione di pagamento - Notifica Tardiva - Intervenuta decadenza - Sussiste

Il termine di prescrizione del diritto al recupero della tassa di circolazione (ora imposta di proprietà o tassa di possesso) da parte dell'Ente Regione è fissato in cinque anni in virtù della unificazione dei termini di notifica degli avvisi di accertamento per tutti i tributi locali per cui essi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi della legge 350/2003

Riferimenti normativi : L 350/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2691/28/14, depositata il 30/4/2014 - Pres. Tersigni, Rel. Di Stefano - Equitalia Polis spa/Ag. Territorio Rieti.

Riscossione - Visure catastali - Agente della riscossione - Diritti - Rimborso - Non compete

Non compete il rimborso dei diritti all'Agente per la Riscossione da questi corrisposti a terzi per le visure catastali eseguite in suo nome e per suo conto atteso che le visure potevano essere effettuate mediante il sistema telematico SISTER e perché comunque mancante il riscontro amministrativo - contabile degli importi pagati per ogni singola visura ipotecaria.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 7003/29/14, depositata il 20/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Tozzi - Morgani/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Riscossione - Imposte risultanti dalla dichiarazione e non pagate - Liquidazione - Mancata notifica della comunicazione di irregolarità - Irrilevanza - Iscrizione a ruolo - Legittimità.

La comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 6 comma 5 della legge 212/2000 non deve essere preventivamente inviata se la liquidazione della dichiarazione comporta la iscrizione a ruolo di versamenti omessi relativi alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Riferimento normativi: art. 6 co. 5 L. 212/2000

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17396/2010

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7271/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. e Rel. Tafuro - Dusmet SRL/Equitalia Sud

Riscossione - Intimazione di pagamento - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Illegittimità - Solo per le cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 01.06.2008.

L'art. 7, comma 2, lett. a) dello Statuto del contribuente dispone che per qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria e dei Concessionari della riscossione e, quindi, anche per le cartelle esattoriali, si debba "tassativamente" indicare il responsabile del procedimento.

A seguito dell'ordinanza n. 377/2007 e della sentenza n. 58/2009 della Corte Costituzionale, della sentenza n. 11722/2010 della Cassazione a Sezioni Unite la indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria non è richiesta a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'art. 36, comma 4-ter, D. L. 248/2007, applicabile solo alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 01.06.2008.

Riferimenti normativi: Art. 7, comma 2, lett. a), L. 212/2000; Art. 36, comma 4-ter, D. L. n. 248/2007, conv. L. 31/2008

Riferimenti giurisdizionali: Corte cost. N.377/2007,58/2009,Cass. n. SS.UU.11722/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7315/09/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Esperia Immobiliare 2003 SRL/Equitalia Sud

Riscossione - Ruoli straordinari - Requisito del fondato pericolo per la riscossione - Condizioni - Cartella di pagamento - Motivazione per relationem - Legittimità - Indicazione delle ragioni del "fondato pericolo per la riscossione" - Non necessarietà stante la liquidazione volontaria della società - 2. Illegittimità costituzionale dei compensi di riscossione - Non sussiste

1-L'assenza nella norma di una esplicita previsione circa la necessaria esplicitazione delle ragioni di "pericolo", nel caso sia avvenuto un accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto dal contribuente al fine di transigere tutte le pendenze erariali, non è necessario indicare nel ruolo straordinario le ragioni del "fondato pericolo" circa la solvibilità del contribuente, dato che esse sono oggettivamente sussistenti; né risulta in alcun modo vulnerato il diritto di difesa del contribuente ad essere edotto delle ragioni che hanno indotto l'Ufficio a ricorrere alla procedura del ruolo straordinario. In tal caso, infatti, deve ritenersi nota al contribuente la propria oggettiva situazione di criticità societaria e, dunque, la legittima opzione dell'Ufficio alla procedura di emissione del ruolo straordinario.

2. In tema di compensi di riscossione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999 ai sensi degli articoli 3, 24, 42 e 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Artt. 11 e 15-*bis*, d.P.R. 602/1973; Art. 17, comma 1, D. Lgs. 112/1999

L'art. 68 del D. Lgs. n. 546/1992 che, in materia di esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie, regola la riscossione frazionata del tributo nella pendenza del processo tributario, ha implicitamente abrogato il secondo comma dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973, relativo anch'esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio, mentre non esplica alcun effetto nei confronti del primo comma dello medesimo articolo, il quale concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa.

Riferimenti normativi: Art. 68, D. Lgs. 546/1992; art. 15, d.P.R. 602/1973

Riferimenti giurisdizionali: Cass. 7339/2003

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7487/02/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Liotta, Rel. Nispi Landi - Equitalia Sud/D'Agostini

Riscossione - Mancato pagamento contributi previdenziali - Iscrizione ipotecaria - Cartelle di pagamento sottostanti - Difetto di giurisdizione - Sussiste

Nel caso in cui le cartelle di pagamento sulla base delle quali è stata iscritta l'ipoteca legale sull'immobile del contribuente abbiano ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali di spettanza dell'INPS, deve ritenersi il difetto di giurisdizione del Giudice tributario.

Riferimenti normativi: Art. 19, D. Lgs. n. 546/1992, Art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992, L. n. 248/2006

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7074/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Pieroni - Funari/Ag. Entrate

Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione per relationem - Allegazione degli atti richiamati - Necessità - Condizioni - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Illegittimità - Esclusione - Solo irregolarità della cartella

Il contribuente ha diritto di conoscere la motivazione dell'atto impositivo, e perciò ha sempre diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti gli atti ai quali si faccia rinvio

nell'atto impositivo per ciò solo che ad essi si faccia riferimento, se tale contenuto non serve ad integrare la motivazione dell'atto impositivo, in quanto essa è già sufficiente (e il richiamo ad altri atti ha, pertanto, solo valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) è già riportato nell'atto noto; sicché non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti ai quali si faccia riferimento nell'atto impositivo, ma occorre provare che almeno una parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrare la motivazione del suddetto atto impositivo e che tale parte non sia stata già riportata in tale ultimo atto .

L'indicazione del solo responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (omettendo quella del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella) non può assumere ex se valenza di vizio tale da portare all'illegittimità dell'atto, ma assurge a mera irregolarità, alla quale è comunque possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26683/2009

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7261/09/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Gallucci - Equitalia Sud/Giuliani.

Riscossione - Preavviso di fermo veicoli - Mancata notifica dell'intimazione di pagamento - Illegittimità del preavviso - Non sussiste

Nel caso di un preavviso di fermo veicoli, non può eccepirsi la nullità dell'atto per mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973. In tal caso, infatti, non è applicabile la suddetta disposizione in quanto il preavviso mira a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'Ufficio e non rientra negli atti propri dell'espropriazione forzata che invece abbisognano di una preventiva intimazione di pagamento.

Riferimenti normativi: Art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973; Art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6395 del 19 marzo 2014, 14327/09

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7070/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Equitalia Sud/D'Orazio

Riscossione - Cartelle di pagamento - Notifica diretta a mezzo posta dal Concessionario - Irreperibilità del destinatario - Reiterazione della notifica in modo rituale - Necessarietà - Interruzione - Termine ex art. 1, comma 5-bis, lett. a), D. L. 106/2005 - Legittimità

La notifica della cartella di pagamento laddove il destinatario sia irreperibile, si ha per non eseguita e dovrà, pertanto, essere reiterata in modo rituale, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973. Tuttavia, tale notifica non potrà dirsi tamquam non esset, nel senso cioè che, per l'esattore, la notifica, avrà, quanto meno, l'effetto di interrompere il termine decadenziale triennale, previsto dall'art. 1, comma 5-bis, lett. a), D. L. 106/2005, poiché, secondo un giudizio di prognosi postuma e dunque secondo una valutazione ex ante, non potrebbe essere accollata all'esattore l'alea dell'irreperibilità del destinatario senza incorrere nell'irragionevole conseguenza di gravare il notificante a mezzo posta di un effetto decadenziale caducatorio non imputabile a sua negligenza.

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 5-bis, lett. a), D. L. 106/2005, conv. in L. 156/2005; Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8321/2013

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7321/2/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern - Camera di Commercio Viterbo/Marzianonio

Riscossione - Diritto camerale - Mancata comunicazione della cessazione dell'impresa - Obbligo di pagamento - Sussiste

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 359/2001 prevede che "Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto...sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività". In caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 2196 c.c., permane l'obbligo di pagamento del diritto camerale oltre alle relative sanzioni per tardivo pagamento.

Riferimenti normativi: DM n.359/2001, art.4, c.2; cc art.2196.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6837/10/14, depositata il 13/11/2014 - Pres. Bernardo, Rel. De Leoni - Residenza Villa Carla srl/ Ag. Entrate D.P. I Roma

Riscossione - Ravvedimento Operoso - Validità solo con il puntuale pagamento del dovuto.

L'istituto del ravvedimento operoso dispiega i suoi favorevoli effetti soltanto con il puntuale versamento di quanto complessivamente dovuto per l'imposta, sanzione ed interessi.

Riferimenti normativi: Art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n.6146/37/14, depositata il 16/10/2014 - Pres. Zaccardi, Rel. Valentini - Equitalia Sud spa/Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni

Riscossione - Istanza di autotutela - Iscrizione a ruolo ex art. 36-bis DPR 600/73 - Cartella - Ricorso - Oneri deducibili - Tardivo riconoscimento - Agenzia delle Entrate - Responsabilità esclusiva - Condanna alle spese - Consegue.

Le spese di lite vanno poste ad esclusivo carico dell'Agenzia delle Entrate, e non a carico dell'Agente della Riscossione, atteso che la cartella esattoriale, avverso la quale ha proposto ricorso il contribuente, è stata emessa nonostante che la società avesse indicato gli oneri deducibili in sede di dichiarazione dei redditi e ne avesse fornito, in sede di autotutela inviata a seguito di un preavviso di irregolarità, idonea documentazione, sulla base della quale peraltro l'Agenzia delle Entrate provvedeva allo sgravio dell'indebito ma solo nel corso del giudizio tributario.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6740/20/14, depositata il 28/10/2014 - Pres. e Rel. D'Andria - Equitalia Sud spa/Albergo Quirinale srl

Riscossione - Intervento sgravio - Intimazione di pagamento - Notifica - Agente della riscossione - Mancata previa notifica dello stato del contenzioso - Responsabilità - Sussiste

La responsabilità per illegittima attività di riscossione mediante notifica dell'intimazione di pagamento relativa a imposte sgravate dall'ente impositore che non aveva comunicato tale evento all'Agente di riscossione è da porsi a esclusivo carico di quest'ultimo per la mancata verifica dello stato del contenzioso.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n.6190/22/14, depositata il 17/10/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Cofano - Petrassi/A.A.M.S. - Min. Economia e Finanze

Riscossione - Apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro - Messa in servizio - Nulla osta - Insussistenza - Prelievo erariale unico - Pagamento - Possessore e Installatore - Solidarietà - Sussiste

Il prelievo erariale unico a favore dell' Agenzia autonoma di Monopoli di Stato dovuto per gli apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro privi del nulla osta per la messa in esercizio è dovuto in via solidale sia dal soggetto che ha provveduto alla installazione che dal possessore o detentore a qualsiasi titolo non sussistendo l'obbligo di una preliminare escussione di uno dei due né la sussistenza del litisconsorzio necessario.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6308/21/14, depositata il 23/10/2014 - Pres. Favaro, Rel. Laterza - Gaglini/ Ag. Entrate D.P. I Roma

Riscossione - Comportamento fraudolento del professionista - Denuncia - Cartella esattoriale - Sanzioni ed interessi - Annullamento - Compete

Non è punibile il contribuente e le sanzioni e gli interessi se iscritti a ruolo devono essere annullati, che dimostri che il mancato pagamento dei tributi non è stato eseguito per fatto denunciato all' autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

Nel caso trattato il professionista, cui il contribuente aveva affidato le somme per il pagamento dei tributi, era stato condannato e radiato dal proprio ordine professionale.

Riferimenti normativi: art. 6 comma 3 D. Lgs. 472/97; articolo unico L. 11 ottobre 1995 n. 423.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n.2684/28/14, depositata il 29/4/2014 - Pres. Tersigni, Rel. De Niederhausern - Casciani /Equitalia Sud spa.

Riscossione - Agente della riscossione - Contumacia in I° Grado - Domande ed eccezioni proposte in appello - Ammissibilità.

L' Agente della Riscossione rimasto contumace in I° grado può comunque proporre in sede di appello domande ed eccezioni da considerarsi non nuove in quanto non proposte in I° grado.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5415/14/14, depositata il 2/9/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Danese/Agente di riscossione Roma Equitalia Sud S.p.A.

Riscossione - Ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione - Presupposti - Previa notificazione al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, Comma secondo, del DPR n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione.

In tema di riscossione coattiva, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, 2° co., del medesimo decreto, prescritta per il caso che l'espropriazione immobiliare non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, in quanto l'iscrizione ipotecaria non può considerarsi un mezzo preordinato all'espropriazione forzata, ma solo uno strumento di tutela cautelare delle ragioni creditorie erariali. Inoltre, con riferimento all'iscrizione ipotecaria non può ritenersi applicabile la soglia minima di valore del bene, prevista, ai soli fini della espropriazione forzata, dall'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973. Sulla base di tali premesse, la Commissione ha quindi confermato la legittimità dell'ipoteca iscritta a fronte di debiti risultanti da cartelle di pagamento debitamente notificate al contribuente.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, artt. 77 e 50, c.2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 221/4/14, depositata il 22/1/2014 - Pres. Liotta, Rel. Lunerti - Berlinguer / Ag. Entrate D.P. I Roma

Riscossione - Cartella di pagamento che non consente di capire il percorso logico seguito - Mancanza dei requisiti minimi della motivazione - Sussiste.

Non sono rispettati i requisiti minimi in una cartella di pagamento che presenta una sequela di cifre che poste a confronto con i dati riportati nella dichiarazione dei redditi non consentono di rendere intellegibile il percorso logico seguito per disconoscere le deduzioni esposte dalla contribuente nella propria dichiarazione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 619/9/14, depositata il 3/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore - Ciccotti srl/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Riscossione - Cartella di pagamento per recupero credito d'imposta - Dichiarazione integrativa - Termine di presentazione - Entro il 31/12 del IV anno successivo alla presentazione dichiarazione originaria.

L'omessa indicazione dell'agevolazione fiscale (credito d'imposta) può essere corretta mediante una dichiarazione integrativa da presentarsi entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione originaria.

Riferimenti normativi: DPR n.322/1998, art.2, c8.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 804/14/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Zappatori - Scifoni/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Riscossione - Cartella di pagamento - Società presenta accertamento con adesione - Inerzia dei soci - Definitività degli accertamenti - Sussiste.

L'istanza di accertamento con adesione della società costituisce un atto del tutto indipendente degli accertamenti dei soci e non può in alcun modo sanare l'inerzia dei medesimi, per i quali, a seguito della mancata impugnazione, gli accertamenti sono diventati definitivi.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 789/14/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro - Ag. Entrate D.P. 2 Roma /Thema Tecn. Srl.

Riscossione - Cartella di pagamento - Versamento in ritardo di 4 giorni di una rata - Applicazione di una norma successiva più favorevole - Legittimità.

Le norme tributarie non hanno effetto retroattivo solo con riferimento alle nuove imposte, mentre le norme intervenute successivamente, ma più favorevoli al contribuente, devono essere applicate.

Nella specie, il contribuente aveva pagato con un ritardo di 4 giorni la rata dovuta.

Riferimenti normativi. n.212/2000, art.3; DLgs n.472/1997, art.3, c3; DL n.201/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 56/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Isonni/Agente riscossione Equitalia sud Roma

Riscossione - Intimazione di pagamento - Casi per impugnazione.

L'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per fare valere l'eventuale omissione della notifica della cartella ovvero per fare constatare l'inesistenza del debito tributario

intimato per intervenuta estinzione medio tempore per pagamento della cartella intimata o per sgravio della stessa.

Non è possibile proporre o riproporre eccezioni relative alla forma e al contenuto della cartella, specialmente nell'eventualità che contro la prodromica cartella non sia stato esperito alcun ricorso facendola diventare definitiva.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1714/37/14, depositata il 20/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Amodio - Agente riscossione Equitalia sud Roma / Del Priore

Riscossione - Iscrizione ipotecaria su beni costituiti in un fondo patrimoniale - Contribuente partecipe in struttura societaria - Illegittimità dell'ipoteca - Sussiste.

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in un fondo patrimoniale è illegittima se il debito che ha dato luogo all'ipoteca (nel caso di specie trattasi di tributi) fanno capo ad un altro soggetto giuridico ovvero la struttura societaria di cui il contribuente partecipa nell'azionariato.

Riferimenti normativi: art. 170 cc; art. 77 d.P.R. 602/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4647/1/2014, depositata il 10/7/2014 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni - Ag. Entrate Viterbo c/ Neagu

Riscossione - Dichiarazione ultratardiva - Controllo automatizzato - Diretta iscrizione a ruolo - Legittimità.

La dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni s'intende omessa, con la conseguenza che, ove a seguito del controllo ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 emergano esiti a debito, l'Ufficio deve procedere alla diretta iscrizione a ruolo, senza preventivo invio della comunicazione di riscontrata irregolarità.

Riferimenti normativi: D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2672/37/24, depositata il 18/3/2014, Pres. Mongiardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Cordaro

Riscossione - dichiarazione integrativa - annullamento della dichiarazione iniziale - Mancata giustificazione degli elementi integrati - Esclusione condizionata.

La presentazione di una dichiarazione integrativa nei termini di cui all'art. 2 co. 8-bis DPR 322/1998 non annulla la dichiarazione precedente e nell'ipotesi in cui nella stessa venga dichiarato il possesso di immobili non affittati mentre nella dichiarazione originaria gli stessi erano stati dichiarati locati e quindi produttivi di reddito da locazione, è legittima l'iscrizione

a ruolo delle imposte dovute sulla base della dichiarazione originariamente presentata, qualora il contribuente, nemmeno in sede contenziosa, abbia fornito prova delle ragioni delle variazioni intervenute in sede di dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: art. 2 co.8-*bis* DPR 322/98.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 2851/37/14, depositata l'11/3/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Musumeci - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Mediaservice srl

Riscossione - Dichiarazione - Mancata indicazione credito di imposta - Perdita del diritto di utilizzo - Sussiste.

La mancata indicazione in sede di dichiarazione del credito d'imposta per incentivi alla ricerca e sviluppo sia nell'anno di relativa maturazione, che in quello di utilizzo comporta la perdita del diritto del relativo utilizzo da parte del contribuente e legittima l'ufficio all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 DPR 600/73, delle somme indebitamente compensate.

Riferimenti normativi: art. 36 DPR 600/73

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 469/03/14, depositata il 27/03/14 - Pres. Orciuolo, Rel. Antoniani - Vecchione/Ag. Entrate Frosinone

Riscossione - Avviso di pagamento - Impugnabilità - Sussiste

I giudici della CTP di Frosinone sull'inammissibilità dell'avviso di pagamento (quale atto di avvio dell'attività di riscossione a ruolo) ha ritenuto di stabilire che avverso tale tipo di provvedimento si può proporre ricorso quando il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell'atto dante causa all'iscrizione comunicata (art. 19, comma 3, del D. Lgs. 546/92), non condividendo la posizione dell'ufficio per il quale non è atto autonomamente impugnabile la comunicazione del concessionario della presa in carico del credito erariale affidato dall'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti Normativi: art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/92

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 359/23/14, depositata il 15/1/2014 - Pres. Goldoni, Rel. De Lullo - Nicolais/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Riscossione - Cartella di pagamento - Iscrizione ex art. 36-*bis* DPR 600/73 - Compilazione della Dichiarazione dei Redditi - Errori materiali - Impugnabilità -

Non osta l'avvenuta scadenza per produrre una dichiarazione integrativa del termine previsto dal DPR 322 del 1998, art. 2, comma 8-*bis* (introdotto dal DPR n. 435 del 2001, art 2) per

emendare la dichiarazione dei redditi affetta da errore, per quanto concerne i dati in essa indicati riferibili ad esternazioni di scienza e di giudizio (come nel caso in esame), salvo i limiti temporali derivanti dal sopravvenire di decadenze. Il ricorso del contribuente, ammissibile in via di principio ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, che si oppone alla richiesta di imposte iscritte a ruolo a seguito della liquidazione ex art. 36-*bis* del DPR 600/73, deve essere però correttamente documentato. Nel caso in esame il contribuente si è limitato ad affermare un generico errore di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: art. 2, comma 8-*bis* del DPR 322/98; art. 38 del DPR 602/73; art. 36-*bis* del DPR 600/73.

Riferimenti giurisprudenziali: (*ex multis*) Cass. 15063/02; Cass.2725/11

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3543/38/14, depositata il 28/5/14 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi - Equitalia/Ciommi

Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Costituisce provvedimento cautelare - Comunicazione preventiva - Non necessita.

L'iscrizione ipotecaria rientra tra i provvedimento cautelari di cui all'art. 49 del DPR 602/73 disciplinato dall'art. 77 dello stesso DPR. Non è configurabile l'istituto dell'opposizione all'esecuzione e la disciplina applicabile è quella dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92 che prevede il termine di 60 gg. dalla notifica per la proposizione del ricorso.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/73, artt. 49 e 77; D. Lgs. 546/92, art. 21

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 43/27/14, depositata l'8/1/2014 - Pres. De Renzis, Rel. Tattoli - Del Monte/Equitalia Sud spa

Riscossione - Preavviso di fermo amministrativo - Giurisdizione - Competenza

Il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto autonomamente impugnabile in quanto funzionale a far conoscere all'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione rispetto al quale sorge l'interesse alla tutela giurisdizionale che viene suddivisa, in base alla natura del sottostante credito azionato, tra giudice ordinario e tributario.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. 17844/12.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 1514/23/14, depositata il 29/1/2014-Pres. Goldoni, Rel. Lamorgese - Dayan/Equitalia Sud spa

Riscossione - Cartella di pagamento - Irregolarità del procedimento notificatorio - Tempestiva costituzione in giudizio - Sanatoria - Consegue - Avviso bonario - Mancata notifica - Non rileva - Termine ex art. 36-ter co. 1 DPR 600/73 - Natura decadenziale - Non sussiste

La tempestiva e motivata impugnativa della cartella, che testimonia che l'atto notificato è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la sanatoria dell'eccepita irregolarità della notifica dell'atto impugnato.(art.156 e segg. c.p.c.) L'"avviso bonario" deve essere inviato dall'A.F., la cui mancata notifica determina la nullità dei provvedimenti emessi, solo nei casi in cui sussistano incertezze, non presenti nella fattispecie in esame, su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi.(art. 6 co. 5 L. 212/2000). Il termine per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-ter co. 1 DPR 600/73) non è previsto a pena di decadenza, atteso che in materia tributaria, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto non ha natura decadenziale.

Riferimenti normativi: art. 156 e segg. c.p.c.; art. 6 co. 5 L. 212/2000; art. 36-ter co. 1 DPR 600/73.

Riferimenti giurisprudenziali (*ex multis*): Cass. 8055/13; Cass.705 e 7536 del 2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3935/28/14, depositata il 12/6/2014 - Pres. Oddi, Relatore Galeota -Martirani/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Riscossione - Cartella di pagamento - Iscrizione ex art. 36-ter DPR 600/73 - Mancata certificazione ritenute - Documentazione sostitutiva idonea - Sufficienza

Al fine di documentare la ritenuta alla fonte che il sostituto d'imposta ha omesso di rilasciare, il contribuente, per scomputare le ritenute, può esibire la fattura e documentazione bancaria che provi che il compenso è stato percepito al netto della ritenuta unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Riferimenti normativi: art. 36-ter DPR 600/73; art. 3 DPR 600/73;

Prassi: Risol. Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19 marzo 2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1633/2/14, depositata il 17/03/2014 - Pres. Oddi, Rel. Diotallevi - Braconi/Equitalia Sud

Riscossione - Ipoteca - Preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere - Non richiesta

La preventiva comunicazione di intimazione ad adempiere entro il termine di 5 giorni ex art. 50 comma 2 del DPR 602/73 deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione forzata pena la illegittimità dell'esecuzione e non anche l'iscrizione ipotecaria che non rappresentando l'atto iniziale della riscossione coattiva costituisce un mero strumento di conservazione della garanzia patrimoniale sui beni del debitore.

Riferimenti normativi: DPR n.602/73, Art.50, comma 2

SANZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 786/14/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Amodio, Rel. Leoni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma Cora srl.

Sanzioni - Irregolarità su fatture di acquisto intracomunitario - Non sono dovute.

Le irregolarità delle fatture di acquisto intracomunitarie sono di natura meramente formale e, non comportando evasione d'imposta, non sono sanzionabili.

Riferimenti normativi. n.212/2000.art.10.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 62/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro - Rel. Lunerti - Ag. Entrate D.P. 3 Roma /Ranieri.

Sanzioni - Pagamento su invito del Concessionario - Irrogazione - Esclusione.

È esclusa l'irrogazione delle sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento, al contribuente che si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione in una circolare ministeriale.

Nella specie, il contribuente aveva ricevuto un invito del Concessionario per la sanatoria ex L. n.289/2002.

Riferimenti normativi. n.289/2002, art.12;L. n.212/2000, art.10.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16692/2013.

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. II - Sentenza n. 95/02/2014, depositata il 20/1/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Lentini - Minori srl/Ag. Entrate Frosinone.

Sanzioni - Mancata emissione dello scontrino fiscale - Partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza che formuli contestazioni a verbale - Presentazione del documento di trasporto e relativa fattura successivamente all'accesso - Inidoneità della prova - Sussiste.

La produzione successiva all'accesso del documento di trasporto e della relativa fattura deve ritenersi tardiva e non idonea a dare prova della regolare emissione del documento al momento dell'effettuazione dell'operazione di vendita, anche in considerazione della mancanza di qualunque osservazione formulata dal contribuente e riportata a verbale, in sede di verifica della GdF, che contestava la mancata emissione dello scontrino fiscale.

Riferimenti normativi: D. Lgs. n.471/1997, art. 6, commi 3 e 4; D. Lgs. n. 472.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.1286/2004.

TASSE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 6731/10/14, depositata l'11/11/2014 - Pres. Tafuro, Rel. Flamini - De Angelis / Ag. Entrate D.P. 3 Roma

Tasse - Tasse automobilistiche - Riscossione - Prescrizione - Decennale.

Condono - Diniego - Comunicazione dopo 7 anni - Conseguenze.

Il credito erariale per la riscossione della tassa automobilistica si prescrive in dieci anni ove la cartella di pagamento e/o la sentenza risultino definitive.

La comunicazione di diniego della definizione dei carichi di ruolo c.d. "rottamazione dei ruoli" notificata al contribuente dopo sette anni dal pagamento degli importi calcolati in applicazione della definizione, viola i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede desumibili dall'art. 10 della L. 212/2000, con conseguente non applicazione di interessi e sanzioni.

Riferimenti normativi: *L. 289/2002, Art. 12; Art. 5-quinquies del D. L. 282/2002; Art. 10 Legge 212/2000.*

Riferimenti giurisprudenziali: *Cass. Ordinanza n. 701 del 15 gennaio 2014.*

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 10242/27/14, depositata il 12/5/2014 - Pres. Apice, Relatore Vitali - Università La Sapienza/ Ag. Entrate D.P. 3 Roma

Tasse - Concessioni governative - Università - Esenzione - Non compete

Dopo la riforma intervenuta con legge 168/1989, alle Università non può essere riconosciuta la natura di organi dello Stato ma quella di Enti pubblici autonomi con la conseguenza che non possono essere equiparate allo Stato ai fini del regime tariffario applicabile, oltre che di altre imposte, in materia di Concessioni Governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile e per le utenze telefoniche (Tariffa art. 21 DPR 642/72).

Riferimenti normativi: DPR n. 641/72, artt. 3-bis e 21; L. 244/07

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. 10700/2006.

TRIBUTI LOCALI - ICI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2700/28/14, depositata il 30/4/14 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. I Roma /Italiani

Tributi locali ICI - Residenza anagrafica - Abitazione principale - Divergenza con le risultanze anagrafiche - Agevolazione - Compete.

Costituisce onere per il contribuente provare che costituisce abitazione principale l'immobile per il quale si chiede l'agevolazione ICI prevista dall'art. 8 del D. Lgs. N. 504/92 diverso da quello ove risulti la residenza anagrafica.

Riferimenti normativi: art. 8 del D. Lgs. N. 504/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6902/20/14, depositata il 19/11/14 - Pres. Dandria, Rel. De Sanctis - Comune di Roma/Sacefe srl

Tributi locali ICI - Immobili - Categoria catastale D/8 - Valore contabilizzato - Procedura DOCFA - Rendita catastale - Rettifica - Effetto retroattivo - Legittimità

La rendita è utilizzabile anche per le annualità anteriori suscettibili di accertamento. Nel caso in esame la società aveva determinato l'imponibile ICI del fabbricato, classificato in categoria "D", sulla base del "valore contabilizzato" ex art. 5 comma 3 del D. Lgs. 504/92 ed aveva poi proposto una rendita con procedura DOCFA: la rettifica della rendita aveva avuto effetto anche per le annualità pregresse per le quali l'ICI era già stata corrisposta sul "valore contabilizzato" con conseguente legittima richieste delle dovute differenze.

Riferimento normativi: art. 5 comma 3 del D. Lgs. 504/92; art. 74 comma 1 della legge 21.11.2000 n. 342.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 9111/12; Cass. 12753/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2714/28/14, depositata il 30/4/14 - Pres. Oddi, Rel. Galeota - Orti/Comune di Roma

Tributi locali ICI - Area fabbricabile - Pertinenza di edificio - Intassabilità - Conseguenze

In tema di ICI non è autonomamente tassabile, ancorché non sia intervenuto il frazionamento catastale, l'area fabbricabile posta al servizio di un edificio del quale costituisca pertinenza.

Riferimenti normativi: art. 2 D. Lgs. 504/92

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 19161/04

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 7492/02/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Liotta, Rel. Chiappiniello - De.Ni.Fin. 91 SRL/Comune di Viterbo

Tributi locali - ICI - Avvisi di liquidazione - Legittimazione del Comune - Indicazione dell'atto di delega di funzioni - Sufficienza - Omessa indicazione del responsabile del procedimento ma con indicati i recapiti telefonici degli uffici - Avviso emesso nel 2004 - Nullità - Non sussiste

L'indicazione dell'atto amministrativo che conferisce la delega di funzioni in materia di ICI al dirigente del settore tributi del Comune, in forza dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, è di per sé sola sufficiente al fine di consentire la verifica della legittimazione di colui che ha firmato gli avvisi di liquidazione.

Inoltre, non può ritenersi fondata l'eccezione riguardante l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, ex art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000, se negli avvisi sono stati indicati i recapiti telefonici degli uffici presso i quali ottenere informazioni complete in merito all'atto e, ad ogni modo, considerando il fatto che, in mancanza di specifica indicazione del responsabile del procedimento, tale debba ritenersi il dirigente dell'ufficio tributi che li ha firmati. In ogni caso, occorre rilevare che poiché l'avviso in questione è stato emesso nel dicembre 2004, l'omessa indicazione del responsabile non comporta alcuna nullità, atteso che essa è stata prevista soltanto per i ruoli consegnati a decorrere dal 1 giugno 2008.

Riferimenti normativi: Art. 11, comma 4, D. Lgs. n. 504/1992, Art. 7, comma 2, l. 212/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6911/9/14, depositata il 19/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Docimo - Comune di Roma Capitale/Galilei 2000 SRL

Tributi locali - ICI - Rendita catastale - Decorrenza degli effetti - Retroattività - Esclusione

Come ribadito dalla Suprema Corte, nessuna norma può giustificare l'attribuzione della rendita catastale sulla base di un'applicazione retroattiva non prevista dall'art. 74 della legge n. 342/2000.

Una consolidata giurisprudenza ha poi stabilito che ciò che rileva è la notifica della rendita modificata perché solo da tale data la modifica può esplicitare gli effetti giuridici nei confronti dei destinatari.

Riferimenti normativi: L. n.342/2000, art.74.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3233/2005; CTR Roma sent. n. 343/04/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6914/09/14, depositata il 19/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Scavone - Università degli studi di Roma "La Sapienza" /Comune di Fonte Nuova

Tributi locali - ICI - Esenzione ex art. 7 D. L. n. 504/1992 - Ente universitario - Svolgimento di attività didattiche o istituzionali - Necessarietà

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. L. n. 504/1992 (devono ricorrere contemporaneamente due requisiti: i) un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale; ii) un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate nella norma e dette attività non devono avere carattere commerciale.

Pertanto, l'esenzione non è applicabile nel caso di immobili ad esclusiva destinazione abitativa (rientranti nella Categoria Catastale A/7 - abitazioni in villini) in cui non venga svolta attività didattica o istituzionale da parte di un ente universitario.

Riferimenti normativi: Art. 7, comma 1, lett. i), D. L. n. 504/1992; d.P.R. n.917/1986, art.73, c.1, lett. c).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6530/9/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Miceli - Comune di Roma Capitale/Pastore

Tributi locali - ICI - Esenzione ex art. 11 D. Lgs. n. 504/1992 - Requisiti - Residenza anagrafica nell'immobile - Non necessarietà

In tema di ICI, dalla normativa di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992, si evince che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta destinata all'abitazione principale, non è necessario avere la residenza anagrafica nell'immobile, purché questo costituisca abitazione principale del soggetto passivo, in cui dimora abitualmente.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6531/9/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Miceli - Soldano/Comune di Guidonia Montecelio

Tributi locali - ICI - Terreno contiguo a quello sul quale è edificata l'abitazione - Pertinenza - Presenza elemento oggettivo e soggettivo del rapporto pertinenziale - Fattispecie

L'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 504/1992, recante la definizione di fabbricato, considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il rapporto pertinenziale, previsto dall'art. 817 c.c., oltre all'esistenza

di un unico proprietario, presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale, ed un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà della destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale.

Tale rapporto deve ritenersi sussistente tra un fabbricato (costituente l'abitazione del contribuente) ed il terreno contiguo a quello su cui tale fabbricato insiste, accatastato su una diversa particella, qualora detto terreno contiguo fornisca i necessari accessi alle aree di rispetto del fabbricato, sia necessario per l'allacciamento del fabbricato alla condotta fognaria e per l'approvvigionamento idrico, venga utilizzato come giardino del fabbricato e su esso ricadano il marciapiede e il cornicione del fabbricato nonché risulti, peraltro, che il contribuente abbia edotto il Comune della volontà di asservimento della particella su cui insiste il terreno in questione al fabbricato.

Riferimenti normativi: Art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 504/1992; Art. 817 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1267/4/14, depositata il 22/2/2014 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli - Comune di Roma Capitale /Casa Gen. Ordine comp. Di Maria nostra.

Imposte locali - ICI - Immobile religioso con pensionato per studentesse universitarie - Esenzione - Spetta.

L'immobile gestito da religiose destinato in parte alla sede della comunità religiosa ed in parte a pensionato per studentesse universitarie rientra nelle previsioni delle esenzioni dall'ICI.

Riferimenti normativi; DLgs n.504/1992, art7, lett. i).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1265/4/14, depositata il 28/2/2014 - Pres. Liotta, Rel. Chiappinello - Comune di Roma Capitale /Ferranti.

Imposte locali - ICI - Dimora abituale - Prova con attivazione utenze domestiche - Agevolazioni - Spettano.

L'attivazione delle utenze domestiche e il relativo pagamento delle bollette possono costituire una valida prova ai fini della detrazione ICI.

Riferimenti normativi: DLgs n.504/1992, art.8, come modificato dall'art.1, comma 173, lett. b della legge finanziaria 2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 418/4/14, depositata il 28/1/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Comune di Roma Capitale/G&G logistics srl.

Imposte locali - ICI - Rendita DOCFA modificata - Notificazione - Necessità.

La rendita rettificata, anche dopo la procedura DOCFA, vale anche per gli anni precedenti, ma solo dopo che la modifica sia stata debitamente notificata.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 834/9/14, depositata il 12/2/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Lepore - Mancinelli / Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Imposte locali - ICI - Modifica rendita dopo 2000 - Utilizzabilità prima della denuncia di variazione - Esclusione.

Il provvedimento di modifica della rendita emesso dopo il 2000, a seguito di denuncia di variazione presentata dal contribuente, è utilizzabile anche con riferimento ai periodi anteriori alla sua notificazione, purché successivi alla denuncia di variazione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.20775/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 6490/20/14, depositata il 30/10/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Brunetti - Comune di Roma/Paolucci

Tributi locali - ICI - Eredi - Pagamenti a nome del *de cuius* - Estinzione dell'obbligazione - Conseguenze.

Costituisce mero errore formale, comunque estintivo dell'obbligazione, il pagamento dell'ICI a nome del *de cuius* da parte degli eredi.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3232/37/14, depositata il 15/05/14 - Pres. Mongiardo, Rel. Savo Amodio - Congregazione Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso / Comune di Roma.

Tributi locali - ICI Immobile destinato a scuola paritaria e attività ricettizia - Scopi di utilità sociale - Finalità commerciali - Assenza - Esenzione - Compete

Come previsto dalla lettera i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92 compete l'esenzione ICI per le attività assistenziali, ricettive, culturali ecc. svolte con modalità non commerciali, per l'immobile destinato da una congregazione religiosa per attività svolte parte ad attività di scuola, sia materna che elementare, le cui rette sociali coprono unicamente i costi del personale laico, e parte ad attività ricettizia limitata a gruppi parrocchiali e parenti di ammalati del vicino ospedale.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 504/92 art. 7, lettera i).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 58/1/14, depositata il 26/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Lunerti - Della Monaca/Comune di Palombara Sabina.

Tributi locali - ICI - Omissione di obbligo dichiarazione - Sanzioni per tutti gli anni accertati - Esclusione - Solo una volta.

L'obbligo di dichiarazione ICI sussiste solo al momento in cui l'immobile entra in possesso del dichiarante e la stessa non deve poi essere ripetuta annualmente fino a quando non ci siano variazioni, con la conseguenza che la sanzione per omessa dichiarazione può essere applicata una sola volta e non può essere irrogata per ogni annualità accertata.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 428/4/14, depositata il 28/1/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Comune di Montelibretti / Caponetti.

Tributi locali - ICI - Riclassificazione di terreno agricolo in terreno edificabile - Assoggettabilità ad ICI del terreno riclassificato - Illegittimità.

In tema di un'imposta periodica come l'ICI, che ha come presupposto d'imposta il possesso di un immobile in un determinato anno, il prelievo fiscale di un terreno edificabile che non ha ancora ultimato tutta la procedura di approvazione per diventare effettivamente tale, non può essere paragonato ad un terreno edificabile già "perfetto" che ha ultimato tutto l'iter procedimentale di approvazione.

Riferimenti Normativi: Art. 36, c.2, D. L. n. 223/2006 e Art. 5, c.5, D. Lgs. n.504/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 25506/2006

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X IV - Sentenza n. 2623/14/14, depositata il 22/4/2014 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli - Comune di Palombara Sabina / Ater della Provincia di Roma

Tributi locali - ICI - Diritto di superficie concesso su terreno di proprietà comunale - Assoggettabilità del fabbricato edificato - Sussiste

In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo ad un terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI a carico di detti enti (e successivamente ai loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo e ciò anche nel caso di immobili edificati sulle aree del comune in regime di superficie in mancanza di atto scritto costitutivo del relativo diritto reale.

Riferimenti Normativi: Art. 3, n.1, D. Lgs. n. 504/1992

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3734/2010;n. 28160/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4574/1/14, depositata il 9/7/2014 - Pres. Lauro, Rel. Brunetti - Comune di Anguillara Sabazia / Laconi

Tributi locali - ICI - Attribuzione rendita catastale mediante affissione della variazione catastale presso l'Albo Pretorio del Comune - Illegittimità - Sussiste

La disposizione di cui all'art. 74 della Legge n. 342 del 2000, secondo cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite di terreni e fabbricati sono efficaci solo dalla loro notifica al contribuente, presuppone che le variazioni catastali siano comunicate al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza e, a tal fine, certamente non può essere ritenuta sufficiente l'affissione della delibera di attribuzione o modifica della rendita presso l'Albo Pretorio del Comune.

Riferimenti Normativi: art. 74, Legge n. 342/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1596/1/14, depositata il 14/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Bersani - Comune di Roma / Ospizio S.S. Cuore

Tributi locali ICI - Immobili posseduti da enti ecclesiastici adibiti a vita di culto e a finalità ricettive con rette modeste - Fine di lucro - Esclusione - Esenzione - Spetta.

L'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 esenta da ICI gli immobili utilizzati dall'ente ecclesiastico e destinati allo svolgimento di attività istituzionali proprie. Per costante giurisprudenza tale esenzione spetta anche in presenza di attività che, sebbene in astratto imprenditoriali, sono però svolte in assenza del fine di lucro.

Nel caso di specie gli immobili per i quali l'ente invocava l'esenzione risultavano destinati a fini istituzionali (sedi ove si svolge la vita parrocchiale, assistenza per i giovani, vita di culto). Quanto all'attività ricettiva, mancava la natura esclusivamente commerciale tenuto conto della caratteristica dell'ospitalità e della modestia delle rette praticate che risultavano inferiori rispetto alle rette alberghiere anche considerata la città e la zona di ubicazione.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 426/4/14, depositata il 28/1/2014 - Pres. Falascina, Rel. Maisto - Comune di Montelibretti / Vitali

Tributi locali - ICI - Terreno agricolo ricompreso in zona edificabile in variante PRG - Valutazione terreno - Criteri.

Nel caso di accertamento su un terreno originariamente agricolo ricompreso in zona edificabile in una Variante del PRG approvata dal medesimo comune, questo deve pur sempre dimostrare specificatamente la fondatezza delle proprie ragioni della propria pretesa tributaria.

Il valore venale di terreni edificabili deve essere calcolato con riguardo alla zona, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso, ad eventuali lavori necessari ed ai prezzi medi di mercato.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione n. 25506/2006

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4221/37/14, depositata il 25/6/2014 - Pres. Mongiardo, Rel. Amodio - Comune di Roma / Di Porcia

Tributi locali - ICI - Immobile assegnato a seguito di separazione a coniuge non proprietario - Soggettività passiva del solo proprietario - Sussiste

L'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 individua, quali soggetti passivi ICI, il proprietario dell'immobile o chi abbia su di esso un diritto reale. L'attribuzione della casa familiare al coniuge, a seguito del procedimento di separazione personale o di divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale, pertanto è esclusivamente sul proprietario che grava l'onere di adempiere all'obbligo tributario specifico.

Riferimenti Normativi: Art. 3, D. Lgs. n. 504/1992

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4156/4/14, depositata il 20/6/2014 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale - Comune di Roma / Fasolino

Tributi locali - ICI - Aliquota ridotta - Abitazione principale - Dimora in altro luogo - Esclusione.

In tema di ICI, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, D. Lgs. n. 504 del 1992, ai fini dell'applicabilità dell'aliquota ridotta spettante per l'abitazione principale, quest'ultima può essere ritenuta tale unicamente se in essa dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari, non essendo possibile avvalersi dell'aliquota ridotta, se gli stessi dimorano in un altro luogo.

Riferimenti normativi art. 8, secondo comma, D. Lgs. n. 504 del 1992

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3314/38/14, depositata il 19/5/2014 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi - Sticchi/Comune di Roma.

Tributi locali - ICI - Agevolazioni - Abitazione principale - Dimora abituale

In tema di ICI l'agevolazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 504 del 1992 per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata a causa dell'omessa indicazione nella dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 504/92 in quanto la dichiarazione, quale manifestazione di scienza, ben può essere modificata dal contribuente anche in sede

processuale. Le risultanze anagrafiche rivestono valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3428/38/14, depositata il 21/5/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Castello - Nardo/Comune di Roma.

Tributi Locali ICI - Rendita catastale - Atto attributivo o modificativo - Efficacia - Notifica - Necessita

Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla notificazione, a cura dell'Ufficio del Territorio competente, ai soggetti intestatari della relativa partita.

Riferimenti normativi: legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74, co. 1.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXVII - Sentenza n. 10243/27/14, depositata il 21/5/2014 - Pres. Apice - Rel Di Salvo - Pratoverde/Comune di Roma

Tributi locali - ICI - Aree fabbricabili - Processo valutativo - Criteri ex art. 5, co. 5, D. Lgs. 504/92, - Parametri vincolanti - Metodo della trasformazione - Inutilizzabilità

In tema di imposta comunale sugli immobili i parametri per determinare il valore in comune commercio delle aree fabbricabili stabiliti dall'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92 sono tassativi e vincolanti e si deve quindi aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Non è invece utilizzabile il metodo della trasformazione dato dalla differenza tra il probabile valore venale dell'edificio edificabile sull'area ed il costo di costruzione dello stesso.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 504/92 art. 5 comma 5.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 14385/10

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n.4016/28/14, depositata il 17/6/2014 - Pres. Oddi, Rel. Galeota - Ramazzotti/Comune di Guidonia

Tributi locali ICI - Aree pertinenziali - Destinazione effettiva - Autonoma tassabilità - Non sussiste

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'art.2 del D. Lgs. 504/92, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od

ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 cod. civ., senza che rilevi l'eventuale intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un edificio avente esclusivo rilievo formale.

Riferimenti normativi: art. 2 D. Lgs. 504/92.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 19161/2004.

TRIBUTI LOCALI - IRAP

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 7362/14/14, depositata il 4/12/2014 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / Parisi Vittorio

Tributi locali - IRAP 2006 - Liquidazione ex art. 36-bis - Impugnabilità - Sussiste

Prima del periodo di imposta 2008, il cosiddetto “blocco informatico” presente nella compilazione della dichiarazione dei redditi “obbligava” il contribuente a compilare la dichiarazione IRAP anche se non soggetto a detta imposta. Ciò legittima il ricorso avverso il ruolo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 36bis

Prassi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 28/05/2010

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 21749/09; 22021/06 ,12078/2009, 21578/2010 - Corte Costituzionale 156/2001

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6532/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Miceli - Ag. Entrate/Cavalletti

Tributi locali - IRAP - Promotore finanziario - Svolgimento attività in ufficio organizzato dal mandante - Assenza di responsabilità - Assenza di lavoratori dipendenti - Autonoma organizzazione - Non sussiste

Ai fini dell'applicazione dell'IRAP, il fatto che i) un soggetto eserciti l'attività di promotore finanziario monomandatario all'interno di un ufficio organizzato dal mandante (in particolare, utilizzando per lo svolgimento di tale attività una stanza all'interno del predetto ufficio), ii) che non si avvalga di lavoratori dipendenti e iii) che svolga la predetta attività senza assunzione di responsabilità (la quale ricade interamente sul mandante), costituiscono tutti elementi che, qualora opportunamente provati dal contribuente, depongono per la insussistenza del requisito di una autonoma organizzazione di capitale e lavoro altrui.

Riferimenti normativi: Art. 2, D. Lgs. 446/1997

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7507/09/14, depositata l'11/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Scavone - Ag. Entrate/Inglese

Tributi locali - IRAP - Avvocato libero professionista - Assunzione stabile segretaria - Autonoma organizzazione - Sussiste

Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato attività professionale di avvocato organizzata avvalendosi stabilmente di una segretaria deve ritenersi ravvisabile il requisito dell'autonoma organizzazione, pur in assenza di spese per la locazione dello studio e l'utilizzo di beni

strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato.

Riferimenti normativi: Art. 2, D. Lgs. 446/1997

Riferimenti giurisprudenziali: C. Cost. 156/2001, Cass. 18749/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6745/09/14, depositata il 12/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Garutti / Ag. Entrate

Tributi locali - IRAP - Avvocato libero professionista - Studio diretto da altri - Autonomia organizzazione - Non sussiste - Assunzione dipendenti a tempo determinato - Autonomia organizzazione - Sussiste

Al contribuente che svolga la professione di avvocato presso uno studio diretto da altri non è dato ravvisare, di norma, tutti i presupposti impositivi, indispensabili per una legittima pretesa fiscale ai fini IRAP.

Tuttavia, non è possibile pervenire alla medesima conclusione, nel caso in cui lo stesso contribuente assuma del personale dipendente, seppur a tempo determinato. In tal caso, appare legittima l'imposizione ai fini IRAP.

Riferimenti normativi: Art. 2, D. Lgs. 446/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001, Cass. nn. 3672/2007 e 3678/2007.

Prassi: Circ. n. 45/E/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1663/6/14- depositata il 19/3/2014 - Pres. Lauro, Rel. Laudati - Parroni / Ag. Entrate D.P. I Roma

Tributi locali - Compensi tra professionisti - Presupposti IRAP - Non sussiste

Ai fini IRAP, i compensi versati da un avvocato ad altri per lo svolgimento dell'attività di domiciliatazione, o ad altri commercialisti o avvocati con specifiche specializzazioni, non possono essere considerati erogazioni pagate a terzi quali collaboratori inseriti in una struttura organizzativa riferibile al medesimo avvocato.

Ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale per il quale "l'autonomia organizzazione è riscontrabile ogniqualvolta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui ovvero impieghi beni strumentali per qualità o valore il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo l'indice di tale eccedenza, tra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'IRPEF o dell'Iva".

Riferimenti Normativi Art. Two, D. Lgs. 446/97

Riferimenti Giur. Cassazione n. 7714 del 7/02/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1224/37/14, depositata il 27/2/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Valentini - Mac Port machine op. portuali srl/Unicredit spa/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Tributi locali - IRAP - Accertamento - Raddoppio termine ex art.43 DPR n.600/1973, come modificato DL 223/2008 - Legittimità.

Il raddoppio del termine quadriennale per l'accertamento previsto dall'art.43 DPR n.600/1973, come modificato dal DL n.223/2008, è applicabile anche all'IRAP.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973, art.43 come modificato dal DL n.223/2006; DLgs n.74/2000; L. n.248/2006.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n.247/2011

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4255/14/14, depositata il 25/6/2014 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Morelli

Tributi locali - IRAP - Svolgimento attività medica in convenzione con S.S.N. - Utilizzo attrezzature espressamente previste da Accordo Collettivo Nazionale - Autonoma organizzazione ai fini IRAP - Non sussiste

La presenza di dotazioni necessarie per l'esercizio della professione medica in regime convenzionato richieste dall'Accordo Collettivo Nazionale dall'art. 8 del D. Lgs. 502/1992, in mancanza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, è indice di assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Riferimenti Normativi: Art. 2, D. Lgs. n. 446/1997

Riferimenti giurisprudenziali: Cass Ord. n. 29127/2011; 10271/2011).

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 50/03/14, depositata il 3/1/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Antoniani - Pizzutelli Caterina/Ag. Entrate Frosinone.

Tributi locali - IRAP - Medico di base - Studio con segretario part time e due impiegate per pochi mesi - Autonoma organizzazione - Esclusione.

Il medico di base che ha alle dipendenze un segretario part time per 10 ore settimanali e, per alcuni mesi, ha sostenuto le spese per due impiegate non accresce la capacità produttiva del professionista e non concretizza il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 446/97.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale, sentenza n. 156/01; Cass. sentenze nn. 3673, 3676, 3677, 3678, 3680, 5012 e 9214 del 2007 nonché 1414/2008.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IPOTECARIE E CATASTALI

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 864/03/14, depositata il 23/6/2014 - Pres. Orciuolo, Rel. Antoniani - Bassi/Ag. Entrate Frosinone

Tributi erariali indiretti - Imposte ipotecarie, catastali e di Registro - Scioglimento della comunione legale - Modifica sostanziale delle quote appartenenti alle parti prima e dopo la stipula dell'atto - Assoggettamento al regime fiscale più oneroso - Legittimità.

Lo scioglimento della comunione legale per mutamento convenzionale del regime patrimoniale avviene tipicamente con atto notarile, e l'operazione è soggetta ad imposizione fiscale.

La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo attività e passività in parti eguali tra i coniugi (art. 194 c.c.).

Nel caso in esame, è attuata una modifica sostanziale delle quote appartenenti alle parti prima e dopo la stipula dell'atto: uno dei coniugi si è assegnato l'intero immobile in luogo della quota spettantegli (50%) e l'altro ottiene il pagamento della quota ceduta attraverso l'assegnazione di denaro realizzando così una permuta. Muta così la natura della divisione da atto dichiarativo ad atto traslativo, con conseguente assoggettamento al regime fiscale più oneroso, come correttamente applicato dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: art. 20 DPR 131/86; art. 194 c.c.; art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, Sez.V, sent. n. 13009 del 4/6/2007

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 51/03/14, depositata il 13/1/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Antoniani - Banca Intesa San Paolo SpA/ Ag. Entrate Frosinone

Tributi erariali indiretti - Imposte di Registro, ipotecaria e catastale - Decreto ingiuntivo - Fideiussione - Imposta proporzionale sul negozio di garanzia anche se la prestazione principale è soggetta ad IVA - Legittimità.

In sede di registrazione dei decreti ingiuntivi che contemplano l'ingiunzione di pagamento anche nei confronti dei fideiussori, la fideiussione, benché sia obbligazione di garanzia, e come tale accessoria, ha una sua autonomia funzionale, e, pertanto, un'imposizione fiscale autonoma.

Le fideiussioni enunciate in decreti ingiuntivi, anche se il creditore è un soggetto IVA ed anche se la prestazione principale è soggetta ad IVA, scontano l'imposta di Registro in misura proporzionale senza che possa trovare spazio di applicazione il principio di alternatività fra

IVA e imposta di Registro di cui all'art. 40 del D.P.R. 131/1986, in coerenza con quanto previsto dalla circolare n. 34/E del 2001 e dalla risoluzione n.46/E del 2013.

Riferimenti normativi: DPR 131/1986, art. 22 e art. 6, Tariffa, Parte I.

Prassi: Circolare n. 34 del 30/03/2001; risoluzione n.46/E del 2013.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.17237/2013. Contra: Cass. n. 9390/2007 e n. 3505/2011.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - REGISTRO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2700/28/14, depositata il 30/4/14 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia - Ag. Entrate D.P. I Roma /Italiani

Tributi erariali indiretti - Registro - Area fabbricabile - Valutazione - Criteri - Successiva parziale cessione del terreno - Prezzi realizzati - Riferimento - Legittimità

È legittimo l'accertamento del valore di un'area fabbricabile che tenga conto dei prezzi realizzati nella parziale vendita dell'area realizzata alcuni mesi dopo l'acquisto.

Riferimento normativi: artt. 51 e 52 DPR 131/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7075/09/14, depositata il 24/11/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Pieroni - Ag. Entrate/Quintiliani

Tributi erariali indiretti - Registro - Cartelle di pagamento - Definitività dell'accertamento - Termine di decadenza biennale - Applicabile solo alle imposte dirette - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità

L'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. 602/73, per il quale la notifica della cartella di pagamento deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, si applica solo alle imposte dirette e non all'imposta di Registro.

Per la riscossione dell'imposta di Registro il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati.

Riferimenti normativi: art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/73.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 25790/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6909/09/14, depositata il 19/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Scavone -Ag. Entrate/Residenziale Immobiliare 2004 SPA

Tributi erariali indiretti - Registro - Avviso di liquidazione e rettifica di maggior valore di immobili - Allegazione degli atti di compravendita degli immobili presi a comparazione - Necessità - Mancata considerazione di elementi presenti nella precedente aggiudicazione di contratto ad evidenza pubblica (dismissioni immobiliari) - Vizi di carenze di motivazione dell'avviso - Sussistono

Ai fini della validità dell'avviso d'accertamento, gli Uffici che rettificano il valore di un cespite immobiliare avvalendosi di una valutazione effettuata con metodo sintetico

comparativo in base ai valori correnti di mercato, non può esimersi dall'allegare, nell'atto di accertamento, gli atti di compravendita relativi ad immobili simili né dall'indicare dati idonei a determinare il valore venale degli immobili. In presenza di un precedente contratto di compravendita allegato dal contribuente, stipulato in seguito ai principi dell'evidenza pubblica, che rispetti le condizioni previste dalla legge, è doveroso prendere in considerazione gli elementi di valutazione offerti da questo atto (in particolare, la relazione di stima a tal fine predisposta sulla base di un criterio finanziario da società nominata nell'ambito di procedure di dismissione di complessi immobiliari di proprietà dello Stato al fine di garantire l'interesse erariale alla percezione di importi adeguati al valore venale degli immobili oggetto di alienazione), derivandone l'infondatezza di una valutazione effettuata con metodo sintetico - comparativo.

Riferimenti normativi: Artt. 44, 51 e 52, d.P.R. 131/1986

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 7275/10/14, depositata il 3/12/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Mazzi - Ag. Entrate/A.C.M. di Pinizzotto Francesco & C. SNC

Tributi erariali indiretti - Registro - Cessione immobile - Valore determinato sulla base dei valori OMI - Allegazione delle quotazioni - Necessità - Esclusione - Presenza di ulteriori elementi probatori (sopralluogo) - Illegittimità dell'avviso di liquidazione - Non sussiste

Ai fini della motivazione dell'avviso di liquidazione, è legittimo il riferimento ai valori OMI, di cui non appare indispensabile la materiale allegazione atteso che trattasi di quotazioni facilmente accessibili per chiunque.

Nel caso di specie, deve ritenersi legittimo l'avviso di rettifica motivato facendo rinvio ad un'allegata stima tecnica, analiticamente effettuata dall'Agenzia del Territorio, e tenendo conto non solo dei valori OMI, ma anche delle risultanze di un sopralluogo dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: art. 7 della l. 27 luglio 2012.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9810/2014 e 25153/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7473/09/14, depositata il 10/12/2014 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore - Edilsiel Costruzioni SRL/Ag. Entrate

**Tributi erariali indiretti - Registro, ipotecaria e catastale - Cessione di immobili
Rideterminazione del valore sulla base dei valori OMI - Presenza di ulteriori elementi probatori (comparazione) - Mancata effettuazione di sopralluogo - Illegittimità dell'avviso di liquidazione - Non sussiste**

Deve ritenersi legittima la rideterminazione, ad opera dell'Ufficio, del valore di un compendio immobiliare dichiarato in un atto di compravendita, mediante l'applicazione di due criteri fondamentali, tra di loro distinti: il primo costituito dai valori di mercato, come rilevati dall'OMI sottoponendo a costante controllo, attraverso un aggiornamento semestrale, l'andamento dei valori di mercato degli immobili; il secondo consistente nell'applicazione del metodo cd. Comparativo, avendo come ulteriore riferimento il valore degli immobili, oggetto di altri contratti di compravendita, siti nella stessa zona urbana ed aventi caratteristiche simili.

Per contro, privo di pregio si ritiene il rilievo, proposto dal contribuente, circa la mancata effettuazione da parte dell'Ufficio di un preventivo sopralluogo. Infatti, tale adempimento non è normativamente richiesto.

Riferimenti normativi: Art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6554/09/14, depositata il 4/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Floriana Immobiliare SRL/Ag. Entrate

Tributi erariali indiretti - Registro, ipotecaria e catastale - Pagamento dell'imposta da parte di uno dei contraenti - Cessazione della materia del contendere - Sussiste

La materia del contendere, originata dall'avviso con il quale l'Ufficio rideterminava il valore di un immobile dichiarato in un atto di compravendita immobiliare, cessa in considerazione del pagamento dell'imposta ad opera di uno dei suoi contraenti.

Riferimenti normativi: Art. 57, D. Lgs. 131/1986

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6536/09/14, depositata il 3/11/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Ag. Entrate/Congr. Suore Apost. Cattoliche

Tributi erariali indiretti - Registro - Determinazione in misura fissa spettante a enti ecclesiastici - Requisito soggettivo dell'agevolazione subordinato all'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS - Necessità - Esclusione.

L'agevolazione fiscale ai fini dell'imposta di Registro prevista dalla legge 460/1997, consistente nell'applicazione del tributo a somma fissa anziché in misura proporzionale, non è subordinata, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici che rispettano i requisiti di attività previsti dalla legge 460/1997, all'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, essendo sufficiente la separatezza delle scritture contabili di cui all'art. 20-bis del d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi Artt. 10, D. Lgs. 460/1997; art. 20-bis del d.P.R. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 7513/09/14, depositata l'11/12/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Nardis/Ag. Entrate

Tributi erariali indiretti - Registro - Abitazione di lusso - Superficie computabile - Piano seminterrato - Esclusione solo se interamente occupato da cantine e autorimessa.

Gli articoli 5 e 6 del DM 2 agosto 1969 definiscono criteri dimensionali utili a individuare le abitazioni di lusso. Tali norme escludono dalle superfici computabili "i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchina. Di conseguenza, per poter escludere dal computo il piano seminterrato, il contribuente deve dimostrare che esso sia interamente occupato da cantine e autorimessa.

Riferimenti normativi: DM 2/8/1969, artt.5 e 6.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 7196/1/14, depositata l'1/12/2014 - Pres. Scola, Rel. Bersani - Ag. Entrate D.P. I Roma / Antonaglia

Tributi erariali indiretti - Registro - Sopravvenuta mancanza pluralità di soci - Scioglimento società - Valore dell'azienda - Riferimento alla situazione patrimoniale - Legittimità'

Nel caso di società di persone la sopravvenuta mancanza di pluralità dei soci determina il venir meno della società e la liquidazione della stessa, con liquidazione della quota ai soci.

Il valore dell'azienda deve fare riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, a valori correnti e tenendo conto dell'avviamento.

Riferimenti normativi: art. 2272 n.4 e 2284 C.C.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3548/38/14, depositata il 28/5/2014 - Pres. Cappelli, Rel. De Santis - Atlante/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Imposte erariali indirette Registro - Notaio rogante - Responsabile d'imposta - Estraneità al rapporto tributario - Rimborso - Legittimità ad agire - Non sussiste.

Il notaio rogante, pur responsabile d'imposta, non è legittimato, in quanto estraneo al rapporto tributario non avendo concorso a realizzare il presupposto d'imposta, a ripetere le imposte versate all'erario e non dovute per inesistenza del relativo presupposto.

Riferimenti normativi:; art. 10; art. 57; art. 77, co. 1, DPR 131/86

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3071/28/14, depositata il 13/5/2014 - Pres. Oddi, Rel. Fantini - D'Alessandro/Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Imposte erariali indirette - Registro - Acquisto "prima casa" - Residenza - Mancato trasferimento - Agevolazioni - Decadenza - Avviso di liquidazione - Notifica - Termine triennale - Decorrenza - Dal termine concesso per il trasferimento.

Il termine di tre anni stabilito dall'art. 76 co. 2 del DPR 131/86 per la notifica dell'avviso di liquidazione delle imposte dovute a seguito della decadenza dal godimento dei benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" decorre dal compimento del termine di 18 mesi fissato per il trasferimento della residenza, adempimento omissso dal contribuente, e non dalla registrazione dell'atto, a nulla rilevando che la circostanza che il contribuente non potesse trasferire la residenza fosse nota sin dalla stipula dell'atto di acquisto.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/86, art. 76 co. 2; art. 1 nota II - bis della Tariffa, Parte I[^], all. al DPR 131/86.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 2527/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 94/29/14, depositata il il 15/1/2014 - Pres. Gargani, Rel. Zucchelli - Procesi/ Ag. Entrate D.P. 3 Roma

Imposte erariali indirette - Registro - Atto contenente più procure conferite da vari mandanti ad unico mandatario - Acquisto con unico atto di più unità immobiliari - Negozio complesso - Tassazione - Disposizione più onerosa

Nell'ipotesi in cui nel medesimo atto siano contenuti più negozi giuridici derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, gli uni dagli altri, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.

Nel caso in esame si tratta di atto complesso contenente più procure speciali - costituenti più negozi giuridici unificati in un vincolo di collegamento teso alla realizzazione di uno scopo

unitario - rese tutte ad unico soggetto per la vendita in blocco delle singole unità immobiliari di un edificio nell'ambito delle leggi destinate a favorire la dismissione degli immobili degli enti pubblici.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4018/28/14, depositata il 17/6/2014 - Pres. Oddi, Rel. Fantini - Benedetti/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Tributi erariali indiretti - Registro - Procedura esecutiva - Prezzo di acquisto - Valori OMI - Rilevano

Il prezzo di acquisto di un immobile in sede di procedura esecutiva, ancorché supportato da perizia del CTU, non costituisce vincolo ai fini della determinazione del valore di un immobile, legittimamente rideterminato dall'Agenzia delle entrate sulla base di valori OMI.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 2539/23/14, depositata il 17/2/2014 - Pres. Goldoni, Rel. Santacroce - Solar Green Energy srl/Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Tributi erariali indiretti - Registro - Ramo di azienda - Cessione - Immobile - Mutuo - Accollo - Costituisce prezzo di vendita e non passività.

Il mutuo gravante sull'immobile incluso nel ramo di azienda conferito in società le cui quote vengono poi vendute costituisce modalità di corresponsione del prezzo e non passività trattandosi di accollo non liberatorio.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6784/21/14, depositata il 13/11/14 - Pres. Favaro, Rel. La Terza - Rete Blu spa/ Ag. Entrate D.P. 1 Roma

Tributi erariali indiretti - Registro - Notifica del PVC - Avviso di liquidazione - Termine di 60 gg. - Mancato rispetto - Ragioni di urgenza - Mancata evidenziazione - Illegittimità dell'avviso - Consegue

Finanziamenti - Scambio di corrispondenza - Obbligo di registrazione - Non sussiste.

È nullo l'atto impositivo notificato, senza l'evidenziazione dei motivi di urgenza, prima del decorso di 60 gg., ex art. 12 legge 27 luglio 2000 n. 212, dalla notifica del PVC.

Non sono soggetti a registrazione i contratti di finanziamento conclusi con scambio di corrispondenza.

Riferimenti normativi: legge 27 luglio 2000, art. 12

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2747/6/14, depositata il 6/5/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Russo - Ag. Entrate D.P. 1 Roma /TOTO costruzioni Generali S.p.A.

Tributi erariali indiretti - Registro - Lodo arbitrare - Imposta di Registro in misura fissa - Sussiste

Il collegio, in tema di liquidazione delle somme dovute a seguito di lodo arbitrare, nel riconoscere che il maggior corrispettivo alla società appaltatrice è soggetta ad IVA e, pertanto, indenne dal tributo proporzionale di Registro in base al principio di alternatività tra i due tributi, richiama la fattispecie a quella sulla quale si pervenne alla decisione n. 38 del 12/05/2008 riguardante il decreto ingiuntivo avente ad oggetto una fattispecie implicante l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'Iva, essendo la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'imposta sul valore aggiunto. In particolare, i giudici regionali, hanno confermato che, in base al carattere monitorio dell'obbligazione, anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria risentono dello stesso trattamento tributario.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 31/1986, art. 40

Riferimenti Giurisprudenziali: Cass. nn. 2696/2003 e 15230/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4307/06/14, depositata 26/06/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Russo - Ricchiuto / Ag. Entrate D.P. 3 Roma

Tributi erariali indiretti - Registro - termine accertamento Registro - superamento per la prima casa - Sussiste

Il Collegio ritiene, con il giudice di prime cure, che ai tre anni previsti per la decadenza, di cui all'art.76 d. P.R. n. 131/86, vanno aggiunti 18 mesi concessi per la regolarizzazione del requisito della residenza, allorquando nell'atto di acquisto venga manifestato l'intento di trasferirla presso il comune ove è ubicato l'immobile.

L'ufficio, infatti, al fine di esercitare il proprio potere di controllo sull'avverarsi della condizione è necessitato ad attendere che tale termine decorra.

Riferimenti Normativo: d.P.R.131/ 86,art. 76; Nota II - bis della Tariffa, parte prima, allegata.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 2877/10/14, depositata l'8/5/2014 - Pres. Bernardo, Rel. Ufilugelli - F.P.M. Partners s.r.l./ Ag. Entrate D.P. 3 Roma

Tributi erariali indiretti - Registro - Valore di un immobile - Valori desunti dalla banca dati OMI - Presunzioni semplici - Conferma.

Il Collegio, in materia di rettifica e liquidazione di una maggiore imposta di Registro, ha confermato, in sostanza, quanto assunto dai primi giudici circa la previsione dell'art. 51,

comma 1, del DPR n. 131/86, nella quale venivano comprese le stime dell'OMI; esse possono essere considerate un ausilio utile per il giudice, - come espresso nell'art. 1, comma 307, della Legge n. 296/06, concernente " i criteri utili per la determinazione del valore normale del fabbricato"-, fornendo dei valori di massima per tipologia di fabbricati e zona, e pertanto, devono essere calate nella realtà della fattispecie concreta perché assumano una concreta valenza processuale, da sottoporre all'analisi critica del giudice, alla stregua di ogni altra deduzione processuale, non potendosi attribuire alle stesse alcuna forza vincolante.

Riferimenti normativi: art. 51 del DPR 131/86 - Art. 1, comma 307, della Legge n. 296/2006.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 9582 del 19 aprile 2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1784/4/14, depositata il 21/3/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Parziale - Ag. Entrate D.P. 1 Roma / SMIA spa

Tributi erariali indiretti - Registro - Sentenza trasferimento proprietà non ancora passata in giudicato - Applicabilità dell'imposta - Esclusione.

La sentenza non ancora passata in giudicato, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile subordinata al pagamento del prezzo non rappresenta titolo per l'Amministrazione finanziaria per l'emissione di un avviso di liquidazione, in quanto l'imposta dovrà essere applicata al solo verificarsi di tale evento, atteso che solo in tale momento l'atto produce effetti traslativi.

Riferimenti normativi: art. 2932 c.c. - art. 282 c.p.c. - art. 27, comma 3, D.P.R. 131/1986

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 4813/37/14, depositata il 22 luglio 2014 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante - Ag. Entrate D.P. 2 Roma / Toti

Tributi erariali indiretti - Registro - Immobile locato - Decadenza da agevolazioni prima casa - Esclusione

Non sussiste decadenza dalle agevolazioni sulla prima casa per mancato trasferimento nei termini nell'immobile adibito a prima casa, qualora il contribuente si sia attivato mediante proposizione di una causa civile al fine di ottenere lo scioglimento del contratto di locazione dell'immobile (cfr. Sent. del 12-7-2011 n. 557 CTR Lazio sez. 14), integrando, il mancato trasferimento dell'acquirente nell'immobile per la persistente occupazione da parte del locatario, un'ipotesi di causa di forza maggiore.

Riferimenti Normativi: Art. 1, Tariffa Parte 1, D.P.R. n. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Toscana n.57/5/1998.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3893/9/14, depositata il 10/4/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Pieroni - Ag. Entrate D.P. 3 Roma / Tamberi

Tributi erariali indiretti - Registro - Aliquota agevolata - Atto traslativo - Dichiarazione - Necessaria.

Per l'applicazione dell'aliquota del 2% agli atti a titolo oneroso traslativi della proprietà di immobili adibiti ad uso abitativo, devono sussistere le condizioni previste dall'art. 1, II - bis, lettera a) della Tariffa I, parte prima, del DPR 131/1986.

Tuttavia, se la cessione è soggette ad imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile, può essere effettuata, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Tale disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo, non potendosi estendere ad ipotesi di trasferimento de facto dell'attività lavorativa nell'immobile oggetto di compravendita, necessitando anche in tal caso di apposita dichiarazione contenente l'intenzione di svolgere nell'immobile oggetto di compravendita la propria attività lavorativa. Riferimenti normativi: art. 1, II - bis, lettera a) della Tariffa I, parte prima, del DPR 131/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3897/9/14, depositata il 22/5/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni - Equitalia Sud spa c/ Palma

Tributi erariali indiretti - Registro - iscrizione a ruolo - Termine di decadenza.

La disciplina della riscossione dei tributi per la quale le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici debbono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendente di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito, in quanto il legislatore ha inteso disciplinare unitariamente le procedure di riscossione coattiva dei tributi mediante i ruoli.

Di conseguenza, il termine fissato a pena di decadenza deve ritenersi applicabile anche all'IVA e agli altri tributi indiretti specificamente richiamati dall'art. 67 del DPR 43/1988, tra i quali deve essere compresa anche l'imposta di Registro.

Riferimenti normativi: art. 25, comma 1, lettera c), DPR 602/1973.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3686/38/14, depositata il 5/3/2014 - Pres. Cappelli, Relatore Lunerti - Ferrone/ Ag. Entrate D.P. 2 Roma

Tributi erariali indiretti - Registro - Dichiarazione ricognitiva di debito - Atto privo di contenuto patrimoniale - Imposta fissa di Registro - Consegue.

L'atto di ricognizione (o riconoscimento) di debito, disciplinato dall'art. 1988 c.c., con il quale il debitore riconosce, nell'ambito di un rapporto obbligatorio, l'esistenza di un proprio debito, non è soggetto al "tributo residuale" (che non trova cioè disciplina in specifiche disposizioni) di cui all'art. 9, Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 ("*aliquota del 3% per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*"), ed è invece soggetto ad imposta fissa ai sensi dell'art. 11 Tariffa, Parte I DPR 131/86 atteso che nel documento non c'è alcuna innovazione rispetto all'obbligazione contratta e quindi privo di contenuto patrimoniale.

Riferimenti normativi: DPR 131/86, Tariffa Parete I, artt. 9 e 11.

TRIBUTI LOCALI - PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4883/9/14, depositata il 24/7/2014 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore - Comune Roma/Ettore Sibilìa - Pubblicità ed Affissioni - SRL

Pubblicità - Avvisi liquidazione per canoni - Competenza giudice tributario - Sussiste - Prescrizione - Decennale.

Il collegio, in tema di installazione di impianti pubblicitari (CIMP), ha statuito la competenza del giudice tributario in ordine ai ricorsi avverso avvisi di liquidazione concernenti i relativi canoni, costituendo quest'ultimi "una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conservando la qualifica del tributo propria di quest'ultima.

Contestualmente, il collegio non ha ritenuto condivisibile la decisione di primo grado nella parte in cui si sostiene prescritta l'azione del Comune ex art. 2948, comma 4, dovendo. Invece trovare applicazione il termine prescrizione ordinario ex art. 2946, c. c., trattandosi di pretesa comunale concernente una concessione di suolo pubblico valevole per un anno con corresponsione in unica soluzione di un canone annuo.

Riferimenti Normativi Art. 2, c. 2 Dlgs. n. 546/92

Riferimenti Giur. Sent. N. 64/2008/ C. Costituzionale

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 47/1/14, depositata il 14/1/2014 - Pres. Lauro, Rel. Brunetti - Comune di Roma /SPM srl.

Pubblicità - Appello che non indica i numeri delle cartelle - Sua genericità - Sussiste - Conseguenze.

Sussiste il difetto di motivazione dell'appello, che pur deducendo che le cartelle riportavano le date di esecutività dei ruoli, ha ommesso di indicarle nell'atto stesso insieme ai numeri delle stesse, non permettendo, così, al Collegio di verificarne la tempestività.

TRIBUTI LOCALI TARSU - TIA

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 7001/29/14, depositata il 20/11/2014 - Pres. Patrizi, Rel. Tozzi - Angelozzi/AMA spa.

Tributi locali - TARI - Accertamento superficie presunta - Vani catastali - Insufficienza - Superficie da domanda di condono - Rileva - Immobile inoccupato - Non debenza del tributo - Sussiste.

Al fine di determinare la superficie ai fini della Tariffa Rifiuti rileva quella risultante dalla domanda di condono edilizio e non quella presuntivamente determinata sulla base dei vani catastali - Non è dovuta la Tari ove l'immobile sia rimasto inoccupato ed il contribuente abbia corrisposto la Tari per l'abitazione ove è residente.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2552/9/14, depositata il 10/4/2014, Pres. Patrizi, Rel. Mazzi - Comune di Cittaducale / Conforama Italia spa

Tributi locali - TARSU - Presupposti - Rifiuti speciali - Smaltimento non attivo - Pagamento - Esclusione

Il pagamento della Tarsu non è in rapporto sinallagmatico con l'effettiva prestazione del servizio, ma presuppone unicamente l'occupazione di locali in zone ove il servizio è attivato. Pertanto, l'obbligo di pagamento del tributo è posto a carico del contribuente indipendentemente dal fatto che utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità.

Sulla base di tali principi la Tarsu non deve essere corrisposta qualora il servizio (nel caso di specie, di smaltimento dei rifiuti speciali) non sia attivo e pertanto il contribuente non abbia avuto la possibilità di fruirne.

Riferimenti normativi: art. 62 D. Lgs. 507/93

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III - Sentenza n. 50/03/14, depositata il 3/1/2014 - Pres. Baldassarra, Rel. Antoniani - Vecchio /Comune di Roccasecae Ag. riscossione Equitalia Sud SpA.

Tributi locali TARSU - Delibera Giunta Comunale - Illegittimità per il 2010, per mancata copertura legislativa - Esclusione - Notifica della cartella a mezzo posta senza relata - Legittimità

Con riferimento all'asserita illegittimità della TARSU che, a partire dal 1° gennaio 2010, difetterebbe di una previsione legislativa, rileva il Collegio che l'art.14, comma 7, del DLgs 14 marzo 2011 n.23 (ha testualmente previsto che sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti

comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

La notifica della cartella di pagamento, disciplinata dall'art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973, può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò, senza che debba formarsi alcuna relata di notifica.

Al concessionario viene fatto l'obbligo di conservare per cinque anni l'avviso di ricevimento della raccomandata.

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 267/2000 art. 42.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n.129/1969; Cassazione n. 8321/2013; n. 15948/2010, n. 4018/07, n. 18055/04; n. 14327/09, n.15948/10 e n.1056/11; Consiglio Stato, sez. V, n. 1491/2002; TAR Toscana, sez. I, n.5003/2004.